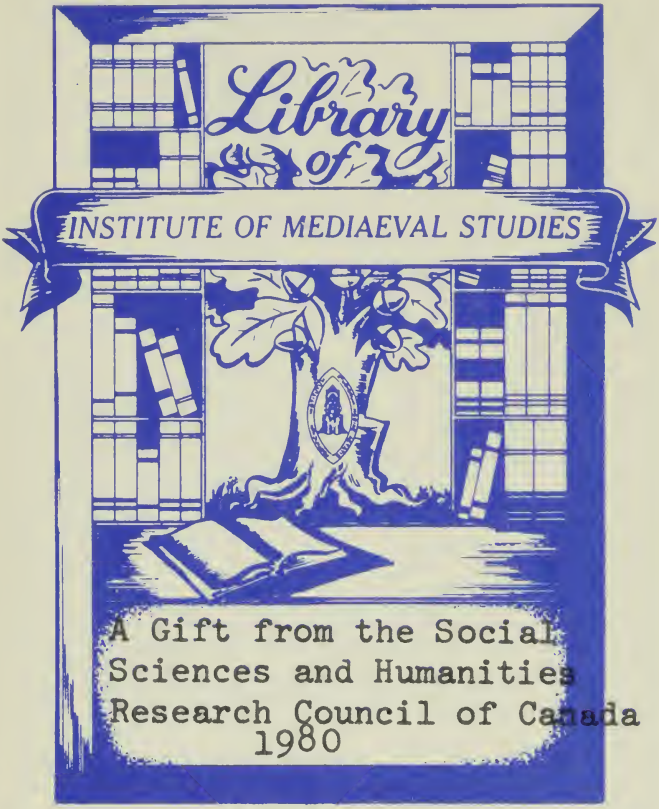

A Gift from the Social
Sciences and Humanities
Research Council of Canada
1980

The Institute of Mediaeval Studies
LIBRARY
Toronto, Ontario

BOT 95
item 637

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Ottawa

http://www.archive.org/details/paleografiaedipl00russ

PALEOGRAFIA

E

DIPLOMATICA

de' Documenti delle Province Napolitane

PER

MICHELE RUSSI

—

Con venti tavole

—

NAPOLI
TIPOGRAFIA E STEREOTIPIA DI R. RINALDI E G. SELLITTO
nell' abolito Mercato a Forcella

—

1883

PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

PALEOGRAFIA

E

DIPLOMATICA

de' Documenti delle Province Napolitane

PER

MICHELE RUSSI

NAPOLI
TIPOGRAFIA E STEREOTIPIA DI R. RINALDI E G. SELLITTO
nell' abolito Mercato a Forcella

1883

The Institute of Mediaeval Studies
LIBRARY
MAY 21 1982
Toronto, Ontario

INDICE

Avvertenza . . . . . pag. 1

PARTE I.

DELLE SCRITTURE MEDIOEVALI, E DELLA LORO LINGUA E STILE

Capitolo I. — Del carattere longobardo . . » 7
Capitolo II. — Carattere dei curiali di Napoli e dei notai di Amalfi e Gaeta . . . . . » 18
Capitolo III. — Carattere normanno, svevo, angioino ed aragonese . . . . . » 25
Capitolo IV. — Documenti cartacei delle province napolitane. . . . . » 28
Capitolo V. — Della lingua e dello stile de' cancellieri e de' notai nelle province napolitane . . » 30

PARTE II.

PORMOLE INIZIALI DEI DIPLOMI

Capitolo I. — Della invocazione ed altre formole iniziali . . . . . » 35
Capitolo II. — Titoli dei principi longobardi e normanni . . . . . » 38
Capitolo III. — Titoli dei re svevi . . . » 41
Capitolo IV. — Titoli dei re angioini . . » 43
Capitolo V. — Titoli dei duchi di Napoli, di Amalfi e Gaeta, e degli ecclesiastici . . . » 49
Capitolo VI. — Formole anteriori alla data nei diplomi . . . . . » 50

Capitolo VII. — Ere cronologiche . . . pag. 54
1.° Principi diversi dell' anno. . . . » ivi
2.° Epoche del regno ed impero . . . » 57
3.° Epoche del regno e della incarnazione nei diplomi delle province napolitane . . . » 61
4.° Indizione usata nelle province di Napoli e data topica . . . . . » 63

PARTE III.

FORMOLE DEL CONTESTO E DELLA FINE DEI DIPLOMI

Capitolo I. — Prologo o esordio dei diplomi . » 66
Capitolo II. — Monogrammi . . . . . » 68
Capitolo III. — Sottoscrizioni . . . . . » 76
Capitolo IV. — Inchiostro adoperato nelle sottoscrizioni . . . . . , ... » 80
Capitolo V. — Controsegnatura fino ai normanni » 84
Capitolo VI. — Controsegnatura nei diplomi dei principi normanni . . . . . » 89
Capitolo VII. — Controsegnatura nei diplomi dei re svevi . . . . . » 91
Capitolo VIII. — Controsegnatura nei diplomi dei re angioini . . . . . » 93

PARTE IV.

FORMOLE DEI CONTRATTI NOTARILI E CURIALESCHI

Capitolo I. — Formole iniziali, multe pecuniarie ed anatemi . . . . . » 98
Capitolo II. — Titoli dati a' principi e re nostri dai notai e curiali . . . . . » 102
Capitolo III. — Epoche del regno e della incarnazione nei documenti notarili . . . » 107
Capitolo IV. — Sottoscrizioni nei documenti notarili . . . . . » 112
Capitolo V. — Dei giudici a contratti . . » 115

Capitolo VI. — Dei notai . . . . . pag. 118
1.° Dei notai fino ai normanni . . . » 125
2.° Originali e copie notarili nel tempo dei principi longobardi . . . . . » 130
3.° Sistema notarile nel tempo de'duchi normanni » 132
4.° Sistema notarile nel tempo de' re normanni. » 135
5.° Notai nel tempo degli svevi . . . » 138
6.° De' notai nel tempo degli angioini e degli aragonesi . . . . . » 141
7.° De' curiali di Napoli. . . . . » 143
Capitolo VII. — De' sigilli . . . . » 147
1.° De' sigilli ne' diplomi delle province napolitane fino a' normanni . . . . . » 152
2.° Sigilli da' normanni in poi . . . » 154
3.° Impronta de' sigilli da Carlo I in poi. . » 158
4.° Sigilli de' magistrati e di altri. . . » 161
5.° Capsule de' sigilli e cordoncini di essi . » 164

PARTE V.

GIUDICATI O SENTENZE

Capitolo I.—Formole di essi ne' ducati e principati longobardi . . . . . » 165
Capitolo II. — Formole de' giudicati nei paesi non soggetti a' longobardi . . . . . » 168
Capitolo III.—Formole de' giudicati sotto la dinastia normanna, sveva ed angioina . . . » 170

PARTE VI.

DOCUMENTI GRECI DELLE PROVINCE NAPOLITANE

Capitolo I. — Lingua e stile di essi . . . » 177
Capitolo II. — Carattere de' diplomi e documenti greci . . . . . » 184
Capitolo III. — Formole de' diplomi greci . » 189
Capitolo IV. — Formole delle sentenze greche. » 192
Capitolo V.—Formole de' contratti greci . » 195

AVVERTENZA

Questo breve volume non è una istituzione di paleografia e diplomatica; anzi suppone in quelli che lo leggeranno la conoscenza della parte generale di essa, che si può imparare molto agevolmente in parecchi libri antichi e recenti. Dovendo, per eseguire il programma del mio insegnamento nell'archivio di stato, dettare nel secondo corso alcune lezioni sulla paleografia e diplomatica delle nostre province, sono ritornato su questi studi, di cui un tempo mi sono occupato, e credo far cosa utile a' giovani col pubblicare questo breve lavoro. Ho infatti sempre giudicato come vacuo quello insegnamento, che non è più o meno raccolto in un libro. Non ho voluto però rifare quello ch'è già fatto, ritessendo la tela di Penolope, com' è costume di molti, che cercano per facile via aver nome di autori.

Mi sono invece limitato alla parte speciale della nostra paleografia e diplomatica, ed ho procurato di determinare, come meglio ho potuto, le differenze grafiche de' nostri caratteri. Ho indicato anche le formole de' diplomi, sentenze ed atti notarili; i titoli di coloro, che con sovrana potestà hanno rette queste province; le date specialmente usate ne' documenti, il reggimento notarile, le sottoscrizioni, i monogrammi, i sigilli. Della parte storica non ho toccato che quanto era necessario ed opportuno per dichiarare la origine de' nostri usi nella diplomatica: il resto potranno i giovani trovare negli altri libri.

Conservandosi finalmente nell' archivio di stato molti documenti greci, ho in ultimo detto qual è la mia opinione sul carattere e la lingua di essi, e ne ho in breve indicato le formole.

Io non credo ancora il tempo maturo per una istituzione di paleografia e diplomatica italiana, perchè non abbiamo finora quella delle regioni d'Italia. Ed infatti non è questa una scienza pura; non si compone di princìpi assoluti ed universali, come le matematiche, la filosofia o il dritto. I suoi princìpi non sono che deduzioni

di ciò che si osserva costantemente sulla grafia, sulle formole, sulla lingua, sulle date, su i sigilli, e su quanto può studiarsi in un documento, per trarne argomento a giudicarlo vero, falso o interpolato. Or le note particolari de' documenti diplomatici variano non solo nel tempo, ma anche nello spazio. Una istituzione di paleografia non può esser quindi comune a più nazioni, se non per ciò che deriva dalle condizioni del medio evo, in parte comuni a tutta l'Europa.

Per l'Italia poi ci ha ancora dippiù. Divisa per secoli in più stati, ha avuto governi ed istituzioni diverse. Molte varietà perciò debbono trovarsi ne' documenti delle sue province. La diplomatica, nata in Francia col Mabillon, e svolta ampiamente da' Benedettini di S. Mauro, è in gran parte francese. Se accenna alle differenze de' caratteri medioevali delle diverse nazioni, poco o nulla dice delle specialità grafiche e delle formole diplomatiche adoperate da ciascuna di esse. In Germania ed in Ispagna ha avuto più tardi questa scienza i suoi particolari cultori, ma in Italia non abbiamo finora che compendi della diplomatica e paleografia francese. Il Fumagalli ed il Signorelli, vissuti nella fine del

passato, e nel principio di questo secolo, non han fatto altro. Il primo aggiunse solo qualche suo giudizio sulla divisione delle scritture, e ci diè qualche notizia de' diplomi di Milano: il secondo non fece che un indice confuso e disordinato dell'opera de' Maurini. La prima delle due istituzioni ha poche tavole, in cui sono riportati i saggi degli antichi caratteri; l'altra ne manca assolutamente.

Il solo Alessio Aurelio Pelliccia nel 1822 si propose di scrivere una istituzione, in cui alla parte generale fosse innestata la speciale de' documenti di queste province napolitane. Ma la morte lo colse dopo la pubblicazione di un primo volume. Del resto, mutati ora i criteri sulla origine de' caratteri del medio evo, e su molte altre cose, ed arricchiti immensamente gli archivi, assai poco utile si può trarre da quel volume, reso già a bastanza raro.

Il compendio delle lezioni di paleografia e diplomatica di Andrea Gloria da Padova, edito nel 1869, contiene anche un' analisi della grafia de' codici ed un vasto atlante. Si deve esser grati a questo scrittore, perchè ha supplito a quel difetto delle precedenti istituzioni, ed ha ag-

giunto ancora notizie ed illustrazioni su i diplomi e gl' istituti della sua patria.

Il valoroso mio collega Clemente Lupi nel 1872 ha, col suo Manuale della paleografia delle carte, *volgarizzata in Italia la parte generale della paleografia, nè ha mancato di chiarire sempre più la divisione delle scritture di Europa e d'Italia con rette ed acute osservazioni.*

Con questo mio libro io non credo di far altro, che porre la prima pietra all'edifizio, che certamente sorgerà in Italia, della paleografia e della diplomatica italiana, dopo che saranno noti i particolari di esse nelle diverse regioni principali in cui è stata divisa l'Italia. In tanto risveglio di studi positivi, fra i quali gli storici sono senza dubbio i primi, perchè il fondamento di molti altri, non potrà mancare questo della paleografia, ch' è direi quasi l' istrumento della storia medesima. Potrà altri correggere le mende di questo mio piccolo lavoro ed ampliarlo con più vasti studi. Io sarò sempre pago di aver dato un primo passo in questo non facile cammino, e procurato quanto è in me l'utile de' giovani che si volgono a questa disciplina.

PARTE I.

DELLE SCRITTURE MEDIOEVALI E DELLA LORO LINGUA E STILE

CAPITOLO I.

Del carattere longobardo.

Dopo il secolo di Augusto cominciò, come tutti sanno, a decadere la coltura romana. Le arti, essendo un portato della coltura intellettuale di un popolo, doverono di necessità anch'esse decadere. Andò quindi dopo quel tempo smarrendosi a poco a poco il senso del bello e del corretto nell'arte del disegno, e per conseguenza anche nella forma dello scrivere. Quando avvenne la distruzione dello impero romano, la bella scrittura antica era già profondamente guasta e deformata. Abbiamo di ciò una pruova certissima ne' caratteri de' papiri di Ravenna, che risalgono fino

al V secolo. Non ci recarono dunque questo danno i popoli del settentrione, che invasero le province dello impero romano, nè essi v' introdussero nuovi caratteri. Questi non furono ne' documenti diplomatici che la continuazione del corsivo romano misto all' onciale, come gli ha definiti il Wattenbach. (1) Di ciò convengono ora tutti i paleografi, sicchè la quistione sulla origine dei caratteri medioevali, tanto agitata nel secolo scorso, è ormai entrata nel dominio della storia di questa disciplina.

Nel secolo VIII Carlo Magno concepì il nobile pensiero d' incivilire l' Europa con le lettere. Se questo suo alto proposito andò fallito, perchè le tenebre della barbarie si addensarono ancora più dopo di lui, ebbe però un felice effetto nella scrittura. Fu sostituito in quel tempo il minuscolo all'intrigato corsivo precedente, il quale, se prese ne' secoli successivi altra forma, andò nondimeno sempre migliorando, finchè non si ritornò alla elegante scrittura romana.

Quest'antica scrittura latina fu già divisa da' pa-

---

(1) W. Wattenbach: *Anleitung zur lateinischen Palaeographie* 3ª Auflage s. 14.

leografi in maiuscola, minuscola e corsiva, e la prima, distinta nelle sue specie, che sono la capitale e la onciale. La stessa distinzione si fece pure delle scritture medioevali. Però il Wailly prima, e poi gli altri paleografi dopo di lui, hanno scorto un punto nel cammino ch' esse percorsero, in cui prendono generalmente un altro indirizzo, e vestono una nuova forma, detta gotica, con niuna proprietà di linguaggio. Questo punto si è stabilito, e con buona ragione, alla fine del secolo XII, ed al cominciamento del XIII. In fatti in quel tempo la scrittura si piegò anch' essa al gusto ed allo andazzo, allora comune nelle arti, per gli ornamenti strani, e non necessari alla pura rappresentazione del bello. Non pertanto, poichè nè in natura, nè nelle idee e tendenze umane si procede per salti, si è notato un periodo precedente al secolo XIII, in cui a grado a grado si è preparata la scrittura detta gotica, ed un altro seguente, in cui questa evoluzione è progredita fino al suo ultimo punto nel secolo XV.

Per fare uno studio compiuto della paleografia delle province napolitane, anche esclusa quella de' monumenti, dovremmo avere sott'occhio tutti, o almeno quasi tutti i nostri codici, che ancora

rimangono. Ognun vede quanto ciò sarebbe lungo e difficile poter fare, sopratutto a chi esercita un pubblico uffizio, da cui non può gran tempo esser lontano. I dotti Padri di Montecasino da più anni hanno cominciato a pubblicare i caratteri degli 800 codici che posseggono. Essi, cui abbonda l'ingegno e la dottrina, e che son forniti di sì copiosi mezzi, potranno, e di ciò siamo certi, trattare con lode questa parte della nostra paleografia, continuando così le tradizioni del loro ordine. (1) Ne' diplomi dunque e ne' documenti privati, su i quali siamo obbligati a limitare il nostro studio, è stato usato il minuscolo ed il corsivo. Andrea Gloria nel suo *Compendio delle lezioni di pa-*

---

(1) Il P. Oderisio Piscicelli da più anni si è tutto consacrato con grande intelligenza ed amore a questi studi. Oltre il *Codice Cassinese*, di cui finora quei Padri han pubblicato quattro volumi, riportando i saggi de' caratteri dei codici più antichi, che possiede quella famosa badia, il Piscicelli è alla metà di un altro bel lavoro, eseguito con stupenda perfezione, che ha chiamato *Paleografia artistica*. In esso può studiarsi la storia della nostra miniatura, ch'è un altro intento di questo uomo valorosissimo. Oltre ciò egli mette già mano ad un' altra interessante pubblicazione, che comprenderà i diplomi imperiali.

leografia e diplomatica ha creduto che cessò l'uso del puro corsivo nel secolo VIII, ed ha detto il carattere posteriore minuscolo corsivo. Fu esso già chiamato dallo Schönemann semicorsivo, e prima di entrambi, da' Maurini scrittura mista. Questo carattere segna appunto il passaggio dal corsivo al minuscolo, e si avvicina all'uno più che all'altro, secondo ch'è più o meno antico, come ha ben notato Clemente Lupi nel suo *Manuale di paleografia delle carte*. Il carattere, che in Italia successe al romano, e continuò nelle nostre province fino al XII secolo, si è detto longobardo, perchè questi furono i primi popoli del settentrione che si stabilirono fra noi, ed i principi di quella stirpe durarono nel dominio di quasi tutte queste province, finchè non ne furono scacciati dai normanni.

Questo carattere prende forme moltiplici, massime nelle carte notarili, poichè i notai de' diversi paesi, se tutti imitarono il romano, lo fecero a lor modo. Sarebbe opera vana sforzarsi di ridurle ad una. Al paleografo non rimane che studiare le differenze di quelle forme, dopo aver notata la ragione della grande varietà di esse. La mancanza di unità e di accentramento ne' governi

delle province napolitane; il commercio scarsissimo fra le medesime; la quasi autonomia di alcune di esse, come di Napoli, delle Calabrie, della Puglia e di altri paesi, dipendenti con debole vincolo dagl'imperatori greci, fu certo causa della grande varietà, che prese ovunque il carattere detto longobardo, e spesso nel medesimo luogo. Il *Codice di Cava*, pubblicato non ha guari, ci mostra i saggi di due documenti, l'uno del 792, ed è una carta del tempo del principe di Benevento Grimoaldo III, la più antica di quello archivio; l'altro è un diploma di Radelgiso principe di Benevento, dell'840, entrambi in due caratteri longobardi assolutamente corsivi, di cui non abbiamo esempio nell'archivio di Napoli. Diversi fra loro, palesano chiaramente la origine che hanno comune dal corsivo romano. Altri esempi ci han dato di questo antico longobardo le *Tavole* del Mabillon e de' Maurini e l'*Atlante* del Gloria. Il P. cassinese Piscicelli nella sua *Paleografia artistica* ha pubblicato nella Tavola 34 il diploma di Grimoaldo IV principe di Benevento, di cui un saggio fu già edito dal Mabillon, ma con molto minore esattezza. È questo il più antico documento, che possiede quell'archivio dopo gli antichi danni patiti

fin dal tempo de' Franchi. È esso dell'anno 810. Fu creduto dal Gattola del 975, e di Grimoaldo III, ma il di Meo ne ha corretto l'anno, e dimostrato che appartiene non al III ma al IV Grimoaldo principe di Benevento. Il carattere in cui è scritto è il corsivo longobardo, notevole pe' frequenti nessi, pe' tratti capricciosi, larghi e strani di molte lettere, soprattutto della *c, e, r* ed *s,* e per la loro ineguaglianza, come pure per la quasi continua mancanza di distinzione tra le parole.

Però la scrittura de' notai, perchè tachigrafica, non poteva essere così netta e chiara, come quella usata da' calligrafi ne' codici. Il fine della loro professione non era l'arte ne' secoli passati, più che non l'è oggi. Uomini di affari cercavano di abbreviare il tempo abbreviando la scrittura. Ed infatti i notai che scrivono i diplomi de' principi, e per la importanza maggiore de' loro atti, e per sentimento della dignità del loro uffizio, usano un carattere assai più chiaro ed ornato.

Nell'archivio di stato di Napoli oltre le pergamene di curia ecclesiastica, pontificia e vescovile, che incominciano dall'anno 1231, di cui non ci occuperemo, perchè nulla presentano di molto notevole per noi e per le nostre province, è un

numero grandissimo di diplomi e documenti privati. Il più antico di questi ultimi risale pel contenuto al secolo VIII, ma è più recente per la forma, perchè non è un originale, ma una copia, certo anche antica. Mancando la data del regno, può esso riferirsi al primo o al secondo Gisulfo, duca di Benevento, al 703 o al 748. (1) I documenti che seguono sono, un solo dell'820, in carattere longobardo: gli altri cominciano da' primi anni del secolo X. Sono parte diplomi, scritti in un semi-corsivo più netto, alcuni giudicati; molti atti notarili. Il maggior numero di questi fino al secolo XII, è opera de' così detti curiali di Napoli, del carattere de' quali oltremodo corsivo parleremo nel capitolo seguente. Altri documenti appartengono a' ducati di Amalfi e di Gaeta, e presentano un carattere abbastanza diverso. Finalmente non pochi sono scritti in quello che dicesi longobardo, ma vario di forme più o meno, secondo i diversi paesi e province, o la mano medesima di chi scrisse.

---

(1) Michele Baffi, già professore di diplomatica nella università di Napoli e Capo sezione nell'archivio di stato, dice nel suo *Ordinamento* di essere stata opinione di Carlo Troya di appartenere questo documento al 2º Gisulfo.

Questa scrittura longobarda, già usata nella stessa curia romana, troviamo nel secolo IX nel principato di Benevento. È essa molto simile alla romana, perchè ne imita la rotondità. Infatti se alcune lettere non avessero una grandezza maggiore, come la *c*, la *e*, la *r*, la *s* e la *g*, che sono in questa forma

e non superassero di altezza le altre; se non fosse poca simmetria ed eleganza fra loro, e parecchi ornamenti non le alterassero, contrari certamente alla eleganza ed al buon gusto, potrebbe ben dirsi romana.

Fu questo carattere anticamente chiamato beneventano. Le lettere di cui si compone si dissero *pulpose*, perchè grandi e ben calcate. Alcune di esse, come le indicate, sono corsive, perchè simili a quelle del più antico corsivo longobardo de' secoli precedenti. Anche ne' documenti privati ha esso poche congiunzioni per troncamento delle finali o per contrazione.

Per la sua disuguaglianza, e pe' suoi tratti irregolari, possiamo chiamarlo col Gloria un mi-

nuscolo corsivo, sebbene non abbia punto di celerità, e si vegga scritto a mano posata. Il Lupi lo direbbe corsivo, perchè egli riconoscendo il graduale avviamento del corsivo al minuscolo fin dal secolo IX, non crede doversi designare questo nuovo carattere con proprio nome. Noi giudichiamo utile questa distinzione, almeno per brevità di linguaggio. Il saggio che riportiamo è preso dal più antico documento dell'archivio di Napoli dell'820 già citato. (1)

Ne' secoli X ed XI fu usata nel principato di Capua una scrittura meno grande e rotonda, meno elegante e simmetrica della beneventana, ed alquanto inclinata a destra. Nella forma però delle sue lettere non ne è diversa. (2) Deve eccettuarsi la *t* divenuta quasi simile all'*a*, perchè la traversa orizzontale si è prolungata a sinistra fin giù della linea, la qual forma ha poi sempre conservata nelle scritture napolitane; la *r* quasi simile alla *s*, che nell'altro carattere si estende sulla linea, in questo si prolunga sotto di essa, ed è così esile, che pare congiunta con le altre

---

(1) Saggio 1°.

(2) Saggio 2°.

lettere. Quasi nello stesso modo si vede delineata la *r* nella bolla di Leone IV dell'854, riportata dai Maurini e dal Gloria, ed anche in altre bolle del secolo XI. Pare all'occhio questo carattere capuano diverso da quello di Benevento, perchè è più stretto ed angoloso, ed ha le aste molto lunghe, ma se si considera con qualche studio, si riconosce presso che simile ad esso nel suo insieme, e ne' tratti essenziali di quasi tutte le sue lettere.

I diplomi del principato di Salerno degli stessi secoli sono scritti in un bel rotondo ad aste lunghissime, come quello di Capua. (1) Le lettere sono uguali, e quasi tutte staccate fra loro con leggiera inclinazione a destra. La *t* poco è diversa dell' *a*, la *r* è quasi simile alla *s* in questa forma,

e raramente si prolunga appena sotto la linea. Le abbreviazioni sono pochissime, e per troncamento, solo in fine delle parole.

Altre carte poi anche di Salerno del X ed XI secolo sono scritte in un carattere diverso, minutissimo e strettissimo. Le lettere però di cui si

---

(1) Saggio 3°.

compone conservano la stessa forma precedente, eccetto la sola *r* che si protrae apertamente sotto la linea , come nel carattere capuano. I nessi sono anche simili a quelli dell' altro di Salerno. Solo è in questo moderata la strana lunghezza delle aste. (1) Allato a questa scrittura minutissima ed inclinata a destra, ne troviamo un' altra assai diversa, usata generalmente nel secolo XI nelle nostre province. Ha le lettere grandi e strane, composte per lo più di linee rette, quando non sono aggruppate. È anche essa inclinata a destra, e fra le parole, o non è serbata alcuna distanza, o sono poco rettamente divise. (2)

CAPITOLO II.

Carattere de' curiali di Napoli e de' notai di Amalfi e Gaeta.

Fin da tempo remotissimo coloro, che in Napoli stipulavano i contratti de' privati, e scrivevano gli atti giudiziari nelle curie, sono stati chiamati curiali. Quando più innanzi diremo della sto-

---

(1) Saggio 4.° — (2) Saggio 5.°

ria del notariato nelle province napolitane, discorreremo ancora di questa istituzione de' curiali. Vedremo allora in che essi differivano dagli altri notai, e come si estinsero. Ora ci limiteremo a dir solo del carattere da essi usato.

Sono scritti nel carattere curialesco i documenti più antichi, che sono nell'archivio di Napoli, dal principio del secolo X. Possiamo quindi ragionevolmente supporre che molti altri assai più antichi potrebbe esso conservare, se il tempo gli avesse risparmiati. La esistenza di questi documenti dimostra, che male ha affermato Alessio Aurelio Pelliccia, di esser nato questo carattere nella fine del secolo X o nel principio dell'XI. I nostri antichi scrittori sono stati discordi nel darne la definizione, non avendo esso alcuno esempio nelle altre regioni d'Italia o in Europa. Il Chioccarelli, il Tutini ed Engenio Caracciolo lo hanno detto longobardo , forse senza ben conoscerlo. Chiarito invece afferma ch'è diverso da esso, e ciò, perchè i notai longobardi non risederono in Napoli: quasi che il carattere longobardo fosse stato ignoto in questa città, e non comune allora a chi usava di scrivere, come appare dalle sottoscrizioni de' testimoni agli stessi atti dei cu-

riali. Carlo Pecchia dice, ch' è un carattere furbesco, pieno di abbreviazioni e di ghirigori; diverso affatto dallo scrivere comune, ed inteso, anche quando usavasi, solo da' furbi curiali, che lo inventarono per acquistare autorità, e rendere necessaria l' opera loro: che perciò lo insegnavano solamente a' loro discepoli più provati e provetti (1). Il Pelliccia finalmente ha creduto, che ciascun curiale abbia avuto un carattere proprio, diverso da quello di un altro. (2) Non ci fermeremo a discutere questa ultima opinione, perchè non ha alcun fondamento. I curiali formarono più che mai un ordine ed una scuola. Il loro carattere, se presenta delle varietà, come ora vedremo, ha però tale impronta uniforme ne' tratti essenziali delle lettere e de' nessi fra loro, che non può confondersi con alcun altro.

I curiali non inventarono essi quella lor maniera di scrivere, nè forse lo avrebbero potuto, ignoranti com' erano. Del resto basta considerarla con qualche attenzione per riconoscere che

---

(1) Pecchia: *St. Politica del regno di Napoli.* Vol. 3. p. 305. Napoli 1869.

(2) Pelliccia: *Istituz. diplom.* Lib. 1. pag. 94. Napoli 1822.

non è altro, che un' alterazione studiata dell' antico corsivo longobardo, derivato esso stesso, e poco diverso dall'antico corsivo romano. In fatti le lettere *m*, *n*, *b*, *d*, *r* ed *s* sono quasi simili nella forma a quel longobardo, che si vede in molte sottoscrizioni alle stesse carte de' curiali. Il carattere curialesco è solo meno elegante del longobardo. I suoi tratti sono più guasti; abbonda di nessi, ed è nel suo primo periodo assolutamente corsivo. Alcune sue lettere però hanno anche forma diversa. L'*a* ha quella di un ω nelle carte più antiche. Essa non è che l'*a* aperta dell'antico corsivo longobardo, la cui coda prolungata in su, le fa prendere la figura di ω. Col tempo le due curve si allargano, fino a divenire una semplice linea retta nelle carte più recenti. La *t*, che nel longobardo più antico poco si allontana dalla forma latina, nel curialesco prende quella di un *o* obbliguo; l'*è* quasi quella di un *g*, o di una lineetta verticale o orizzontale, se è unita ad altra lettera. Però la figura delle lettere in generale è spessissimo naturalmente alterata da' legamenti molto strani; sicchè per leggere questo carattere è necessario che l'occhio si avvezzi a conoscere i fini ed avviluppati tratti della con-

giunzione delle lettere. Alcuni documenti del secolo X sono scritti con una grafia più grande, distinta ed ornata capricciosamente , più facile perciò ad intendersi. (1) Altri con una più piccola e schiacciata, senza i lunghi tratti della prima, ma pure meno franca e spigliata. (2)

Dalla metà poi del secolo XII invalse una seconda specie di carattere curialesco, più minuto, stretto e ligato, con poca distinzione fra le parole, quasi sempre abbreviato, con le sillabe spesso congiunte, in modo da formare de'nessi ben difficili a distinguersi. (3) Ha questo senza dubbio del minuscolo , massime nei documenti del secolo XIV: ma come ci ha documenti curialeschi più antichi, anche del secolo XII, in carattere minuto e spoglio di ornamenti, così ce ne ha pure del secolo XII e XIII in uno più largo ed ornato.

Il carattere notarile del ducato di Amalfi appartiene in fondo alla stessa scuola de' curiali di Napoli. Apparisce però diverso all'occhio per alcuna diversità ne'tratti delle lettere e nelle loro

---

(1) Saggio 6°.

(2) Saggio 7°.

(3) Saggio 8°.

congiunzioni, che difficilmente possono spiegarsi con la parola. Quello anteriore al secolo X, e dello stesso secolo X è più semplice e netto (1). Diviene posteriormente più intrigato e difficile. Le parole non sono in questo amalfitano continuamente unite fra loro, o mal divise, come nel curialesco napolitano, in cui spesso la lettera finale della parola antecedente è unita con la sillaba iniziale della seguente. Il più recente è inclinato alquanto a destra. Alcune sue lettere sono anche di forma un po' diversa; per esempio l' *a*, che nel primo periodo ha la figura precisa di un ω, nel secondo prende quasi quella di un *v* dell'alfabeto latino, e si unisce all'ultimo tratto della lettera precedente, sicchè spesso è sopra la linea, come la *i* iniziale, che in molte carte si eleva ancora sulle altre lettere (2).

I notai di Sorrento, che usano le stesse formole de' curiali di Napoli, hanno nel secolo X una maniera di scrittura, non solo diversa dalla curialesca, ma anche da quella de' notai di Amalfi. Si avvicina molto alla longobarda, anzi può dirsi

---

(1) Saggio 9°.

(2) Saggio 10°.

una specie di quella. È rotonda, staccata, inclinata a destra. La *s* scende sotto la linea, ma in questa forma ſ; l'*a* è aperta sopra come la *u*; la *r* si prolunga alquanto sotto la linea, quando non è congiunta alla *i* od altre lettere; la *c* si eleva sulle altre lettere, ed ha questa forma del carattere longobardo ꞓ (2).

Finalmente i notai di Gaeta, anche del secolo X, ebbero un carattere ben diverso da quello dei curiali di Napoli e de' notai di Amalfi. È esso grande, angoloso, spezzato ne' suoi tratti, a linee quasi rette, con poche curve, irregolare, scarso di nessi, ma con niuna distinzione fra le parole. Alcune lettere sono affatto di altra forma, altre sono simili a quelle del carattere napolitano ed amalfitano. Fra le prime è notevole l'*e*, la *p* e la *q*, che sono così delineate:

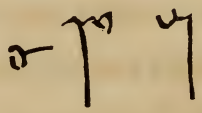

(2) Saggio 11°.

Altre lettere, come l'*a*, la *r*, la *s*, la *t*, sebbene quasi simili a quelle degli altri due caratteri, pure offrono all'occhio un aspetto diverso, perchè i loro tratti sono gravi e spezzati (1).

CAPITOLO III.

Carattere normanno, svevo, angioino ed aragonese.

I normanni non ci recarono il loro carattere dal ducato di Normandia, come ha creduto il Pelliccia. La controversia è inutile in una quistione di fatto. La scrittura co' normanni non fece che un progresso, avvicinandosi alla latina. Diviene nel loro tempo più netta e minuta, non solo presso noi, ma anche nella Francia. Le lettere sono più eguali e simmetriche, le aste sono con leggiera curvatura inclinate a destra, e si veggono banditi gli strani ed inutili tratti del carattere longobardo. Pochissimi sono i nessi, e rara è la congiunzione fra le parole. Cominciano invece a rendersi più frequenti le abbreviazioni. Alcune lettere prendono la forma, detta poi go-

(1) Saggio 12°.

tica, che fin d'allora cominciava a penetrare lentamente nella scrittura, e che non ha più lasciata ne' secoli seguenti.

Può notarsi la forma dell' *a*, *d*, *g*, *h*, *r*, *s*, ch'è come segue (1).

Sotto gli ultimi re normanni divenne questo carattere più semplice e stretto, le aste lasciarono la loro eccessiva lunghezza, e la *e* prese questa forma , che ha sempre conservata sotto gli angioini.

Ne' diplomi è esso più breve e netto che nei documenti privati, come del resto si osserva in tutte le epoche. Però se il corsivo generalmente non si trova più nei documenti al secolo XI, come osservano i paleografi, noi possiamo a questo fatto citare una eccezione in Napoli, Amalfi e Gaeta, ov' ebbe più lunga vita.

Il carattere già in uso sotto la dominazione de' re normanni conserva i suoi tratti essenziali sotto la dinastia degli svevi. Muta però la sua

---

(1) Saggio 13°.

fisonomia, ed a prima vista pare diverso. Ciò nasce, perchè oltre di esser divenuto più minuto e stretto, le aste hanno gli apici torti, e le lettere offrono allo sguardo una eguaglianza e nettezza uniforme. Le abbreviazioni, anche più frequenti, ne rendono più difficile la lettura (1).

Sotto la dinastia angioina diventa esso non solo più minuto, ma anche più celere ed abbreviato (2).

Nel regno di Ladislao e di Giovanna II diviene sempre più stretto , sicchè quasi niuno spazio è fra le lettere. Le abbreviazioni, anche più aumentate in questo tempo, lo rendono assai difficile a leggersi. Possiamo dire in generale, che le curve sono più usate sotto gli angioini, e le rette sotto i normanni. Questa ultima forma del carattere angioino ha senza dubbio la impronta gotica, divenuta dominante nel secolo XIII in tutta l' Europa (3).

Non dobbiamo anche omettere di avvertire, che in questo periodo, come negli altri antecedenti, la scrittura di cancelleria è più netta e bella, che quella delle curie giudiziarie e notarili. La verità

(1) Saggio 14°.

(2) Saggio 15°.

(3) Saggio 16°.

di questa osservazione, già riconosciuta da tutti i paleografi, ha una nuova conferma nelle scritture delle province napolitane.

Più guasta, ligata ed abbreviata diviene la stessa forma di scrivere sotto la dinastia aragonese e nel tempo del viceregno (1). Per questa sua celerità ed irregolarità di tratti può dirsi in questa epoca, gotica corsiva.

CAPITOLO IV.

Documenti cartacei delle province napolitane.

I documenti cartacei, che si conservano nell'archivio di Napoli, sono moltissimi, se si paragonano a' pochi, che sono in altre province di Italia; nè è da farne meraviglia, perchè questa parte meridionale di essa ebbe assai frequente commercio con l' Oriente e con la Grecia, ove primamente è nata questa carta. Era presso noi comune la carta bambagina fin dal tempo degli svevi, come dimostra la costituzione di Federico II. *Consuetudinem quam olim de instr. confic. tit. 79.* Vietò con essa Federico di scriversi più

(1) Saggio 17°.

oltre gl' istrumenti su tale carta, perchè fragile e meno duratura della pergamena. Ciò non pertanto ne rimase l'uso nelle curie e nelle cancellerie, e n' è pruova il registro di Federico II che si conserva nell' archivio di Napoli. La carta su cui è scritto dovè senza dubbio esser composta con la bambagia greggia, e non con gli stracci del cotone. Prima che questo volume fosse ligato, si scorgeva ciò chiaramente da' lembi di qualche foglio, in cui appariva la bambagia sfioccata, quale si ricava dal suo bozzolo. Sarebbe stato utile conservarsi questo segno nella studiata ed artistica ligatura, fatta son pochi anni, di quel prezioso avanzo della cancelleria sveva. Molti atti in carta bambagina sono nel nostro archivio tra quelli di natura finanziera, detti *Arche*, de' tempi angioini; anzi la scrittura de' *Fascicoli* di quel tempo è tutta in questa carta.

Il Pelliccia ha riconosciuto fra i documenti chiamati *Arche* qualcuno dell'anno 1320 in carta di lino, e ne indica anche la marca della fabbrica. È difficile provare la verità della sua asserzione, perchè la voluminosa scrittura in gran parte non ha data, nè è perciò disposta per ordine cronologico. Del resto, anche rinvenuto il foglio indicato

dal Pelliccia, dovrebbe sottoporsi all'analisi scientifica, che egli non fece.

Potrebbe quel foglio esser composto di stracci di lino misto a cotone, e forse anche essere interamente di lino, poichè fin dallo scorcio del secolo XIII esistevano in Italia, e specialmente in Fabriano, le prime fabbriche di carta di lino. Poteva quindi questa carta essere a noi portata da quelle prime fabbriche italiane, o anche esserne qui in quel tempo alcuna, di cui però non abbiamo veruna notizia.

CAPITOLO V.

Della lingua e dello stile de' cancellieri e de' notai nelle province napolitane.

Il Muratori, e dopo lui tutti i paleografi, hanno notato che la lingua in cui sono scritti i diplomi non è così barbara, come ne' documenti notarili, e che lo stile non è in quelli così scorretto ed involuto come in questi. I nostri diplomi sono scritti non solo con carattere migliore, ma con lingua e stile più corretto, e ciò in tutti i tempi. Gli ufficiali delle cancellerie nostre, se non forniti di molte lettere, non dovevano essere assolutamente in-

colti. Il loro latino non è certo puro; è anche scorretto; non sempre sono in esso osservate le regole grammaticali; spesso lo stile de' cancellieri o notai aulici è intralciato e confuso; ma tutto questo è in grado molto maggiore ne' documenti notarili, e più ancora ne' curialeschi, massime dal X al XII secolo. Il difetto di accordo de' casi e de' tempi è così frequente nelle carte de' notai, anche del XII secolo, che con ragione si è dubitato, se la lingua in cui essi scrivevano sia stata quella stessa che parlavano. Il Mabillon ed altri scrittori del secolo passato hanno ciò spiegato, dicendo gli antichi notai ignorantissimi della lingua che usavano e privi di ogni coltura. Il Fumagalli fa di essi la difesa, e crede trovare la ragione de' loro barbarismi e del guasto stile nella necessità, che avevano di scrivere come si parlava, per essere intesi. Ma era quella la lingua ch' essi e gli altri parlavano? In quale lingua vivente, per grande che sia l' ignoranza di chi la parla, si commettono quegli errori ne' tempi e ne' casi che leggiamo nelle loro scritture? Possiamo poi affermare che gli antichi linguaggi de' vari popoli d'Italia si spensero integralmente con la conquista romana? Le colonie romane stan-

ziate per ogni dove; l' obbligo di usare il latino negli atti pubblici; il nome e la potenza romana, ci romanizzò senza dubbio, e fece sì che molti vocaboli, certo i più comuni, entrarono negli antichi linguaggi de' popoli d'Italia. Ma poteva tutto ciò annientarli, anche dopo molti secoli? Il fatto ci dimostra il contrario, senz'aver bisogno di citare Varrone, che ciò riconobbe fin dal suo tempo, e gli ultimi studi linguistici l' han confermato (1).

Anche oggi, dopo che sulla rovina del latino e delle lingue preesistenti, è nato l' italiano, molti vocaboli noi conserviamo che non sono nè di origine latina, nè teutonica, e non pochi di essi s'incontrano ancora nelle scritture de' primi secoli del medio evo. Ne' dialetti di Napoli e di Venezia molte parole sono di origine apertamente greca, e tracce di osco e di sabino sono ancora in altri dialetti. Quindi senz' allungarci in una quistione tanto discussa, possiamo conchiudere, che della barbarie dello stile e della lingua de' notai del medio evo non fu solo causa la ignoranza in cui quelli vissero, la quale veramente fu tanta, che

---

(1) V. Max Muller: *Letture sopra la Scienza del linguaggio,* tradotte dal Nerucci, pag. 195.

anche i migliori scrittori e gli atti pubblici e le leggi non ne furono immuni; ma anche la stessa lingua che usarono.

Dobbiamo persuaderci che quei notai non istudiavano il latino, e che la lingua da essi parlata non era assolutamente la latina, come alcuni han preteso, ma una miscela dell'antica, fusa già con quella de' romani, e più tardi con non poca parte dello stesso barbaro linguaggio nordico de' conquistatori, su cui già spuntava il dialetto neolatino. Infatti da questo rimescolamento sorse poi presso noi l'italiano, e le altre lingue sorelle presso le nazioni a noi vicine.

I notai, educati alla loro professione da altri notai, imparavano il latino non sulla grammatica ed i classici, ma copiando gli antichi formolari, *ingrossando*, come dicevano, le scritture. Se con l'esercizio della compilazione de' loro atti apprendevano le disposizioni delle leggi romane e longobarde, ed i curiali di Napoli le nostre consuedini, certo non conoscevano perciò il latino, più che la gente del nostro volgo conosce oggi l'italiano. Or in quali errori delle desinenze e de' tempi essa non cade quando scrive l'italiano, che crede sapere, perchè appena ha imparato a formare le

lettere, e lo intende più o meno se parlato da altri? Crediamo dunque, che non per sola ignoranza usarono i notai del medio evo quello stile e quella lingua ne' loro atti, che spesso è molto più difficile ad interpetrarsi de' loro caratteri, ma per la necessità che avevano di scrivere in una lingua, che se tutti più o meno intendevano, non era, come dicesi, vivente. La chiarezza poi dello stile e l'ordine delle idee non si acquista, che con la coltura e co' buoni esempi, che non potevano avere quei poveri notai. Il trivio ed il quatrivio era allora riserbato a pochi privilegiati, che avevano agio e modo di studiare, e mente a ciò disposta.

Infatti le formole notarili sono assai più intelligibili della parte degl'istrumenti, che il notaio scriveva secondo i casi, e richiedeva perciò l'arte di coordinare e subordinare i concetti. Questa non avendo i notai, dubitano di avere espresso con chiarezza ciò che intendono, e ripetono di continuo le medesime idee, il che le rende più ingarbugliate. Questo modo di scrivere prolisso e confuso si è continuato nello stile notarile fino al principio di questo secolo, quando con le nuove leggi e co' nuovi governi sono cadute molte antiche tradizioni.

PARTE II.

FORMOLE INIZIALI DE' DIPLOMI

CAPITOLO I.

Della invocazione ed altre formole iniziali.

I diplomi de' re longobardi non cominciano con la invocazione divina esplicita, come dicono i diplomatisti, ma con la implicita, cioè con un segno poco intelligibile delle lettere iniziali di essa. Però quelli de' nostri principi longobardi e le molte carte di quel periodo, che sono nell'archivio di Napoli, dal IX secolo in poi, hanno tutte, oltre di una croce, la invocazione esplicita, già comune in Europa dall'epoca di Carlo Magno.

Il primo documento di questo archivio, che sebbene apocrifo, appartiene pel contenuto, come sopra abbiamo detto, al principio o alla metà del secolo VIII, ha questa invocazione: *In nomine dei salvatoris nostri Ihesu Christi.* I documenti che seguono, sì diplomi che atti notarili, talvolta l'han-

no più breve: *In nomine domini,* e tal altra: *In nomine domini Ihesu Christi dei eterni.* Qualcuna dell'XI secolo presenta anche la breve formola: *In dei nomine.* Ne' diplomi de' principi di Salerno la formola comune della invocazione è: *In nomine domini Dei salvatoris Ihesu Christi.* (1) Sono però a queste regole alcune eccezioni. Un diploma di Sansguala, signore di Planisi, dell'anno 1008, comincia con un segno di croce senza invocazione esplicita; ed un altro del principe di Capua Pandolfo dell'anno 979, col nome del principe, cui segue l'anno della incarnazione: *Nos paldolfus* etc. (2) e qui si nota pure l'uso del pronome *nos* col nome del principe in un diploma anteriore al mille. Manca eziandio la invocazione esplicita in molti diplomi solenni de' principi di Capua, e specialmente di Riccardo II e di suo figlio Roberto de' secoli XI e XII. In qualche diploma la invocazione è messa dopo una sentenza morale come in uno di Riccardo che si dice conte de' Franchi, dell'anno 1054, in cui una sentenza della scrittura

---

(1) V. *Codex Cavensis.* Tomo 1° 1873-75.

(2) V. *Monumenta Regii Neapol. Archivi,* Vol. 1. p. 2 fol. 275.

precede la invocazione di Dio e della Trinità (1). Dopo il secolo XII è comune la formola: *In nomine patris et filii et spiritus sancti*. Non raramente è anche usata l'altra: *In nomine patris et individue Trinitatis* sin dall' XI secolo in poi, massime da' conti e duchi normanni.

Ne' diplomi prima della enunciazione de' titoli di re, principe o duca si è spesso adoperata la formola di *gratia Dei*, o altra simile, che nel medio evo accennava a riconoscenza della onnipotenza divina; ma ne' secoli a noi vicini, prima in Francia, e poi nel resto di Europa, le si è dato un significato d'indipendenza del potere sovrano. Ne' diplomi del secolo X di Landenolfo IV principe di Capua, questa formola è: *divina ordinante providentia*. In quelli de' secoli XI e XII di Riccardo I e II, di Giordano e di Roberto I si trova l'altra di *dei gratia*, *o divina ordinante clementia*, ed in taluni di dinasti inferiori: *divina misericordia*.

In alcuni diplomi de' primi duchi normanni e de' principi di Capua, troviamo anche: *divina favente*, o *ordinante clementia; dei nutu*, o altra simile formola.

---

(1) V. *Monumenta* etc. Vol. 5.

CAPITOLO II.

Titoli de' principi longobardi e normanni.

I re longobardi, che non ebbero diretto dominio sulle province meridionali d'Italia, usarono darsi gli epiteti di *summus* , *excellentissimus*, o *vir excellentissimus rex*.

I nostri principi si dettero quello di *dux longobardorum gentis*, e di *princeps*, da Arigiso in poi, con l'epiteto di *gloriosus* o *gloriosissimus*. Pandolfo in un diploma del 979 si dice *longobardorum gentis princeps et marchio*.

Il principe di Salerno Guaimario IV , avendo conquistato Sorrento con l' aiuto de' normanni, diè quella città a suo fratello Guido, e tenne per se il titolo di duca di Sorrento e di Amalfi, la quale ultima città unì al suo principato. Vago, com' era questo principe, ed ambizioso di titoli, prese anche quello di duca di Puglia e di Calabria. Infatti in un documento notarile del 1046 è notato l'anno del principato di lui e di suo figlio Gisulfo di Salerno, Capua, Amalfi e Sorrento, e quello del loro dominio di Puglia e di Calabria.

Guglielmo Braccio di Ferro, figliuolo di Tancredi di Altavilla, conquistata la Puglia, ebbe da' suoi normanni, riuniti nella città di Mileto nel 1043, il titolo di conte di Puglia, che trasmise a' suoi fratelli Drogone ed Unfredo. Di costui, che morì nel 1057, fu erede il fratello Roberto Guiscardo. Questi, dopo la conquista della Calabria, si fè nella città di Reggio nel 1058 proclamare da' suoi normanni duca di Puglia e di Calabria, il quale titolo gli fu confermato l'anno seguente dal pontefice Nicola II. Poco dopo, avendo con suo fratello Ruggiero scacciati i saraceni dalla Sicilia, investì costui di quell'isola, col titolo di conte di Sicilia, e ritenne per se la metà di Palermo, di Valle di Demona e di Messina. Si disse quindi Roberto Guiscardo per quattro anni conte di Puglia e di Calabria, duca di quelle province per dodici, e per quattordici duca di Puglia, Calabria e Sicilia, e signore di Palermo.

Il figlio di Roberto Guiscardo, Ruggiero, soprannominato Bursa, che gli successe nel 1085, e Guglielmo suo figliuolo e successore nell'anno 1111, presero il titolo di duchi di Puglia e di Calabria. Ruggiero poi, fratello di Roberto, detto il gran conte, si diè ne' suoi diplomi il titolo di

comes Calabrie et Sicilie, ed in alcuni si disse anche *comes comitum.*

A questo Ruggiero, conte di Calabria e Sicilia, successe suo figlio, di nome anche Ruggiero, nel 1101. Questo secondo Ruggiero, per la morte avvenuta nel 1127 del duca di Puglia e di Calabria Guglielmo, figliuolo del suo cugino Ruggiero Bursa, aggiunse alla Sicilia ed alla parte di Calabria, che possedeva, anche il ducato di Puglia e Calabria. Prese quindi il titolo di re nel 1130; e nel 1135, dopo aver tolto a Roberto il principato di Capua, unì al titolo di *rex Sicilie* quelli di *ducatus Apulie et principatus Capue.* A questi titoli aggiunse talvolta l'altro di re d'Italia, dicendosi *Sicilie et Italie rex*, con l'aggiunta di *divina clementia.* A quei tempi, come avverte il Pellegrino, s'intendeva per Italia solo l'Apulia, e talvolta anche la sola parte d'Italia cistiberina.

Ruggiero si disse talora non solo re d'Italia, ma anche duca di Puglia, mentre s'intendeva in quel tempo lo stesso per Italia e Puglia.

A questi, che significavano la sua signoria, unì talvolta anche altri titoli per fasto, come quelli di *Christianorum adiutor et clypeus*, al-

ludendo forse alla difesa, che spesso i normanni prestarono a' pontefici. In alcuni diplomi si dice: *Rogerius in Christo Deo, pius, potens, o fidelis et fortis rex Italie, dux Apulie et princeps Capue.*

I titoli de' successori di Ruggiero non furono meno incostanti e vari, poichè, sebbene avesse questi col grande suo valore stabilita la monarchia, e riunite le sue province, pure fu essa agitata da continue guerre in tutto il tempo di sua vita, e non poco anche in quella di coloro che gli successero.

I titoli però, che generalmente presero ne' diplomi i due Guglielmi e Tancredi, successori di Ruggiero, furono gli stessi; quelli, cioè, di re di Sicilia, del ducato di Puglia e del principato di Capua.

CAPITOLO III.

Titoli de' re svevi.

Arrigo VI nel 1194 al titolo d'imperatore aggiunse quello di re di Sicilia. La moglie di lui Costanza in alcuni suoi diplomi si dice solo imperatrice de' romani ed augusta: *Costantia dei*

gratia Romanorum imperatrix semper augusta; in altri aggiunge: *una cum carissimo filio suo Friderico II rege Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue.*

I titoli di Federico furono vari, ed acquistati in diversi tempi. Nei primi anni del suo regno prese quelli di re di Sicilia, del ducato di Puglia e del principato di Capua. Si disse poi re dei romani nel 1212, ed imperatore nel 1220. Pel suo matrimonio con Iole, figliuola di Giovanni di Brenna, re di Gerusalemme, assunse nel 1225 l'altro titolo di re di Gerusalemme. Questi furono pure i titoli di Corrado suo figlio.

Manfredi, come balio di Corradino, usò questa formola ne'suoi diplomi: *Manfridus, divi augusti imperatoris Fridericifilius Dei et sui gratia Princeps Tarentinus in Italia, et specialiter in regno Sicilie Illustris regis Corradi Balius.* Nel 1258, proclamato re, e presa la corona, assunse i titoli medesimi de' re svevi, meno quello di re di Gerusalemme.

CAPITOLO IV.

Titoli dei re angioini.

Carlo, conte di Angiò e di Provenza, fu creato dal pontefice Urbano IV senatore di Roma nel 1264. Ebbe la investitura del regno delle due Sicilie dalla corte di Roma a' 4 novembre del 1265, e fu coronato da Clemente IV nel 1266. Però la sua cancelleria, i notai ed i nostri curiali non dànno principio al suo regno che dal 1265.

I primi suoi titoli furono questi: *Carolus dei gratia, rex Sicilie ducatus Apulie et principatus Capue, Alme urbis senator, Andegavie, Provincie et Forcalquerii comes.* Aggiunse talora in primo luogo quello di *Filius regis Francie.*

In alcuni suoi diplomi posteriori, al titolo di *Forcalquerii* è unito quello di *Tornodorii comes.* A' titoli antichi de' re delle Sicilie congiunse quelli dei paesi, che possedeva nella Provenza, e l'altro di senatore di Roma.

Da una lettera di Carlo al senato romano, in data del 1272, si rileva ch' egli esercitò l'ufficio di senatore di Roma, mediante un suo vicario,

assistito da un maresciallo. Sappiamo poi dal Muratori, che a quei tempi il senato romano godeva sì grande autorità, che aveva fino il dritto di coniare la moneta; ed infatti i numismatici riportano le monete da esso coniate.

Oltre questa dignitá di senatore, ebbe anche Carlo quella di vicario generale del romano impero nella Toscana, conferitagli pure dai pontefici, cui era tanto ligio; ed esercitò questo uffizio similmente per suoi vicari. Ed ecco l'altro suo titolo *di vicarius romani imperii in Tuscia.*

In alcuni diplomi si dice anche re di Albania. Infatti l' istoria ci narra, che ebbe il dominio di quel regno e di altre città della Grecia, che di loro volontà a lui si sottomisero, e che tenne anche colà suoi vicari.

Il titolo di re di Gerusalemme, che prese più tardi nel 1277, è notato separatamente da quelli degli altri suoi stati. Egli lo preferì tanto a tutti gli altri suoi titoli, che sul carlino da lui coniato pose lo stemma del regno di Gerusalemme. Conosciamo poi dall'istoria che non ereditò questo titolo dagli svevi, ma lo acquistò da Maria di Antiochia, per cessione fattagli da costei dei suoi diritti su quel regno.

Gli successe nel 1285 suo figlio Carlo, il quale, perchè trovavasi prigioniero del re di Sicilia quando morì il padre, fu suo vicario generale il primo dei suoi figli, anche Carlo. La formola, che usò costui ne' suoi diplomi fu questa: *Carolus primogenitus Illustris Jerusalem et Sicilie regis, Princeps Salernitanus, et honoris montis S. Angeli dominus, ac in regno Sicilie vicarius generalis.*

Liberato Carlo II dalla sua prigionia nel novembre del 1288, usò gli stessi titoli del padre, e dippiù quello di principe di Acaia, innanzi agli altri di conte di Angiò, di Provenza e di Forcalquier. Non ritenne però questo titolo di principe di Acaia che poco tempo, perchè concesse quel principato nel 1290 ad Isabella figlia di Guglielmo principe di Acaia, quando costei si maritò a Florenzo de Ainonia. Più tardi, ritornato a lui, per non avere Isabella osservate le condizioni della concessione, lo diè di nuovo nel 1304 a suo figlio Filippo, principe di Taranto. In alcuni diplomi Carlo II unì ai titoli già detti, l'altro di Conte di Piemonte, finchè non concesse quel contado ai suoi figliuoli. Il Muratori ne' suoi annali riferisce, che si sottomisero a Carlo I fin dal

1259 la città di Alba, e le terre di Cunio, Monte Vico, Piano e Cherasco, e che nella sua guerra con Pavia, Asti ed il Marchese di Monferrato, perdè buona parte del Piemonte, e non conservò di esso che poche città (1).

Il successore di Carlo II Roberto ritenne gli stessi titoli del padre, e sempre quello di conte di Piemonte, non avendo mai separato questo dagli altri suoi stati.

Più tardi, nel 1311 aggiunse agli antichi titoli un' altro conferitogli dal pontefice, quello di conte della provincia di Romagna e di Bertinoro, piccola città nella stessa provincia, dicendosi; *comes Provincie et comitatus Britonorii per sedem apostolicam constitutus*. Da altri documenti appare ancora, che nel 1329 sostituì a quest'ultimo titolo l'altro di *Alme urbis senator per Romanam Ecclesiam constitutus*.

Giovanna I usò gli stessi titoli di suo avo Roberto, meno quelli conferiti a costui dai pontefici. Dopo il suo matrimonio segreto con Luigi di Taranto nel 1347, quando nel 1352 furono insieme coronati da Clemente IV, unì il suo nome

---

(1) Muratori *Annali* anni 1259 e 1274.

a quello di suo marito, ed i diplomi cominciano, con questa formola: *Ludovicus et Ioanna rex et regina Jerusalem et Sicilie ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comites.*

I titoli di Carlo III non furono diversi da quelli de' suoi predecessori, ma molti ne aggiunse suo figlio Ladislao pe' diritti che vantava sul regno di Ungheria. Si disse costui: *Hungarie Croacie Rame Servie Galicie Lodomerie Comanie Bulgarieque rex.* Più tardi a questi unì gli altri di *Provincie Forcalquerii et Pedemontis comes.* Però in alcuni diplomi si dà i semplici titoli di *Jerusalem et Sicilie rex.*

Quelli di sua madre Margherita furono i seguenti: *Jerusalem Sicilie Dalmacie Croacie Rame Servie Galicie Ladomerie Comanie Bulgarieque regina , nec non ducissa Duracii regni Albanie et honoris montis sancti angeli domina, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis Albe et Gravine comitissa.*

I titoli di Giovanna II furono gli stessi di quelli di suo fratello Ladislao. Quando sposò Giacomo della Marca nel 1362, unì il nome suo a quello del marito, e la formola da essi usata fu questa:

Iacovus et Ioanna secunda dei gratia Hungarie Ierusalem Sicilie Dalmacie Croacie Rame Servie Gallicie Ludomerie Comanie Bulgarieque rex et regina, marchie castrensis Provincie et Forcalquerii comites.

Alfonso I di Aragona, perchè unì al regno di Sicilia, che già possedeva, quello di Napoli, si disse il primo *Sicilie citra et ultra farum rex.* I suoi diplomi cominciano in questa forma: *Alfonsus dei gratia Aragonum Sicilie citra et ultra farum Valentie Hierusalem Hungarie Maioricarum Sardinie et Corsice rex, dux Neopatrie, ac etiam comes Rossilionis et Ceritanie.* In alcuni di essi si dice anche *dux Athenarum et Neopatrie.*

Suo figlio Ferdinando I non avendo posseduto altro che le province di Napoli, i suoi titoli furono solo di re di Sicilia, di Gerusalemme e di Ungheria. Questi due ultimi si appartenevano già alla corona di Napoli, come abbiamo veduto.

I titoli di Carlo VIII nel breve suo regno furono di *Francorum Sicilie et Hierusalem rex.*

Questi furono pure i titoli degli altri re aragonesi e di Ferdinando il Cattolico, che loro successe, il quale però aggiunse a quelli del regno di Napoli gli altri dei vari suoi regni.

CAPITOLO V.

Titoli dei duchi di Napoli, di Amalfi e Gaeta, e degli ecclesiastici.

I duchi di Napoli, come rileviamo da' loro diplomi, si dissero non solo duchi, ma anche consoli. La formola con cui cominciano i loro diplomi è: *Nos in dei nomine eminentissimus consul et dux*. Aggiunsero quasi sempre il titolo di *magister militum*, perchè avevano il comando delle milizie. Si dissero anche antipati protosebasti, imperiali spatari o protospatari, se avevano ricevuto questi titoli di onore dagl'imperatori di Oriente. Quelli di Amalfi si dettero solo il titolo di duchi, ed i duchi di Gaeta si chiamarono ipati con vocabolo greco.

Finalmente i titoli de'nostri ecclesiastici non sono stati diversi dagli usati altrove. A' nostri arcivescovi si son dati quelli di *sanctissimi et reverendissimi archiepiscopi sancte neapolitane ecclesie*, o semplicemente sono stati chiamati: *Domini venerabiles neapolitani archiepiscopi*,

e ne' tempi più antichi anche *dompni sanctissimi episcopi*. Gli abbati sono stati detti *igumeni venerabiles*, o *domini Abbates monasterii*.

CAPITOLO VI.

Formole anteriori alla data nei diplomi.

Spesso nei diplomi la nota cronologica è preceduta dalla parola *actum* o *datum;* o una nota cronica è preceduta dalla parola *actum*, ed un altra, o quella topica, dalla parola *datum*.

Questo sistema è stato seguito dalle cancellerie degl' imperatori e da quella de' pontefici,

I diplomatisti hanno ciò spiegato dicendo, che *actum*, indica il tempo in cui il diploma è stato scritto, e *factum*, quello in cui è stato spedito, o il luogo in cui si è fatta la spedizione.

Quanto alle nostre cancellerie osserviamo, che generalmente la formola *actum* denota un tempo diverso da quello indicato con l'altra *datum*.

Il metodo costante di esse è stato il seguente: Colui, che chiedeva alcuna cosa per grazia o giustizia dal principe, presentava il suo memoriale o libello. Il cancelliere lo porgeva al principe, e questi in fine di esso scriveva la sua sovrana

determinazione con la formola *actum*. La cancelleria allorchè spediva questo atto vi apponeva l' altra formola *datum*, con cui indicava propriamente, non il tempo in cui l'atto fu deliberato dal principe, ma quello in cui fu compiuto con le sue formole. Quindi è, che ne' diplomi non sempre troviamo queste due note, ma per lo più solo quella del *datum*.

Ed infatti, fin dalla più remota antichità, il sovrano è stato solito di segnare il libello. Il Maffei ha ciò trovato in un diploma del principio dell'impero, in cui è scritto, che il sovrano consentiva alla grazia, che gli si era chiesta.

È ciò che noi diciamo confermato anche da Marino Freccia, il quale nella sua opera *de Subfeudis* dice: *Communis est stylus in toto orbe ex regiis cancellariis gratiam fieri, et deinceps post signaturam seu gratiam concessam expediri privilegium sub data dictae gratiae concessae.* (1)

Di quì è chiaro, che la data della concessione della grazia poteva esser lontana di un anno o più dal tempo in cui era scritto l'atto, senza punto nuocere alla maggiore antichità di esso.

---

(1) Marinus Freccia: *De subfeudis*, n° 66 fol. 86.

Una seconda pruova n' è data da un processo della regia camera della Sommaria del 1570, compilato presso il segretario di Federico di Aragona, il Pisanello. In esso si legge così: *questa era la pratica et lo stile de la cancelleria, che sempre se pigliava la data de lo memoriale che se spacciava, et quella data se poneva in le lettere et altre provvisioni et privilegi, benchè per alcuni di se facessero dopo la data de lo memoriale.*

Segue da ciò, che la formola del *datum* indica il tempo in cui si compiva l' atto, non il giorno in cui si scriveva, nè quello della sottoscrizione, o della consegna di esso. Che queste due formole denotino diversi adempimenti di cancelleria, si scorge da molti diplomi riportati ne' registri della cancelleria angioina. In fine di essi è detto spesso: *actum Neapoli presentibus etc. et datum ibidem per etc.* (1)

Conchiudiamo dunque che il *datum* corrispondeva all' *actum*, e talvolta indicava lo stesso tempo: che il *datare* denotava propriamente compire l' atto, e che quando alle parole *actum*

---

(1) *Reg. Ang.* 31 L. A. f. 39 e 40, ed altrove.

e *datum* sono unite due note croniche diverse, l'effetto civile del diploma cominciava dalla nota dell' *actum*, e non da quella del *datum*.

La formola *datum* nell' epoca seguente agli angioini , ed anche talvolta durante il loro regno, fu mutata nell'altra *concordat cum originali*, con la quale si dichiarava dal cancelliere, che l' atto compiuto con le sue formole, e rilasciato allo interessato, era simile alla bozza o all'esempio, che rimaneva per memoria ne' registri della cancelleria.

Finalmente spesso all' *actum* ed al *datum* si uniscono due date topiche diverse, ed una sola cronologica. Ciò vuol dire, che la data apposta all' atto è quella dell' *actum*, ossia della concessione sovrana.

Può dedursi di quì la regola diplomatica, che un diploma è falso, se può dimostrarsi, che il sovrano non era presente, quando il cancelliere segnava l' *actum*, non il *datum*.

Si noti pure che la formola del *datum* si trova spesso con la sigla D. cui talvolta hanno aggiunte altre due A. e D. che indicano *datum ad diem*.

CAPITOLO VII.

Ere cronologiche.

—

1°. Principi diversi dell' anno

Fin da' tempi più remoti è stato costume cominciarsi l'anno dal mese di marzo, poichè si è creduto che appunto nella primavera fosse cominciata la esistenza del mondo. Il primo giorno dell'anno era il 21 marzo, ch'è quello dello equinozio della primavera. Piacque poi a' cristiani stabilirlo al 25 di questo mese, per ricordare il giorno della incarnazione di nostro Signore. Questo sistema fu usato nel medio evo nelle nostre province. Però in quel tempo si diè in esse anche principio all'anno col primo marzo, come ha avvertito il di Meo (1).

Si è poi anche tenuto un doppio punto di partenza di principio dell'anno. Si è cominciato col 25 marzo seguente al gennaio, posticipando di tre

(1) *Apparato cron.* p. 3.

mesi meno sette giorni l' anno comune ; o col marzo antecedente al gennaio, anticipandolo di nove mesi e sette giorni. Nel primo caso l'anno si è detto fiorentino, nel secondo pisano. Questo ultimo è stato molto usato in tutto l'antico regno di Napoli fino alla metà del XII secolo, eccetto in Napoli , Amalfi , Gaeta , e gran parte della Puglia e della Calabria, ove l'anno aveva principio col primo settembre.

Anche dopo l'XI secolo, quando ne' documenti s' introdusse l' anno di Cristo, i notai continuarono a non dichiarare quale computo cronologico seguissero , lasciando che s' intendesse il principio dell'anno o da quello del regno de' principi, o da qualche fatto storico accennato nell' atto.

Oltre questi sistemi, nel principato di Benevento e di Capua dal secolo X in poi si è usato anche cominciare l' anno dal primo gennaio. La cancelleria de' re normanni notava l'anno così detto *a nativitate*, intendendo cominciarlo non dal 25 dicembre, ma dal primo gennaio; e nel regno de' re angioini, intendevano i notai con l'anno stesso *ab incarnatione*, il comune, che ha principio al primo gennaio.

È necessario anche avvertire, che con l'anno della incarnazione non si denota solo l'anno pisano, ma talvolta anche il fiorentino, e quello che comincia al primo gennaio, o al primo settembre.

Le cronache di Erchemperto, dell'Ostiense, ed altre seguono il pisano, ch'è stato comune non solo in questa parte meridionale d'Italia, ma quasi in tutta Europa, e fu adottato generalmente dagli scrittori, da' cancellieri e da' notai. Qualche volta però si è dato ad esso principio non col 25, ma col primo marzo, come già si è detto.

L'anno fiorentino, che comincia col marzo seguente al gennaio, varia di un anno o poco meno dal pisano, ed è stato anche in uso nel principato di Salerno prima, e dopo de' normanni. Esso è seguito ancora da altri cronisti, e specialmente da Falcone di Benevento. Ne' ducati di Napoli, Gaeta, Amalfi, e nella Puglia e Calabria soggetta a' Greci, non è stato usato che il sistema greco, con cui cominciavasi l'anno al primo settembre, precedente il gennaio.

Romualdo Salernitano, Giovanni Diacono, Lupo Protospata, ed altri cronisti scrissero con questo metodo le loro cronache.

Qualcuno, come Goffredo Malatesta, ha anche cominciato l' anno col settembre seguente, ma questo sistema non si trova adottato nelle carte delle province napolitane.

Nel tempo del viceregno, con una prammatica emanata nel 1612 dal conte di Lemos (1), furono banditi i diversi princìpi dell' anno, e fu stabilito l'anno romano, col principio al 25 dicembre. Però, anche dopo questa prammatica, i notai continuarono ne' loro sistemi arbitrari, finchè nello stesso secolo XVII non s' introdusse col fatto, e comunemente l'anno romano.

2°. Epoche del regno ed impero

Le epoche del regno o impero de' principi sono diverse pel principio dell' anno adoperato, ed anche pe' vari cominciamenti del loro regno.

L' uso di notarsi gli anni del regno del sovrano nelle carte, che spediscono le loro curie, è antichissimo. Tucidide narra che nella confederazione tra i Lacedemoni e Dario si notarono gli anni del regno di Dario (2). S'incideva anche

---

(1) Tomo I. tit. *de commiss. et exequtorib.*

(2) Thucididis: Lib. 8 Cap. 58.

l'anno del regno sulle medaglie e monete più antiche. Quest'uso si estese ancora a' diplomi, e fu prima adottato dalla cancelleria dell'impero greco, come si rileva da un diploma dell'imperatore Giustiniano, dato: *die X Kalendas Junii Constantinopolitani imperii imperatoris nostri Justiniani anno XIV*, che risponde all'anno 550, e da qualche altro diploma di Tiberio e di Eraclio.

I longobardi conservarono presso noi questo antico costume, che fu seguito anche dagl'imperatori di occidente, massime dal secolo IX in poi. Ottone I fu di quegl'imperatori il primo, che notò ne' suoi diplomi l'anno del regno germanico e del suo impero.

Sono però discordi i paleografi sul principio da cui partono gli anni del regno, come si legge nel nuovo Trattato de' Maurini.

Di quì nasce, che sovente non sono essi di accordo sulle date de' diplomi. Ma vuolsi considerare, che due sono le epoche principali del computo degli anni del regno o impero: la prima è quella del regno o impero degli stessi principi, e la seconda, dell'associazione ad esso de' loro eredi. In alcuni diplomi però ne troviamo anche una

terza, ch'è quella degli anni del regno del successore, col principio dalla morte del suo antecessore; e finalmente in altri si trova una quarta epoca, che muove dalla consecrazione o coronazione del nuovo principe. Non sempre poi le cancellerie sono state costanti in notare gli anni dell'impero o del regno, perchè sono spesso partite da questi diversi princìpî. Non usarono nello stesso tempo sistemi diversi, ma talvolta ne lasciarono uno, e ne adottarono un altro. Dippiù, quando il tempo della coronazione del sovrano era di pochi mesi o giorni lontano dallo stesso anno del regno, la cancelleria, notando l'anno della coronazione, intendeva numerare quello dell' assunzione al trono.

Gl' imperatori, i longobardi, e i normanni hanno anche calcolato l'anno dell'assunzione al trono per intiero, benchè avesse avuto principio negli ultimi mesi di esso, sicchè il gennaio seguente è sempre il secondo anno dell' impero o del regno.

Risulta da queste osservazioni, che per stabilirsi l' anno del regno in un diploma, è mestieri leggere tutte le carte vicine all'epoca dei diplomi spediti dalla stessa cancelleria. Si noti

pure che nelle cancellerie non si trovano quegli anacronismi, che sono frequenti nelle carte spedite dalle curie notarili. Nell'*Apparato cronologico* del di Meo sono molte epoche iniziali del regno de' sovrani, ma esse in linguaggio diplomatico si possono dire storiche, non diplomatiche. Non possono intendersi per diplomatiche, che quelle usate dalle cancellerie nella spedizione de' diplomi. Difficilmente si può giungere a conoscere la vera epoca de' diplomi co' difficilissimi calcoli del computo degli anni, e tenendo presente tutto quello, che si è scritto su di ciò fino al secolo XIII, dal Pagi, dal Muratori, dal Ludwig, e dal di Meo. Possiamo ciò trarre più sicuramente da' diplomi originali, che si conservano negli archivî , e pel tempo de' longobardi , anche dal Pellegrino , dall' Assemanno , dal di Meo e dal de Blasi; per quello de' normanni, da Rocco Pirro, e dal Muratori; pel periodo degli svevi, dal registro dello imperatore Federico II, e dalla cronologia de' re di Sicilia dello stesso Pirro ; finalmente pel regno degli angioini ed aragonesi, da' registri delle loro cancellerie, e dalle altre scritture, dette fascicoli ed arche.

3°. Epoche del regno e della incarnazione ne' diplomi delle province napolitane

I più antichi nostri diplomi non hanno altra era cronologica, che l' anno del dominio de' principi longobardi, dell'imperatore di oriente, o de'duchi de' diversi ducati. Infatti quelli degli archivi di Montecasino e di Cava già citati, l' uno di Grimoaldo IV, e l'altro di Radelgiso, principi di Benevento nel IX secolo , si chiudono con l' anno del dominio di quei principi, il mese e la indizione. I diplomi de' principi di Capua, che diciamo solenni, perchè rivestiti di tutte le formole , di cui molti sono nell' archivio di Napoli , e negli altri delle due Badie ora indicate, hanno anche notato questo anno in fine di essi, nella formola del notaio *ex iussione prefate potestatis*, ed è preceduto dalla indicazione del mese al modo romano, con le calende none ed idi.

Il più antico diploma dell' archivio di Napoli, in cui comincia a comparire l'anno della incarnazione, è quello di un tal Sansgnala, signore di Planisi, *ex genere nortmannorum*, dell'anno

1008, ed è dato in Draconaria (1). I diplomi del conte di Aversa Riccardo, divenuto poi principe di Capua nel 1062, sebbene ne prese il titolo fin dal 1058, muniti del monogramma e delle altre formole solenni, hanno alla fine l'anno della incarnazione, preceduto dal mese, col sistema romano delle calende, none ed idi già accennato. Alcuni altri dello stesso principe della fine del secolo XI, recano solo il nome del mese, senza il giorno; e similmente quelli di Giordano, Riccardo II e Roberto I, che gli successero. Però ne' diplomi di Roberto Guiscardo, duca di Puglia Calabria e Sicilia, e di suo fratello Ruggiero, gran conte di Sicilia e di Calabria, è notato comunemente l' anno della incarnazione in principio, dopo la formola della invocazione, ed è seguito talvolta da una sentenza della scrittura; così in uno del 1098 è questa sentenza: *Gloriosus rex David spiritu sancto preventus narrabo inquit omnia mirabilia tua.* In qualcuno, anche dello stesso conte Ruggiero, con la invocazione esplicita o senza, l' anno è in fine col mese, secondo il sistema romano. In quelli

(1) *Monumenta Regii Neap. Arch.* vol. 2.

del duca Ruggiero, figlio di Roberto Guiscardo, l'anno è anche segnato nella fine del diploma. Il giorno del mese manca sempre in questi secoli, meno ne' diplomi dei principi di Capua, ed in qualcuno de' normanni, in cui è segnato al modo latino: talvolta manca pure il mese stesso.

4°. Indizione usata nelle province di Napoli, e data topica.

La indizione usata generalmente presso noi è stata la costantinopolitana, che comincia col 1° settembre. È questa la più antica, ed usata in tutta Italia fino al secolo X. Le altre due, l'una col principio al 24 settembre, detta imperiale, cesarea, o costantiniana, e l'altra, che comincia al 25 dicembre, o 1° gennaio, detta romana o pontificia, vi sono state quasi ignote. La imperiale, usata dagl'imperatori di occidente, non poteva presso noi introdursi, perchè niuna autorità ed influenza, hanno quelli esercitata in ogni tempo su questa parte d'Italia, e la romana stessa è stata tardi adoperata frequentemente dalla corte di Roma; sicchè noi non abbiamo mai la-

sciata la indizione costantinopolitana. In pochissime carte de' principati di Benevento e di Salerno si trova la imperiale: la romana appena qualche volta in documenti de' secoli XIII e XIV. In Napoli, Gaeta, Amalfi, Sorrento, e ne' paesi della Puglia e della Calabria, in cui calcolavasi universalmente il principio dell' anno dal 1° settembre, la indizione cominciava con l'anno; nelle altre città bisogna tener conto dei princìpi diversi dell'anno e della indizione, quando da questa si vuol trarre argomento per determinare lo stesso anno.

Quanto alla data topica osserviamo, che i diplomi de' principi di Benevento e di Salerno del secolo IX e seguenti, l' hanno nella fine. I più antichi si chiudono con la parola *feliciter*, che non di rado si trova anche in fine degli antichi documenti notarili.

Similmente i diplomi più solenni de' principi di Capua dell' XI e XII secolo hanno sempre in fine di essi la data del luogo. Manca solo in qualcuno meno solenne di Giordano II, che ha segnato l'anno in principio. Nel secolo XII è indicato spesso ne' diplomi sì de' principi di Capua come di quelli di Salerno, non solo il nome della

città, ma anche il palazzo del principe: *palatio capuano*, *sacro salernitano palatio* etc.

In generale poi i diplomi de' dinasti normanni, hanno solo la data del tempo; non sempre la topica, specialmente quelli del duca Ruggiero figlio del Guiscardo. Lo stesso si osserva in molti atti notarili di vari paesi, ad eccezione de' diplomi e de' documenti scritti da' primari e da' curiali di Napoli, e da' notai di Amalfi, i quali in principio de' loro atti non solevano mai omettere la data topica.

PARTE III.

FORMOLE DEL CONTESTO E DELLA FINE DE' DIPLOMI

CAPITOLO I.

Prologo o esordio de' diplomi.

In molti diplomi, anche del secolo X, alla invocazione, o allo stesso anno, segue una formola d'indirizzo, o meglio di notificazione della volontà del disponente. In uno di Roberto, principe di Capua, si legge: *Igitur fidelium nostrorum presentium ac futurorum noverit multitudo;* ed in un altro di Riccardo: *Notum sit fidelibus dei presentibus ac futuris, quod ego Richardus gratia dei Capuanorum princeps* etc. Dagli angioini è usata sempre la formola: *Universis etc. presentibus et futuris fidelibus nostris.*

Nella maggior parte de' diplomi, anche del

tempo de' principi longobardi, ed anteriori al secolo X, come pure in alcuni documenti, che contengono specialmente pie donazioni, vediamo l'atto composto di due parti: del prologo, che espone le ragioni di esso, e del testo, ch'è la stessa disposizione.

Il testo suole cominciare con queste parole: *Ideoque; Nos quidem; En ego; Quae considerantes*, e simili. Essendo esse ritenute, anche quando il prologo è omesso, alcuni hanno creduto di esser falsi tutti quei diplomi e documenti, in cui si trovano senza il prologo, perchè non si riferiscono ad una proposizione anteriore. Se ciò fosse accettato, infiniti documenti sarebbero falsi, che hanno tutti i caratteri della sincerità. La ragione di questo fatto pare che stia nella ignoranza di quegli antichi notai, i quali usi a copiare i loro formolari, senza intenderli, conservavano quei pronomi ed avverbi, che univano il testo al prologo, anche quando tralasciavano il prologo. Ciò è anche dichiarato in una carta notarile in questi termini: *Ad hoc exemplar exemplum et chartam nostre definitionis describite et idoneis testibus roborate, et in capite prologum secundum nostram consuetudinem ponite.*

Textus autem talis est. Nos quidem. Queste due parti del diploma, il prologo, cioè, ed il testo, furono di poi anche adottate dalle cancellerie dei nostri principi dal secolo XI in poi, e costantemente conservate. Da questo uso diplomatico sono senza dubbio derivate le considerazioni delle nostre leggi e delle nostre sentenze.

I diplomi meno antichi contengono anche frequentemente la minaccia della pena pecuniaria contro coloro, che ne violassero le disposizioni, la quale pagavasi metà al fisco, e metà alla parte lesa. La formola consueta è la seguente: *Si quis autem presumserit. . . . infringere nostram indignationem noverit incursurum, et penam* etc.

Quale sia stata questa pena ne' contratti, lo vedremo a suo luogo.

CAPITOLO II.

Monogrammi.

I diplomi si sono sottoscritti da' principi, o tracciando per disteso le lettere del loro nome, o disponendole tutte, o parte di esse, sulle aste di una croce, o di altra figura. Quando la sotto-

scrizione è in questa seconda forma, si dice dai paleografi fatta con monogramma. Parleremo ora del monogramma, e nel capitolo seguente delle sottoscrizioni.

Si è fatta quistione da' paleografi, se il monogramma fosse stato disegnato in piè de' diplomi dal notaio e dal cancelliere, o dall' autore del diploma medesimo. I PP. Maurini hanno creduto che lo avesse disegnato lo stesso principe con le laminette forate. Se ciò fosse vero, le lettere non potrebbero essere delineate così perfettamente, come si veggono. Non può neanche esser vera la opinione di altri, di essere stato il monogramma impresso con la stampiglia, perchè in questo altro caso le lettere non dovrebbero variare nella loro forma e posizione, il che dimostra che furono i monogrammi direttamente opera della mano dell' uomo.

Alcune formole che gli accompagnano han fatto credere al Mabillon, che il principe vi scrivesse un *Y*, e che gli uffiziali della cancelleria disegnassero poi le lettere del suo nome sia lungo una croce, sia in altra figura. Queste formole sono quelle, che annunciano la sottoscrizione del principe, cioè: *hanc chartam nominis*

nostri charactere firmare iussimus, o *signi nostri charactere firmare recepimus*, e talora *nostri nominis characterem subterscripsimus.*

I Maurini non accettano questa opinione del Mabillon, perchè trovano rare volte ne' diplomi quell'*Y*, che il Mabillon crede disegnato dal principe.

Se ci è lecito dare quì anche un nostro giudizio, noi crediamo, che bisogna fare una distinzione fra gli stessi monogrammi. Non essendo tutti ben disegnati, possiamo credere, che quelli male eseguiti, siano di mano del principe, e gli altri, opera degli uffiziali della cancelleria. Infatti alcuni di questi si dicevano *charaxarii:* erano forse quelli appunto, che avevano l' ufficio di disegnare i monogrammi. Ciò è anche confermato dal fatto, che quando i monogrammi sono ben disegnati, l'autore del diploma nella formola del loro annuncio ordina al notaio di scrivere il suo nome con queste parole : *nominis nostri charactere firmare iussimus ;* mentre, quando lo sono male, troviamo l' altra formola : *nostra manu scripsimus characterem*, o altra simile.

Quanto alla forma, i monogrammi sono di due specie, cruciformi e nominali: quadriformi e titolari. In principio furono cruciformi e nomi-

nali, cioè in forma di croce, e contennero le sole lettere del nome del principe. Più tardi si aggiunsero i suoi titoli, e divennero quadriformi: non bastando la croce a contenere il nome ed i titoli. Qualche volta prendono anche altra figura nella cancelleria imperiale de'successori diCarloMagno.

La prima forma del monogramma è quella della croce, perchè fin da tempo remotissimo è stata questa adoperata per la sottoscrizione. Lungo le aste di essa i principi descrissero le lettere del loro nome, e nacque così questa specie di sottoscrizione.

I PP. Maurini hanno creduto che si cominciarono ad usare i monogrammi nel VII secolo, perchè in esso qualche sovrano ebbe il costume di scrivere il suo nome, tirando la penna in una laminetta forata, che ne conteneva le lettere, come si è detto che soleva fare Teodorico. Ma, non essendo questo ciò che noi propriamente intendiamo per monogramma, bisogna credere l'uso di esso nella diplomatica posteriore di un secolo. L'hanno infatti adoperato, fin dall'VIII secolo gli imperatori di occidente, i re d'Italia ed i principi longobardi, dopo de' quali più non apparisce ne' nostri diplomi: non mai gl'imperatori di oriente.

Il Papebrock ha creduto, che il primo ad adoperarlo sia stato Ludovico Pio nell'VIII secolo, Gotofredo, nelle sue annotazioni al codice di Giustiniano, dice trovarsene esempio, anche prima di Ludovico Pio. Gotofredo Bessel aggiunge, che dal tempo di Ottone II si rese così costante l'uso de' monogrammi ne' diplomi imperiali, che debbono aversi per falsi quelli in cui non sono. Come che sia, furono essi usati ne' diplomi degl' imperatori di occidente ultramontani, sì francesi che tedeschi, dall'VIII fino al XIV secolo.

Noi non troviamo il monogramma ne' diplomi de' ducati di Napoli, Amalfi e Gaeta, come non è in quelli dell' esarcato. Generalmente questi paesi seguivano il sistema della cancelleria orientale, che non mai l' ha usato.

I diplomi de' nostri principi longobardi non sempre ne sono muniti: molti di essi sono solo sottoscritti dal notaio e da' testimoni, come diremo nel capitolo seguente.

Atenolfo II, che resse col fratello Landolfo I il principato di Benevento dall'anno 910, si vuole che sia stato il primo de' principi longobardi ad usarlo, e fu imitato da' suoi successori. I principi di Capua, anche ne adottarono l'uso, come

rileviamo da' diplomi originali, che si conservano nell' archivio di Napoli, e dalle opere del Gattola e del di Blasi. Il primo ad adoperarlo fu Landenolfo; poi nell'XI e XII secolo, Riccardo, Giordano, ed i due Roberti.

I monogrammi di questi principi sono in forma di croce; solo qualcuno ha due linee verticali. Innanzi alla figura di essi, il notaio scrive in lettere oblunghe la parola *signum*, e dopo, *gloriosissimi*, *et magnifici* o *excellentissimi principis*. Questa formola dicesi da' diplomatisti annunzio del monogramma; come annunzio delle sottoscrizioni, quella in esse adoperata.

Con lo stesso carattere oblungo è scritta in questi diplomi la invocazione, come pure il nome ed i titoli del principe.

A questi principi di Capua successero quelli di Salerno Guaimario I ed i suoi eredi, i quali tennero lo stesso sistema; anzi fu tanto comune presso i nostri principi longobardi l'uso del monogramma, che anche i conti di grado inferiore gli usarono, come quelli di Caiazzo, Roberto e Rainulfo, nel XII secolo.

Tutti questi nostri monogrammi sono cruciformi e nominali; non mai quadrilateri e titolari.

Il Gattola produce due diplomi di Giordano I, principe di Capua, degli anni 1078 e 1085 con monogramma quadrilatero e titolare, ma sono essi dalla diplomatica giudicati falsi (1). I nostri principi longobardi imitavano in ciò la cancelleria imperiale per la origine comune che avevano co' franchi, come appare anche dalla simiglianza del carattere de' diplomi de' primi re longobardi con quello de' documenti merovingi.

Il colore dell'inchiostro, con cui sono disegnati i monogrammi è il nero, meno quelli de' principi di Benevento e di Capua, come anche alcuni pochi de' re di Francia, che sono in minio, ad imitazione della corte di oriente, che usava il rosso nelle sottoscrizioni.

L'uso del monogramma finì presso di noi coi principi della stirpe longobarda. Il diploma riportato dal Gattola, di Roberto conte di Caserta del 1165 col monogramma, è evidentemente falso (2).

Gli svevi, essendo stati re delle Sicilie ed imperatori, adoperarono il monogramma ne' di-

---

(1) Gattula: *Accessiones*, pag. 186 e 191.

(2) Gattula: *Accessiones*, pag. 262.

plomi, che emanarono come imperatori; nè solo essi, ma anche le imperatrici. Parecchi di Errico VI e suo figlio Federico II sono nell'archivio di Napoli col monogramma quadriforme, secondo il costume tedesco. Non possiamo però decidere, se talvolta usarono il monogramma nei diplomi, che fecero in qualità di re, perchè se quelli che rimangono ne sono privi, non abbiamo le carte della loro cancelleria, che potrebbero renderci certi del sistema da essi seguito.

Alcuni hanno creduto che le scritture della cancelleria normanna furono bruciate dagli svevi, e quelle della cancelleria degli svevi, dagli angioini. Questa opinione non può accettarsi per più ragioni, anche di fatto, che le si oppongono. Pare piuttosto verosimile, che la dispersione delle carte di quelle cancellerie sia avvenuta, perchè non erano queste stabili, ma vaganti, avendo avuto quei principi il costume di condurle con se ovunque andavano.

I normanni, prima di riunire in un regno le province delle Sicilie, non ebbero certamente alcuna cancelleria. Dopo di avere con la loro conquista stabilita la monarchia, solevano farsi seguire dalla cancelleria ovunque si recavano sia

per la guerra, sia per altre ragioni. In quelle pubbliche e frequenti agitazioni non è maraviglia che siansi disperse le scritture, se moltissime si sono disperse ancora in tempi molto più a noi vicini pe' pubblici rivolgimenti. Quanto agli svevi, abbiamo una pruova della esistenza della loro cancelleria nel mutilo registro di Federico II in carta bambagina, che si conserva nell'archivio di Napoli, il quale registro, come tutti sanno, non è però che una copia.

CAPITOLO III.

Sottoscrizioni.

Gl'imperatori romani ne' primi tre secoli non sottoscrissero mai i diplomi di lor mano, come fecero nel IV e V secolo. Solevano chiuderli con la formola, *vale* o *valete*, come gl' imperatori di occidente con l'altra, *divina manu*, scritta dal cancelliere.

Le sottoscrizioni imperiali del IV e V secolo si veggono ne' diplomi già pubblicati, e ne' documenti di Costantino il Grande. Nella lettera che costui scrisse al Concilio di Tiro si sotto-

scrive così: *Victor Constantinus sanctae Synodo congregatae in urbe Tyri.*

Però le imperatrici e le regine non hanno usato di sottoscriversi fino al secolo XII. Prima di questo tempo facevano il solo segno di croce, ed il notaio scriveva *signum manus etc.*: così si sottoscrisse Angilberga, vedova di Ludovico II, nell' 877; Adelasia, moglie di Ottone I, nell' anno 941, e Richilde, figlia del conte di Bovino, e moglie di Carlo il Calvo, nel 910.

Nè i nostri duchi di Benevento, nè i principi, che loro successero, usarono sottoscriversi fino ad Atenolfo, che introdusse il monogramma. Il notaio conchiudeva il diploma con la formola: *Scripsi ego N. notarius:* poi apponeva la data topica e cronologica. Questo sistema durò fino ad Atenolfo, cioè, alla metà del secolo X.

I duchi di Napoli sottoscrissero i loro diplomi, disegnando prima la croce, e poi aggiungendo il loro nome ed i loro titoli così: ✠ *Gregorius consul et dux:* ✠ *Sergius consul et dux et protosebastus subscripsi*, o ✠ *Sergius consul et dux*, con altra croce dopo.

I vescovi, con una croce innanzi, come: ✠ *Athanasius Neapolitanae Eccles. Praesul subscripsi.*

I duchi di Gaeta si sottoscrivevano di lor mano, come gli altri, così: *Docibilis Ipata subscripsi.*

Quelli di Amalfi non sottoscrissero essi i loro diplomi, ma il notaio.

I dinasti normanni generalmente non usarono le sottoscrizioni autografe. Sappiamo che il conte Ruggiero aveva un protonotario, che poneva la sottoscrizione e la data al diploma in suo nome, così: *Rogerius comes Calabrie et Sicilie.* Pochi diplomi di quel tempo, detti sigilli, dal sigillo che da essi pendeva, sono sottoscritti di mano propria del conte Ruggiero, in questa forma: ✠ *Ego Rogerius comes.*

Vi sono anche diplomi de' successori del conte Ruggiero con la sottoscrizione autografa del loro autore; qualcuno del duca Ruggiero, in cui questi si sottoscrive così: ✠ *Ego Rogerius dux me subscripsi*, ed alcuno di Boemondo e de' normanni della seconda stirpe.

Il duca di Puglia non sottoscrisse mai di sua mano, ma il cancelliere soleva chiudere il diploma in suo nome. Lo stesso sistema tenne il re Ruggiero. Però in un diploma, riportato dall'Ughelli, la sottoscrizione si chiude in un cerchio, ed il notaio conchiude così: *Adest signum or-*

biculare cum verbis circum circa. Ego Rogerius Rex (1). Ma questo modo è singolare in questo diploma, perchè tutti quelli de' re normanni non sono sottoscritti da essi, ma conchiusi dal cancelliere con la solita formola.

Gli svevi, che ebbero il notaio, non il cancelliere, tennero lo stesso costume, meno ne' diplomi, che emanarono come imperatori, che si veggono muniti del monogramma.

Seguì pure lo stesso sistema la cancelleria angioina. I diplomi di quei principi non furono mai sottoscritti da essi, ma conchiusi dal cancelliere, che si chiamò protonotario, il quale apponeva il nome del sovrano e la data.

Debbono però eccettuarsi quelli di Giovanna II, i quali sono sottoscritti di mano propria della regina: *Iohanna Regina.* Alcuni di essi posteriori al 1416 sono dal cancelliere conchiusi così: *Datum per manus nostre predicte Iohanne regine.*

Mutarono le cose con gli aragonesi, perchè questi di origine diversa, introdussero presso di noi il sistema spagnuolo.

---

(1) Ughelli: *Italia sacra,* vol. 7 pag. 275.

I re di Spagna, come rilevasi da' diplomi spagnuoli riportati dal Palutie, solevano sottoscriversi di lor mano. Così i nostri re aragonesi si sottoscrivevano in modo semplicissimo: *Rex Alfonsus: Rex Ferdinandus*.

Carlo VIII e Ludovico II, come francesi, conchiusero i loro diplomi, secondo il sistema di quella cancelleria, *per regem ad relationem cancellarii*, e seguiva a questa formola la firma del segretario.

Finito il regno brevissimo di costoro, e ritornati gli aragonesi, tornò anche l'antico sistema.

I re spagnuoli, nel tempo del loro dominio, sottoscrivevano in ispagnuolo *Yo el Rey*, e similmente Giovanna, madre di Carlo V, ed i nostri vicerè.

CAPITOLO IV.

Inchiostro adoperato nelle sottoscrizioni.

Vari liquori sono stati adoperati nelle sottoscrizioni, e fra essi lo stesso vino consagrato. Sappiamo da Teofane che con tale inchiostro il pontefice Teodoro segnò la deposizione di Piero,

patriarca di Costantinopoli; e da Niceta, che con esso i vescovi sottoscrissero la condanna di Fozio. Così fu anche sottoscritto il trattato di pace tra Carlo il Calvo ed il conte Bernardo di Valois. In tempi di viva fede religiosa si credè rendere così più inviolabili alcuni atti di grave importanza.

Gl'imperatori di occidente hanno usato nelle loro sottoscrizioni anche l'inchiostro aureo ne' diplomi di grave interesse.

Quanto ai nostri diplomi, non ne abbiamo veduto così sottoscritti, nè trovato autori, che lo affermassero. Abbiamo solo codici in tali lettere dal secolo X al XIII in pergamena o cuoio. Dopo la invenzione della stampa crebbe l'uso di questi ornamenti, non richiedendosi più la fatica lunghissima della trascrizione. Però nel codice diplomatico di Cava, Vol. 4. 1873, è riportato in *fac-simile* un istrumento, dato a Salerno nel novembre 1115, anno XXVII del principato di Guaimario, col quale il conte Verengnario stabilisce il morgencap alla sua sposa Rodelinda, figlia del già conte Atenolfo. In questo istrumento i nomi delle persone e le cose, che compongono la *quarta uxoria*, sono in caratteri dorati.

Gl' imperatori di oriente hanno sottoscritto

col minio dall'anno 440, in cui fu ciò stabilito dall'imperatore Leone, con una sua costituzione. Il Baronio, parlando dell'imperatore Basilio nel quarto concilio costantinopolitano tenuto nell'anno 869, dice, che la segnatura di lui era formata, *litteris ex cinabrio de more* (1).

Il logoteta, che aveva l'ufficio di cancelliere nella corte di questi imperatori, scritto il diploma, soleva presentarlo al sovrano, perchè lo sottoscrivesse, e portava con se il vaso con lo inchiostro, il quale perchè era rosso, dicevasi il vaso *rubramentarium*.

I principi di Benevento e di Capua, ad imitazione della corte di oriente, descrissero anche in rosso il loro monogramma, come abbiamo già detto. Queste segnature in rosso sono durate fino al secolo XI. Si cita dal Pirro (2) una sentenza di Simone nipote di Ruggiero del 1142, in cui è scritto: *Rex posuit signum suum per litteras rubeas, et signum crucis fecit ad suam confirmationem.*

---

(1) Ughelli: *Italia sacra,* Tom. 15, p. 179.

(2) *Ecclesia Messanensis not. 2ª apud Burmannum*, volume 2º pag. 281.

Il Mabillon, il Gattola, il Pratillo, ed altri hanno creduto che le sottoscrizioni degl' imperatori di oriente di questa epoca comprendessero il nome di essi. Ma si vuol notare, che se gl' imperatori greci prima della costituzione di Leone, sottoscrissero il loro nome con inchiostro nero, e poi in minio, dalla fine però del secolo VI la loro sottoscrizione, anche in minio, cadeva sulla data cronologica, di cui scrivevano solo la prima lettera, ed il cancelliere aggiungeva il resto. Questa maniera di sottoscrizione fu detta dagli scrittori bizantini *μνημολογεῖν*, e da essi sappiamo che Michele Paleologo comandò a suo figlio di astenersi di sottoscrivere i diplomi *μνημολογεικῶς*.

Gli stessi scrittori bizantini ci dicono, che i diplomi di questi imperatori erano compiti con questa formola: *ἔιχετο μηνὶ μαρτίῳ ιν. ἰδ δὶ ἐρυθρίων γραμμάτων τῆς βασιλείης χειρός*.

I nostri principi imitarono qualche volta gl'imperatori di oriente in tale sottoscrizione.

Questo sistema durò fino a tutto il secolo XIII. Dal secolo XIII al XIV alcuni imperatori segnarono anche il loro nome. Anzi in questi due secoli le lettere si notano *pulpose*, grandi ed intrigatissime. Hanno creduto alcuni diplomatisti,

che perciò quei diplomi furono detti sacri; ma non ci è chi ignori che si dava il nome di sacro a tutto ciò, che si riferiva agl'imperatori di oriente.

Dopo il secolo XIII non troviamo più sottoscrizioni autografe, salvo le eccezioni già mentovate de' nostri principi, poichè si cominciò a far uso de' sigilli, che, secondo il sistema delle cancellerie, si sospendevano a' diplomi, e davano loro l' autenticità. Dal secolo XVI a' nostri tempi le sottoscrizioni si son fatte con tutto il nome del sovrano, secondo il metodo spagnuolo.

Oltre la sottoscrizione del principe, è nel diploma la controsegnatura del cancelliere, e nelle carte notarili, del notaio: parleremo della prima nei capitoli che seguono.

CAPITOLO V.

Controsegnatura fino a' normanni.

Gl' imperatori romani, come si è già detto, nei primi secoli dell' impero apposero i loro titoli ne' diplomi, ma non li sottoscrissero, nè fino al V secolo ebbero questi alcuna controsegnatura di pubblico uffiziale. Fra gli uffiziali di quella corte

si annoverava il cancelliere, ma il suo uffizio non era quale divenne in progresso di tempo: era allora un uffizio semplicemente aulico. Il cancelliere non faceva altro che introdurre le persone alle stanze dell' imperatore, e prese quel nome perchè stava su i cancelli.

Dal secolo VI in poi i diplomi degli imperatori di occidente hanno la firma del *cancellarius* o *referendarius*. Nella Notizia dell'impero è detto che fino a questo tempo il cancelliere dettava le annotazioni, e rispondeva a' supplicanti; ed il Mabillon ed il Maffei hanno creduto che dopo il secolo VI sia continuato lo stesso sistema.

Però dalle formole di Cassiodoro si rileva, che l' uffizio di cancelliere si rese molto illustre dal secolo VI in poi. Quindi i diplomi del secolo seguente sono controsegnati da esso, o da colui che ne fa le veci, detto *comes palatii;* non però col suo nome, ma con la formola *obtulit;* il che accenna all' antico suo uffizio di presentare il diploma al sovrano, perchè lo munisse della sua firma.

Più particolari notizie su i cancellieri si trovano nelle opere del Mabillon e de' Maurini, ma riguardano più la Francia che l' Italia.

Dal tempo di Carlo Magno i diplomi sono in Italia controsegnati da un notaio, con questa formola: *Notarius absolvit ante comitem et scabinos.* In seguito ampliatasi la cancelleria, lo sono talvolta non dall' arcicancelliere, ma dall' arcicappellano, che era un' altra persona, o la stessa del cancelliere; e ciò perchè a que' tempi i preti erano istruiti nella scrittura più che i laici. In assenza dell'uno e dell'altro, firmava uno della corte con le parole; *ad vicem arcicancellarii* o *arcicappellani.*

La controsegnatura del vicecancelliere non è più antica del secolo XV. In questo tempo essa diviene così frequente, ch' è taciuto anche il nome del cancelliere; ed il vicecancelliere, che compone il diploma, si sottoscrive *ad mandatum domni imperatoris.* La firma di questi uffiziali è posta sempre dopo il monogramma dell' imperatore.

In fine della controsegnatura è anche la parola *recognovi*, che vuol dire di essersi l' originale collazionato con la copia, perchè anticamente la copia rimaneva presso l'autore del diploma, e l' originale si dava all' interessato.

Troviamo anche nelle sottoscrizioni la parola

ambasciarit: si crede che significasse di essere stato il diploma richiesto dalla parte.

I diplomi de' duchi longobardi di Benevento sono firmati dal notaio con la formola: *ex iussione nominate potestatis scripsi ego N. notarius.* Questo sistema continuò anche quando il ducato si elevò a principato: così un diploma di Pandolfo del 979 è sottoscritto così: *ex iussione autem supradicte gloriose potestatis scripsi ego Donatus clericus;* ed un altro di Landolfo dell' anno 997, è anche così controsegnato: *Angelghisi clerici et scriba ex iussione supradicte gloriose potestatis* (1). Quelli di Giordano e Riccardo, principi di Capua della seconda metà del secolo XI, con la formola: *Iubente serenitate et prudentia prescriptorum principum scripsi ego N. iudex;* ed altri di Riccardo II, della fine dell' XI secolo, e di Giordano II, della prima metà del secolo XII, con l'altra formola quasi simile: *ex iussione serenissime potestatis scripsi ego N. iudex.*

Ampliatasi la cancelleria nel regno di Grimoal-

---

(1) *Monumenta ad R. Neap. Arch. pertinentia V. I. Pars altera.*

do I, i diplomi di quel tempo sono sottoscritti dal referendario, il quale commette al notaio di distendere il resto del diploma, come appare da questa formola: *quod vero preceptum ex iussione nostre potestatis tibi N. notario scribere tradidi.* Finito però il governo di Grimoaldo, si tornò allo antico sistema.

Come i principi maggiori, così anche i duchi e conti, dal secolo XI in poi, fecero uso de' notai nelle controsegnature de' loro diplomi, e di questi non piccol numero è nell'archivio di Napoli. Dal secolo XII adottarono anche costoro le stesse formole usate da' principi sovrani.

I diplomi del ducato di Napoli terminano con la formola seguente: *quod preceptum a nobis factum tibi Primario curialium huius civitatis neapolis scribere precepimus.* Alcune volte invece del primario è nominato lo scriniario, uffizio poco diverso, di cui non parla il Chiarito: forse era il custode dell' archivio; e questi si sottoscriveva con la solita formola de' curiali. *Ego etc. . . . complevi et absolvi per memorata indictione.*

Nel ducato di Gaeta i diplomi sono anche spediti dal notaio della città. Dal secolo X si vede

in essi la segnatura del protonotario, che non era in questo tempo un capo de' notai, ma un titolo più fastoso dato al notaio medesimo.

Lo stesso sistema tenne pure Amalfi. Anche in questo ducato sono gli atti sovrani controsegnati dallo *scriba civitatis,* e quelli di Sorrento, dal primario.

CAPITOLO VI.

Controsegnatura ne' diplomi de' principi normanni.

I conti e duchi normanni non ebbero una certa e stabile cancelleria. I loro diplomi non sono controsegnati da coloro che li scrissero o compirono, se si eccettuano pochi, in cui vediamo la controsegnatura del protonotario, come uno del conte Ruggiero del 1090, in cui leggiamo: *Ioannes Protonotarius et homo altissimi comitis* (1). In questi diplomi la sottoscrizione del dinasta è sempre prima di quella del protono-

(1) Pirri: Vol. 2° *apud Burmannum* p. 267. *Eccl. messanensis,* lib. 1. n. 11.

tario. Solevano que' dinasti fare sottoscrivere i loro atti dagli uffiziali aulici, che si trovavano presenti alla loro spedizione, i quali sovente non erano cancellieri nè protonotari. In parecchi di essi non sono neanche menzionati i testimoni.

Sotto i re normanni si raffermò alquanto la cancelleria. Ne' diplomi di Ruggiero si trova sempre la controsegnatura di un notaio. In alcuno di essi si osserva la data scritta di mano del cancelliere, dopo la menzione del notaio, in queste parole: *Datum Salerni per manum Guarini nostri cancellarii* (1). Da ciò si vede che il diploma si compiva con la controsegnatura del cancelliere. Nel regno di Guglielmo I i diplomi sono scritti dal notaio in terza persona, e compiti con la firma del cancelliere. Qualche rara volta però, invece del cancelliere, si sottoscrive il grande ammiraglio, o solo, o anche col cancelliere.

Nel regno di Guglielmo II troviamo il notaio, il cancelliere ed il vicecancelliere. Quando però intervenivano nel diploma persone della fami-

---

(1) Ughelli: *Italia Sacra* Vol. 7, p. 725.

glia del re, o altre di riguardo, non si controsegnava alcun notaio o cancelliere, ma solo in piè di esso si faceva menzione di essere l'atto scritto dal notaio.

CAPITOLO VII.

Controsegnatura ne' diplomi de' re svevi.

La regina Costanza, madre di Federico II, ebbe ancora poco stabile la sua cancelleria. I suoi diplomi hanno la sola data topica e cronologica, ma non controsegnatura. Arrigo VI, suo marito, fu il primo a stabilirla in perfetta regola. Nei documenti di costui all' apposizione del monogramma segue la controsegnatura del protonotario, detto *protonotarius aulae imperialis*. Più costante ancora divenne sotto Federico II, il quale ebbe quattro cancellieri, due per l'impero, e due altri pel regno.

Ecco i nomi de' cancellieri, che si trovano nei diplomi normanni e svevi.

In quelli del conte Ruggiero è segnato *Roberto de Urbe*, che si dice *Capellanus comitis Rogerii*,

ed in un diploma del 1104 è segnato *Mariano de Aceto*. In alcuni del re Ruggiero leggiamo *Robertus Sorece cancellarius;* in altri *Robertus de Taranto protonotarius et cancellarius,* ed in altri anche *Guarinus*, *Consolinus*, *Falcandus*, *Sergius*, *Maione.*

Ne' diplomi di Guglielmo I *Sergius,* e *Maione barensis ;* ed in quelli del secondo Guglielmo, *notarius Matheus de Agello,* con la controsegnatura di *Riccardus electus cancellarius*, o invece di questi: *Gualtherius Archiepiscopus Tarenti.*

I diplomi di Tancredi sono controsegnati da Matteo de Agello, come cancelliere, non come protonotario.

Ne' primi tempi degli svevi troviamo la controsegnatura di Gualtieri de Palena, Vescovo di Troia, e nei diplomi di Arrigo VI quella di un Alberto protonotario, in questa forma: *per manus Alberti imperialis aule protonotarius :* in uno di esso, presso il Pirro, troviamo *Mastrullo protonotario.* Questo diploma non presenta però tutti i caratteri di sincerità. Possiamo perciò ritenere di non aversi notizia di quel cancelliere.

Sotto Federico II e Corrado seguita Gualtieri di Palena a controsegnare da cancelliere, e con

esso Raimondo de Arco, conte di Butera, e Pietro della Vigna.

Ne' diplomi di Federico II troviamo talvolta le controsegnature di due cancellieri, in questa forma: *Ego Conradus imperalis aule cancellarius una cum Gualtherio Troiano Episcopo regni Apulie et Sicilie cancellario.* Da ciò si vede che Federico II aveva i cancellieri imperiali pe' diplomi, che emanava in qualità d' imperatore, come sopra abbiamo detto. In alcuni atti di questo principe troviamo ancora *Mattheus Notarius et Henricus:* questi cancellieri furono ignoti al Pirro. Altri anche sono spediti *per manus Iacobi de Cathania* o *Iohannis de Loveto*, che il re dice, *notai e suoi fedeli scribi.*

Sotto Manfredi finalmente fu cancelliere lo stesso Raimondo de Arco, conte di Butera, già citato.

CAPITOLO VIII.

Controsegnatura ne' diplomi de' re angioini.

Con gli angioni mutò lo stile della cancelleria. Alcuni hanno creduto che ciò avvenne per l' avversione degli angioini contro gli svevi: facile

modo di dar ragione de' nuovi usi introdotti nel regno da una dinastia di origine diversa.

Le formole delle segnature furono le stesse; solo non sono più notai e cancellieri quelli che controsegnano i diplomi, ma protonotari e logoteti. Ciò avvenne certamente perchè que' sovrani seguirono lo stesso sistema della cancelleria francese. I capitoli infatti del regno degli angioini sono firmati da Roberto protonotario. Carlo I ebbe in Sicilia i cancellieri, ed in Napoli i protonotari. Ne' diplomi di Sicilia dell'anno 1268 e 1273 sono segnati i cancellieri *Iohannes de Mansellis* e *Guillelmus de Francavilla* , francesi. Qualche volta però si trovano questi anche in diplomi spediti in Napoli; ma è una eccezione alla regola comune.

Sotto il regno di Carlo II i diplomi sono più costantemente controsegnati dal protonotario e dal cancelliere, con questa formola: *Per manus venerabilis viri magnifici N. N. de camera cancellarii militis locumtenentis protonotarii regni Sicilie.*

Quando mancava il protonotario, ne faceva le veci il cancelliere, ma la mancanza di esso non è sempre espressa : così troviamo in qualche

atto sovrano questa controsegnatura: *Per manus magnifici Petri de Ferrariis decani et cancellarii dicti regni.*

Nel regno degli angioini dal 1289 al 1307 si leggono ne' diplomi; Bartolomeo de Capua protonotario, e Giacomo de Capua figlio di lui. Poichè nel regno di Carlo II il protonotario ebbe più uffizi , ne' diplomi di quel tempo troviamo spesso il suo luogotenente, che si segna con tale qualità. Furono luogotenenti: Bartolomeo Brancaccio e Ruggiero arcivescovo di Bari, e poi di Salerno; Nicola Freccia di Ravello nel 1297; Nicola de Gioia nel 1315, e Giovanni Grillo di Salerno nel 1331. Nel 1348 Landolfo, arcivescovo di Amalfi; ed Ugone Sanseverino nel 1370: nel 1373 Liguoro Zurolo, e nel 1381 Giovanni Orsino. Nel 1382 Napoleone Orsini, logoteta e protonotario. Nel 1389 Gentile de Merolinis di Sulmona, luogotenente del protonotario. Nel 1391 Bernardo Zurolo, ed Ugo di Sanseverino. Nel 1397 Giordano Orsino, figlio di Napoleone. Nel 1407 Borrello Origlia e Francesco Zurolo. Nel 1415 l'Abbate Rainaldo Vassallo fu cancelliere, e luogotenente Donato di Arezzo. Nel tempo degli angioini della prima e della seconda stirpe, fino a Giovanna II,

i protonotari rimanevano in uffizio durante la lor vita; ma nel regno di questa regina ne troviamo parecchi mutati nello stesso anno. Quindi il nome del protonotario non può essere argomento della verità o falsità di un diploma.

Furono in questo tempo protonotari Francesco Carusio, Nicola Anagni, Rainaldo Vassallo, Giacomo Griffo. Rimase più a lungo in questo uffizio Cristoforo Gaetano, che ebbe a viceprotonotario Antonio Bologna. Fino a Giovanna II i re non sono stati soliti di sottoscrivere, come si è già detto. Questa regina cominciò ad apporre la sua firma, con la formola di cancelleria: *Per manus nostre predicte regine ad relationem cancellarii regni Sicilie.*

Questo sistema fu conservato dagli aragonesi ne' primi anni del loro regno. Più tardi la controsegnatura fu fatta da un uffiziale, che faceva le veci del cancelliere, con la formola: *Dominus rex mandavit mihi.* In alcuni diplomi di maggior rilievo troviamo l'altra: *Datum per manus nostri locumtenentis Protonotarii.*

Cadde poi questo sistema anche in disuso, perchè i sovrani aragonesi sottoscrissero essi di mano propria ; nè la loro sottoscrizione fu

controsegnata dal protonotario, il cui uffizio divenne perciò meramente onorifico.

Finalmente è utile sapere, che fin dal principio della monarchia fu nella cancelleria l'uffizio della registratura; però solo dal secolo XV in poi è fatta menzione del registro in piè de' diplomi.

PARTE IV.

FORMOLE DE' CONTRATTI NOTARILI E CURIALESCHI

CAPITOLO I.

Formole iniziali, multe pecuniarie ed anatemi.

I curiali di Napoli fin dal IX secolo hanno costantemente conservata questa formola d'invocazione divina; *In nomine dei salbatoris nostri Jhesu Cristi*. Però alcune carte dal IX all' XI secolo hanno prima della invocazione un' altra formola, diretta ad implorare l'aiuto divino, ed è, *Christe fave*.

Fino al tempo dei normanni i documenti diplomatici di Amalfi e Gaeta non hanno la invocazione esplicita, ma cominciano col citare l'anno del governo del duca. Quei notai conservarono questo sistema, anche quando più tardi preposero la invocazione.

Le formole poi d'invocazione de' notai delle diverse province sono varie. I documenti del principato di Salerno cominciano con la breve formola: *In nomine Domini*. Solo dall'XI secolo in poi trovasi quella della Trinità, come ne'diplomi. Però se in questi cessò l'uso della invocazione al tempo degli angioini, continuò ne'documenti fino a tutto il secolo XVII.

Dopo la invocazione o i titoli si trova talvolta la parola *Amen*. Questa formola non è stata mai usata dalle cancellerie, nè dagl'imperatori di oriente o di occidente, nè dai nostri duchi e principi longobardi fino al secolo XV. Infatti si rinviene appena in pochi diplomi anteriori a questa epoca, e della sincerità di alcuni di essi anche si è dubitato. È usata invece da' notai e da'nostri curiali, fin dal secolo XI in poi, dalla venuta cioè dei normanni. Dal secolo XII si trova dopo i titoli, di rado dopo la invocazione, e costantemente, finchè non è cessato l'uso del latino nelle scritture notarili.

I notai solevano talvolta omettere gli anni del regno, quando ponevano l'*amen* dopo i titoli, così in alcune carte del tempo di Federico II, dopo la invocazioue soggiungono : *Imperante Domino*

nostro Frederico Inlustrissimo Romanorum Imperatore semper augusto Hierusalem et Sicilie rege feliciter amen.

Nelle carte notarili e curialesche espone la convenzione e le condizioni di essa, non il notaio o il curiale, ma uno dei contraenti. Le curialesche, se si tratta di una vendita, cominciano con la formola: *Certum est me* o *nos N. N. cum consensu* etc. *promptissima voluntate venumdedimus tibi* etc. Se l'atto è un testamento comincia così: *Dispositum factum a me N. N. de omnia mea hereditate.* Se la convenzione è nata dopo una lite, il principio dell' atto è il seguente: *Combenit itaque* etc. Le convenzioni circa una divisione di beni cominciano con le parole: *Merissi* o *Commerissi divisionis facta nobis.* Queste formole però non sono solo de' curiali, come alcuni hanno preteso, chè tra quelle pubblicate dal Mabillon ce ne ha alcune, che poco ne differiscono.

Ne'più antichi documenti, che contengono promessa di pagamento, o cessione di alcuna cosa, è stabilita una pena pecuniaria contro colui, che non rispettasse la convenzione, il che si diceva *compositio* o *componere.* Nelle antiche carte cu-

The Institute of Mediaeval Studies
LIBRARY

rialesche suole questa pena essere il doppio del prezzo, o del valore della cosa su cui si è contrattato. Nel tempo dei re Federico e Corrado, una metà di essa si pagava al fisco, e l'altra metà alla parte lesa. La formola, non diversa da quelle usate ne' documenti di altre regioni, è la seguente: *Si aliter nos aut heredes nostri fecerimus de hiis omnibus per quobis modum aut summissas personas tunc componimus vobis vestrisque heredibus auri solidos.., bitianteos et ec chartula, qualiter superius legitur sit firma, scripta* etc. Talvolta, specialmente nelle carte di Amalfi, il trasgressore si obbligava di pagare il doppio del prezzo.

Dal secolo XII, sopratutto nelle donazioni pie, sono aggiunte le minacce dell'anatema, le quali sogliono essere molto lunghe nelle carte curialesche; la maledizione de' 318 padri del concilio Niceno, quella del salmo 118, la pena di Datan e di Abiron, di Giuda, ed altre. Tutta questa serie di imprecazioni troviamo anche nelle nostre carte greche, come vedremo a suo luogo. Pare quindi che i curiali avessero ciò appreso dalla consuetudine de' greci e della loro chiesa; ed è assai noto lo stile ampolloso e gonfio di quei bizantini.

CAPITOLO II.

Titoli dati a' principi e re nostri da' notai e curiali.

I notai non han dato a' duchi e principi longobardi che il titolo di *gloriosus*. I curiali di Napoli ed i notai di Gaeta e delle Puglie allo imperatore di oriente, da cui dipendevano quei ducati e quelle province, davano il titolo di *magno imperatore*.

I notai di Amalfi dicevano anche i loro duchi *gloriosi* o *gloriosissimi*. Come quel ducato era più indipendente dall'impero greco, non ponevano essi nelle loro carte il nome dello imperatore, sebbene il duca di Amalfi fosse sempre un patrizio di quella corte.

A Ruggiero, primo re di Napoli, i notai dettero il titolo di *vittoriosissimo , illustrissimo, serenissimo* e *gloriosissimo,* ed i nostri curiali l'altro di *magnifico*. Conquistata che ebbe costui la città di Napoli nel 1139, concesse quel ducato col principato di Capua a suo figlio Guglielmo. Questo principato di Capua aveva anche prima concesso all' altro figlio Anfuso, che poi si morì

Fu quindi a Guglielmo dato il titolo di duca di Napoli e di Capua, vivente ancora il padre.

I titoli dati da' notai a' due Guglielmi ed a Tancredi furono di *gloriosissimo*, *eccellentissimo* o *serenissimo re di Sicilia*, *del ducato di Puglia e del principato di Capua:* talvolta anche quello di *re di Sicilia e d' Italia.* Da' curiali sempre ebbero quello di *magnifico re di Sicilia e d' Italia*, trascurati gli altri.

I notai dissero Arrigo VI *invittissimo imperatore sempre augusto e gloriosissimo re di Sicilia;* ed i curiali, seguendo il loro stile, usarono la consueta formola: *Imperante magno Romanorum imperatore semper augusto et rege Sicilie.*

I documenti curialeschi non s' interrompono nel breve regno di Arrigo, dal 1194 al 1197, come dice il Chiarito (1). Parecchi di questo periodo si conservano nell' archivio di Napoli.

Ebbe Federico da' notai i titoli di *eccellentissimo*, *gloriosissimo*, o *potentissimo re di Sicilia*, *del ducato di Puglia e del principato di Capua;* e da' curiali lo stesso di *magnifico re di Sicilia e d' Italia.*

---

(1) Chiarito: Op. cit. pag. 59.

Il Chiarito afferma che i curiali non dettero il titolo di re e regina d'Italia a Costanza e Federico II (1). Ma da' documenti esistenti nell'archivio di Napoli appare, che sempre unirono il titolo di re d'Italia a quello di Sicilia, prima dell'anno 1220, in cui fu Federico elevato alla dignità imperiale, e qualche volta anche dopo questa epoca, come in un documento del 1229 ch'è nell'archivio di Napoli.

Quanto all'altro titolo di re di Gerusalemme, i notai non mancarono di notarlo dopo il 1225, ed i curiali furono soliti di aggiugnerlo all'anno di questo suo regno, contentandosi di quello di *magno Romanorum imperatore semper augusto et rege Sicilie,* in capo dell'atto.

A Corrado i notai dettero i titoli di *serenissimo re di Gerusalemme e di Sicilia e duca di Svevia.* I curiali usarono la seguente formola: *Regnante Corrado Romanorum in regem electo semper augusto Ierusalem Sicilie et Italie magnifico rege.* Lo dissero i curiali *sempre augusto* sebbene non fosse stato imperatore, e re d'Italia, come i suoi predecessori.

---

(1) Chiarito: Op. cit., p. 75.

I titoli dati a Manfredi da' notai furono d' *invittissimo* o *eccellentissimo signore sempre augusto e magnifico* o *inclito re di Sicilia*. Talvolta più brevemente a quello di *sempre augusto* si aggiungeva da essi l'altro di *magnifico re di Sicilia*. Nel tempo del suo baliato i curiali usarono la seguente formola: *Regnante domino nostro Corrado II, dei gratia Romanorum Ierusalem et Sicilie rege et duce Suevie etc. baliatus vero domini nostri Manfridi Divi Augusti Imperatoris Friderici filii, dei gratia principis Tarentini et honoris montis sancti Angeli domini*. Divenuto poi re ebbe da' medesimi i soliti titoli di *sempre augusto e magnifico re di Sicilia*.

Con Carlo I di Angiò i notai tennero lo stesso sistema della sua cancelleria. Aggiunsero solo i titoli onorifici di *dominus illustrissimus* o *excellentissimus*. Così pure i nostri curiali; se non che costoro, seguendo il loro antico stile, aggiunsero talvolta quello di *sempre augusto*, benchè fosse questo un titolo de' soli imperatori. Qualche volta ancora invece del *semper augusto*, scrissero, come gli altri notai, *dei gratia*.

Nel tempo del reggimento di Carlo, vicario di Carlo II, la formola de' curiali e de' notai fu si-

mile a quella della cancelleria. A Carlo II medesimo, quando fu liberato dalla sua prigionia, i notai, continuando nello stesso sistema, dettero i titoli di *gloriosissimo* e di *magnifico,* ed i curiali quello d'*inclito*, o *sempre augusto.*

A' titoli, che usò la cancelleria di Roberto, i notai aggiunsero parimenti quelli onorifici di *serenissimo* , *illustrissimo* , o altro simile ; così pure fecero co' suoi successori , e co' principi della dinastia aragonese.

Lo stesso osservarono i curiali anche durante il regno di Giovanna, e ne' primi anni di quello di Carlo III, quando cessarono di esistere, come vedremo più innanzi. Nei pochi documenti curialeschi del tempo di questo principe gli è dato il titolo d'*invittissimo* non mai prima usato dai curiali.

CAPITOLO III.

Epoca del regno e della incarnazione ne' documenti notarili.

I notai prima della fine dell' XI secolo hanno notato nelle loro carte il solo anno del regno de' principi dominanti. Quelli de' principati di Salerno e di Capua lo notano in principio de' loro atti dopo la invocazione. Dalla fine dell' XI, ed anche più dal XII secolo s' introdusse l'anno della incarnazione. Questo è notato similmente in principio dell' atto dopo la invocazione, e ad esso è unito il nome del mese, senza la indicazione del giorno. Qualche documento anteriore a questa epoca, della fine del X secolo, che ha l'anno della incarnazione, o è vescovile, come uno del 986 dell' archivio di Napoli (1), o è notarile, ma contiene alcuna pia donazione di ecclesiastico.

In qualche carta, anche del cominciamento del XII secolo, è indicato il giorno del mese al modo romano, cioè con le calende, none ed idi.

---

(1) *Monum. Regii Neap. Arch.*, Vol. I.

I curiali di Napoli notarono nelle loro carte solo l' anno dello impero degl' imperatori di oriente. Senza tener conto del mese e del giorno, in cui gl'imperatori presero la corona, calcolarono l' epoca dell' impero dal principio dell' anno seguente, cioè dal 1° settembre, in cui cominciava l' anno civile de' greci e la nuova indizione. I nostri scrittori, non avendo ciò avvertito, non solo hanno errato nell' epoca dell' impero, ma hanno anche creduto erronee le note cronologiche degl' istrumenti, e voluto correggerle (1).

Nell' anno 963, in cui furono imperatori Basilio II e Costantino VIII, e dopo essi Niceforo Foca, i curiali di Napoli notarono l'anno di Costantino dal settembre seguente, come al solito, separandolo da quello di Basilio; mentre i notai di Puglia assegnarono per lo più un solo anno ai due fratelli. Notarono anche il principio dell'impero, ora calcolandolo da Basilio, cioè dall'anno 957, ed ora da Costantino, cioè dall'anno 963 (2).

I notai di Puglia notarono talvolta anche l'anno

---

(1) V. Capasso: *Monum. ad Neapolit. duc. pertinentia 1881.* Tom. I nella prefazione.

(2) V. Op. cit., p. 120—*Cod. diplom. Cav.* Tom. 3° e 4°.

dell' impero del solo Costantino dall' epoca di Basilio.

Fu tale la ignoranza de' curiali di Napoli delle cose di Costantinopoli, che nelle carte stipulate dopo la indizione X ed XI, e la morte di Basilio, ora notarono gli anni di Basilio e Costantino, ora scrissero *anno primo* o *secundo post obitum*, o *post defunctionem Costantini*, mentre questi era tuttora vivente. In seguito si corressero e nelle carte scritte nelle indizioni XI e XII segnarono gli anni del solo Costantino (1).

Dopo la fondazione della monarchia continuarono i curiali ad indicare anche il giorno del mese, come avevano fatto prima, mentre nei diplomi e ne' documenti notarili delle altre regioni raramente si soleva ciò fare, come abbiamo già osservato. Notarono pure un doppio anno del regno di Ruggiero, l' uno, in cui fu coronato re, e l' altro, in cui sottomise il ducato di Napoli. La formola fu la seguente: *Regnante domino nostro Rocerio Sicilie et Italie magnifico rege anno... et eius dominationis civitatis Neapoli anno... die... mensis... indictione... Neapoli.*

---

(1) V. Capasso: Op, cit., p. 121.

Nel regno di Guglielmo I i nostri curiali notarono anche due epoche; l'una del regno di Guglielmo, e l'altra del suo dominio della città di Napoli, posteriore alla prima di due anni. Guglielmo fu associato al regno dal padre nel 1151, e gli successe in tutti i suoi regni nel 1154. Il Chiarito non sa spiegarsi la causa di questo sistema de' curiali. Forse, con quel duplice anno intesero distinguere l' anno della sua associazione al regno del padre da quello in cui gli successe.

Nel breve regno di Costanza, madre di Federico, i curiali notarono non solo l'anno del regno di Costanza, ma quello ancora in cui l'ebbe comune col figlio, che nel 1198, dopo la morte del padre Arrigo VI, fu riconosciuto re. Indicarono col primo il tempo in cui divenne regina di Sicilia, e col secondo quando lo fu della città di Napoli. Il Chiarito dà per ragione di questo fatto la maravigliosa semplicità de' curiali. A noi pare che forse col secondo anno vollero indicare il tempo, in cui fu stabilito il regno di Costanza anche nelle province cisfarane, col riconoscimento di Federico suo figlio.

La città di Napoli nel 1210 si rese col prin-

cipato di Capua all' imperatore Ottone IV, e rimase nel dominio di lui fino all'agosto del 1215, quindi i curiali, dopo questa epoca, notarono un doppio anno del regno di Federico. Aggiunsero al primo de' suoi regni, che cadde nel 1198, quello in cui la città di Napoli tornò sotto il dominio di lui, che incominciò col 1216. Fra questi due tempi è l' intervallo di dieciotto anni, ma essi non tennero più conto del periodo di regno precedente alla occupazione di Ottone, e quindi scrissero così: *Regnante domino nostro Frederico magnifico rege anno... dominationis vero eius civitatis Neapolis anno... die... augusto... Indictione... Neapoli.*

Nel regno di Corrado e di Manfredi i curiali usarono le medesime note crònologiche, perchè non cessarono di distinguere l' anno del loro regno da quello del loro dominio di Napoli, sebbene fosse lo stesso. Nè mutarono il loro sistema co' principi della dinastia angioina. Non avendo più memoria della ragione di quella distinzione di epoche nel tempo passato, continuarono a segnare due anni diversi. Non adottarono poi l'anno della incarnazione, che alla metà del secolo XIII; molto più tardi che gli altri notai.

Le carte de' notai di Amalfi cominciano, come rare volte anche quelle de' notai di altri paesi, con la formola: *Temporibus domini... gloriosi* o *gloriosissimi ducis*, senza il nome dello imperatore greco, ancorchè il duca fosse patrizio di quella corte. Co' normanni quei notai seguirono lo stesso sistema, poichè venuta Amalfi nel dominio di Ruggiero nell'anno 1131, segnarono ne' loro atti l'anno del suo regno, con la stessa formola che suole seguire la invocazione: *Temporibus domini nostri Rogerii... primo anno eius* etc.

Non tennero uno stile diverso i notai di Gaeta, se non che in testa de' loro atti posero nel IX secolo il nome degl'imperatori di oriente. Quando quel ducato, dopo la metà del secolo X, venne in potere de' principi di Capua, ne' diplomi è notato l'anno del principato e quello del dominio di Gaeta.

CAPITOLO IV.

Sottoscrizioni ne' documenti notarili.

È variato il modo di sottoscriversi negli atti privati secondo i tempi. Il segno di croce è stato spesso usato in luogo della sottoscrizione auto-

grafa, non per ignoranza della scrittura, com' è stata già opinione di alcuni, ma perchè bastava alla validità dell'atto la presenza de' testimoni e la firma del notaio. Infatti anche ecclesiastici insigni per dignità, i quali certamente usavano la penna, si sono sottoscritti nel medio evo col solo segno della croce: *Signum Milonis ✠ Archiepiscopi ✠ Ego qui supra Rainaldus dei gratia cardinalis et casinensis Abbas signum crucis feci;* e queste parole erano certamente scritte dal notaio. In moltissime carte del medio evo si trovano tali sottoscrizioni.

I testimoni parimenti solevano apporre il solo segno della croce, anche sapendo scrivere; e ciò è avvertito da tutti i diplomatisti.

I nostri curiali usavano le formole seguenti, che ponevano, non come gli altri notai, dopo chiuso l' istrumento, ma dopo la prescrizione della pena pecuniaria, così: *Scripta per manus N. curialis* o *primicerii;* ovvero: *Per suprascripta indictione hoc signum ✠ manus suprascripti N. ut supra legitur ab eo rogatus pro eo subscripsi.*

Negl' istrumenti curialeschi i testimoni, siano o no curiali, anche si sottoscrivono di lor mano

con la formola: *Ego N. testi subscripsi*, cui aggiungono talvolta *rogatus*.

I curiali e i testimoni della loro classe, prima del tempo del re Manfredi, non sono soliti indicare nelle loro sottoscrizioni i nomi de' loro genitori, nè il proprio cognome.

Però in molti istrumenti di vendita, i curiali nella fine di essi, ed i testimoni nelle loro sottoscrizioni, dichiarano di aver veduto consegnare il danaro. Dice il curiale : *Scripta per manus N. et ab eo rogatus pro eo subscripsi, et suprascriptum aurum traditum bidi;* ed i testimoni ✠ *Ego Petrus curialis alme crucis signum testi subscripsi et suprascriptum aurum tradi bidi.* Era disposizione di una legge longobarda, che nelle sottoscrizioni si dovesse attestare la consegna del prezzo, poichè avveniva che i venditori talvolta negavano di averlo ricevuto per intero.

Spesso nelle carte curialesche più antiche del secolo X, ed anche talora in quelle de' due secoli seguenti, i testimoni si sottoscrivono in lettere greche maiuscole, ed in lingua latina. Si è disputato, se que' testimoni fossero stati cittadini napolitani di antica nazionalità greca, o greci bi-

zantini qui stanziati. La frequenza di queste sottoscrizioni, il carattere maiuscolo ben guasto in cui sono fatte, e la lingua latina adoperata, ci fan vedere in esse un avanzo dell' antico grecismo. Quella gente certo non parlava più il greco, ma ne conservava ancora il carattere, che suole ritenersi più tenacemente della lingua stessa. Ma toccheremo di questa quistione quando parleremo delle nostre carte greche.

CAPITOLO V.

De' giudici a contratti.

Fin da' tempi remoti, perchè i contratti avevano la stessa forma delle sentenze, presedeva alla loro stipula un giudice, che talvolta era lo stesso castaldo. Di ciò abbiamo esempi fin dal secolo IX, nè solo i castaldi, ma anche i baroni medesimi esercitarono questo uffizio ne' loro feudi. Da questo secolo, e non più tardi, com' è opinione di alcuni, furono creati in queste province de' giudici, i quali non ebbero alcuna giurisdizione, come quelli a ciò destinati nel tempo de' romani, ma il solo uffizio di presedere alla

stipula de' contratti. Si ottenne così lo scopo di garentire la esecuzione delle leggi sulla materia contrattuale, senza distrarre i giudici dal loro uffizio ordinario di giudicare. Questi giudici dunque non ebbero altra autorità, che di far stipulare gli atti nelle forme legali, e d'invigilare sulla esatta e legittima formazione delle scritture. Come custodi delle leggi, il loro uffizio era più alto di quello del notaio, e perciò prendevano il primo luogo nelle sottoscrizioni. Furono nel medio evo anche spesso questi giudici de' chierici, e qualche volta pure de' vescovi; ed è troppo noto che la magistratura contenziosa non mai si è data presso noi a' chierici ne' tribunali laici, come si è fatto del notariato dal secolo IX in poi.

Siffatti giudici, che sopraintendevano all'opera de' notai, furono detti giudici a contratti. La loro qualità era promiscua con quella di giudice assessore, quindi può credersi che potevasi passare dall' uno all' altro uffizio. Essi non erano, come alcuni han creduto, in ciascun paese nel tempo de' normanni e degli svevi. È ciò ampiamente dimostrato da' documenti che rimangono. Federico II con due sue costituzioni, l' una: *In locis demanii*, e l'altra: *Cum nova nostri nomi-*

nis, stabilì, che ciascuna città avesse tre giudici a contratti, e sei notai, eccetto Napoli, Sicilia, Capua e Messina, nelle quali volle che fossero cinque giudici ed otto notai. Prescrisse, che niun camerario potesse far da giudice ne' contratti, e che questi giudici fossero approvati dopo un esame. Però queste costituzioni non furono sempre osservate nel regno. Se ciò fosse stato, i notai non avrebbero potuto essere anche giudici, e riunire in sè la duplice qualità come ci dimostrano molti documenti dall' XI al XIII secolo.

Introdotti i giudici a contratti nel IX secolo, non cessarono perciò i baroni ed i castaldi di assumere questo uffizio ne' loro feudi.

In alcune carte, invece della firma del giudice troviamo quella di un protogiudice. Ciò ci fa credere che fra que' giudici erano gradi diversi di dignità, e che il primo di essi era quello del protogiudice. Vedremo più innanzi quale sia stata la vita di questa istituzione e di quella de' notai delle nostre province nel medio evo e ne' secoli che seguirono.

CAPITOLO VI.

De' notai.

Presso i greci era uno de' primi uffizi dello stato quello del notaio, che dicevasi scriba. Avevano gli scribi un capo col nome di ἀρχιγραμματεῦς. Fu esso anche molto onorevole presso i romani, ed infatti dissero questi la classe de' notai *ordo honestus*.

Il capo di questo ordine nell' impero greco si chiamò προτονοτάριος τῆς πολιτικῆς διοικήσεως. I notai o tabellioni fino al secolo VIII furono anche adoperati per la compilazione degli atti pubblici, e con essi il primario de' curiali sino alla fine del ducato di Napoli. Il *princeps notariorum,* o *primicerius* presedeva alla *schola notariorum.*

Se però i notai scrivevano i privati contratti ed i testamenti in questi primi secoli del medio evo, non davano loro l' autenticità. Dalle disposizioni di Giustiniano su i notai rileviamo, che fino al secolo VI erano essi adoperati solo per la perizia che avevano delle formole degli atti, ma non comunicavano loro alcuna legittima autorità.

I contratti per le leggi romane divenivano le-

gali ed autentici per l'autorità del magistrato innanzi di cui si facevano, e quindi erano come sentenze del medesimo. Però fin dallo stesso secolo VI scorgiamo alcun tratto di autorità comunicato all' atto dal notaio. Infatti in un papiro della biblioteca vaticana del 540 pubblicato dal Maffei (1), dopo le sottoscrizioni delle parti che stabiliscono il contratto, è in fine quella del notaio in queste parole: *de qua re et de quibus omnibus stipulatus est Montanus vir clarissimus*. Questo è il primo documento, in cui il notaio figura da stipulante come *vir clarissimus*, che dinota essere il suo ufficio conveniente a persona ingenua.

I principi e i dinasti, come i magistrati, fin dal secolo VIII ebbero anche il loro notaio, ma il suo uffizio si limitava solo a porre in iscritto gli atti, ed a rivestirli delle forme legali. Sull'esempio de' maggiori, anche i piccoli dinasti vollero avere il loro notaio, massime in un tempo in cui pochi sapevano scrivere.

Dal secondo libro delle leggi longobarde nel Lindebrogio si rileva chiaramente, che i notai solo

---

(1) Maffei: *Istor. dipl.* p. 156.

dopo il secolo VIII furono rivestiti della pubblica autorità, con cui resero quindi innanzi legali ed autentici gli atti che stipularono (1). Non furono perciò detti pubblici fino al secolo IX, e se talora per l'avanti lo furono, non nel senso, che si diè posteriormente a questa parola, quando divennero pubblici uffiziali.

Da quel secolo si cominciano a trovare atti veramente notarili, con questa o simile forma: *Quam paginam testamenti mei N. N. scribere rogavi et testibus obtuli roborandam.* Ed in fine: *Ego qui supra N. Notarius rogatus subscripsi postquam testibus fuit roborata.*

Presso quelli che vivevano con la legge salica si trova ancora questa formola, con cui s'invitava il notaio a scrivere ed a firmare l'atto: *hanc chartam a terra levavi et scribi et firmari rogavi.* Essa alludeva, com'è chiaro, a quel simbolo allora usato.

Il Mabillon ha creduto, che anche prima del secolo IX, si trovi qualche documento compiuto in forma pubblica e legale dal notaio, e cita fra altri un capitolare di Carlo Magno. Ma questo

---

(1) Lindebrogius: *Leg. longob.*, tit. 40 e 41.

atto, oltre di essere già del secolo IX, non è scritto da un notaio, ma da un cancelliere, come in esso è dichiarato. Prima di questo tempo, come abbiamo accennato, gli atti scritti dal notaio divenivano legittimi ed autentici, non per l'uffizio suo, ma per quello del magistrato, che in essi interveniva. Quando però i notai furono rivestiti della pubblica autorità di stipulare, i giudici, che gli autorizzavano, concorrevano sì alla legalità dell'atto, ma solo per invigilare sulla osservanza delle leggi, in guisa che gl'istrumenti, ancorchè stipulati senza l'intervento del giudice, erano validissimi, se in essi non era alcuna violazione delle leggi che regolavano i contratti.

Dallo stesso secolo IX in poi i testimoni frequentemente non scrivono nelle carte il loro nome, ma fanno il solo segno della croce, cui il notaio aggiunge: *signum manus N.* Ciò fu in seguito della legislazione di Giustiniano, per cui bastava alla legalità dell'atto la presenza del testimone, e non si richiedeva la sua sottoscrizione. Quindi avveniva, per la comune ignoranza dello scrivere, che spesso invece della sottoscrizione, apponevano i testimoni la sola croce;

e questo stesso talvolta era anche fatto dal notaio; ecco il significato della formola *complevi et absolvi*, con cui il notaio chiudeva gli atti. Abbiamo già innanzi osservato, che spesso, anche que' testimoni che non ignoravano lo scrivere apponevano la sola croce; tanto non era necessaria la sottoscrizione di essi alla legalità dell' atto, ed acquistava questo la sua legalità con la sola presenza loro e la firma del notaio.

Dopo il secolo IX ciascun dinasta, o grande feudatario continuò ad avere il suo notaio. Non aveva però costui il carattere di pubblico uffiziale, che solo quando dal dinasta era autorizzato alla stipulazione di qualche atto. Simili notai erano anche adoperati da' vescovi e dagli abbati. Vi fu quindi una duplice maniera di notai: i privati, come questi de' feudatari e de' vescovi; ed i pubblici, che avevano la facoltà di stipulare qualunque atto per l' autorità, di cui il governo e le leggi gli avevano rivestiti. Però talvolta gli stessi notai de' feudatarii avevano la duplice qualità, e si dicevano notai del duca o del conte, confermati dal re.

Ne' primi secoli del medio evo divennero spesso i notai soli autori dei contratti, sebbene

questi per diritto non acquistassero da essi la loro legalità, perchè dismesso già l'antico sistema romano di rogarsi gli atti innanzi al giudice, che aveva la giurisdizione contenziosa, non sempre il barone o il castaldo interveniva nelle stipulazioni, o anche il notaio aveva egli stesso la qualità di giudice. Sciolti da ogni vigilanza i notai si resero talvolta colpevoli di falsità. Fu sentito quindi il bisogno dopo il secolo IX di leggi, che reprimessero il loro eccessivo arbitrio, e, per ovviare anche alle loro frodi, furono introdotte alcune scritture, che con la forma stessa provassero la loro sincerità. Furono queste dette da' diplomatisti chirografi, singrafi o carte indentate.

Per la ignoranza poi universale ne' secoli del medio evo, e per la fama di probità e religione di cui godevano gli ecclesiastici, esercitarono allora generalmente l' ufficio di notaio i chierici ed i preti, e poichè fin dal secolo IX ogni vescovo aveva l' obbligo di valersi di un chierico come notaio, i laici lo adoperavano ancora per le loro scritture. Però fin da quei tempi si comprese che siffatto uffizio, di sua natura laicale, mal si addiceva agli ecclesiastici. Spesso i principi proi-

birono a costoro di esercitarlo; ma le loro disposizioni non furono sempre, nè da per tutto osservate. Inutilmente lo stesso Innocenzo III vietò a' chierici l' esercizio del notariato. Dovè questo disordine durare finchè allargatasi la coltura, non divennero i laici nella opinione comune degni di quell' uffizio. Presso noi questo abuso non si tolse che al secolo XIII: più presto in Roma , perchè i pontefici ne compresero la gravità, e fecero ogni sforzo di allontanarlo. Nel resto d' Italia dovè durare più a lungo, perchè le cognizioni , anche elementari , si trovavano allora appena negli ecclesiastici , e non facilmente si rinveniva fra i laici chi potesse esercitare il notariato.

Spesso troviamo nelle nostre scritture dal secolo XII in poi anche due altre specie di notai: i palatini o del sacro impero, e gli apostolici, e questa duplice qualità sovente è nelle stesse persone. I primi erano nominati dagl'imperatori, con l' autorità di stipulare in qualunque luogo dell' impero, e risalgono fino al secolo IX: gli altri, nominati da' pontefici, si dicevano *apostolica auctoritate constituti*, e non sono più antichi del secolo XI.

1° De' notai fino a' normanni.

Dopo di aver toccato in generale dell' uffizio del notaio ne' tempi anteriori, e nello stesso medio evo, è necessario dire di esso più partitamente, secondo le diverse genti e dinastie, che hanno avuto dominio in queste province napolitane. Non rimangono memorie certe del tempo de' longobardi circa il reggimento notarile in questa parte d' Italia. Però dalle formole delle patenti che leggiamo in Cassiodoro, con cui erano nominati i notai, possiamo desumere che il reggimento notarile fu quì qual era nel resto d'Italia. In quel tempo, come a tutti è noto, alcuni presso noi seguivano la legge romana, altri la longobarda. Rotari, il primo re longobardo, che pose in iscritto le consuetudini di quella nazione, obbligò i notai ad essere istruiti nell' uno e nell' altro dritto, e proibì loro di esercitare questo uffizio, *si non potuerint leges planiter scire*, com' egli si espresse.

Secondo le leggi longobarde gli atti notarili acquistavano la loro legalità, non dal notaio, ma dal giudice. Egli scriveva per ordine di costui,

perchè durante il regno de' longobardi continuò il sistema romano, e quindi i contratti avevano ancora la stessa forma delle sentenze del magistrato. L'ordine, che si dava al notaio, era espresso con questa formola: *Quod preceptum absolutionis tibi notario nostro scribere precepimus*. Si sottoscrivevano talvolta i testimoni, o facevano il solo segno di croce, ma spesso il contratto non presenta che il segno di croce del suo autore, senz'alcuna sottoscrizione del notaio.

Ne' più antichi istrumenti stipulati nel principato di Benevento l' autore usa la formola *rogavi scribere*, ed il notaio si sottoscrive come i testimoni, ma prima di essi, con l'altra formola, *vidi et me subscripsi*, con la quale attesta solo di avere assistito al contratto, e veduto sottoscrivere la carta dal suo autore. Il diritto romano aveva già richiesto che i tabellioni addetti a' magistrati scrivessero i contratti ed i testamenti alla presenza delle parti, che ne facevano loro dimanda. Or questa domanda non fu detta *rogatio*, se non dopo il secolo V, nè il notaio prima di questo tempo si è detto *rogatus*.

Talvolta, benchè nell' atto è detto il notaio *rogatus*, non si sottoscrive, ma fanno ciò solo

l' autore ed i testimoni. In qualche carta senz' altra formalità, si sottoscrive il notaio fra l'autore del contratto ed il primo testimone, con le semplici parole ; *Ego N. me subscripsi*. Finalmente è chiaro in molti istrumenti , ch' egli non fa altro che assistere alla compilazione dell'atto, che si dice compiuto *coram notario et castaldo*.

Da questi esempi possiamo dedurre,che presso noi i notai fino al principio del secolo IX furono semplici scrittori delle carte, ed adoperati perchè pratici delle formole notarili, non per dare ad esse gli effetti legali. Deduciamo ancora che in quel tempo gl' istrumenti si stipulavano alla presenza , e con l' assistenza del notaio , ma non sempre erano da esso sottoscritti. In molti luoghi il contratto era scritto bensì dal notaio, ma sottoscritto dal contraente e testimoni, non da lui. Anzi riferiscono i nostri cronisti, che fino alla fine del secolo VIII , ed anche alla metà del IX, gl'istrumenti erano per ordinario scritti, non sottoscritti dal notaio.

Le condizioni politiche di questa parte d'Italia fino al cominciamento del secolo IX erano tali, che non potevano osservarsi le regole e le leggi circa i notai. Il notariato si esercitava al-

lora, per così dire, da chiunque voleva; fino dagli ebrei, che in quel tempo si avevano per gente abominevole. Nè questi ebrei stipulavano solo i contratti de' loro connazionali, come si è creduto da alcuno, poichè si rileva il contrario da' documenti esistenti.

Questo stato di cose anteriore al secolo IX appare chiaramente dal capitolare del principe di Benevento Adelchisio, che governò il suo principato dall' 853 all' 878. Questo capitolare prescrisse ciò che segue:

Che l' uffizio del notariato si conferisse con patente, e che ciascuna terra avesse un registro di questi pubblici uffiziali.

Che i notai dovessero di lor mano scrivere, i *breves et cetera munimina*. S'intendevano per i *breves*, come anche più anticamente, le carte notarili in genere, e per *munimina* le specie di esse.

Che dovessero i contratti essere anche sottoscritti dal notaio.

Questo sistema, stabilito dal capitolare di Adelchisio, ebbe vigore dal secolo IX in poi nel principato di Benevento, e nella maggior parte delle province napolitane. Quindi la formola adope-

rata da' notai nelle loro sottoscrizioni fu la seguente: *Hunc brevem scripsi ego notarius qui interfui, et me subscripsi.* Dopo di essi si sottoscrivevano i testimoni col segno della croce innanzi al loro nome, e scrivendo *me subscripsi* dopo il loro nome. Però nelle carte salernitane del secolo IX continua ancora l'antico sistema di non sottoscriversi il notaio, ma è questi solo nominato dal contraente in terza persona con la formola *rogavi.* Troviamo pure in questo tempo de' notai, che hanno anche la qualità di giudici, e che si sottoscrivono così: *Ego N. notarius et iudex scripsi et complevi manibus meis.*

In non pochi documenti di Salerno non si fa alcuna menzione del notaio: in alcuni del secolo XI si sottoscrive il solo giudice; altri si dicono scritti dal notaio, ma sono sottoscritti solo dal giudice; altri hanno le sottoscrizioni dell'uno e dell'altro, così: *subscripsi ego N, comes et iudex et N. notarius.* Finalmente in altri atti notarili è enunciata la presenza di due giudici, senza che niuno dei due si sottoscrive. Simili varietà si trovano nel secolo XI anche in altri paesi non soggetti al principato di Salerno.

È utile avvertire, che se i notai erano talvolta

in quel tempo anche giudici, non avevano però alcuna giurisdizione contenziosa, ma invigilavano solo sulla legalità dell'atto, come già abbiamo detto.

Dalle cose premesse possiamo conchiudere, che la legislazione di Rotari non fu osservata da per tutto presso di noi, e che il reggimento notarile di quei tempi fu vario ed incostante. Che non furono in ogni luogo i giudici a contratti, e che ove mancavano, il solo notaio stipulava l'atto. Che spesso il notaio scriveva lo istrumento, ma non lo sottoscriveva. Che fino dal secolo X l'ufficio di giudice a contratti fu dato agli stessi notai. Che i chierici ed i preti continuarono ad esercitare presso noi il notariato, anche dopo che fu ciò loro proibito da Innocenzo III. Finalmente, che spesso il solo giudice scriveva e rogava l'istrumento.

2° Originali e copie notarili nel tempo de' principi longobardi.

Ne' principati di Benevento e di Salerno, nel tempo del dominio de' principi longobardi, gli istrumenti non erano registrati in pubblici re-

gistri, nè i notai conservavano di essi alcuna matrice. Compiuta la scrittura, e munita delle firme de' testimoni e del notaio, era consegnata allo interessato nel suo originale; e se più erano i contraenti e gl'interessati, si facevano di essa tanti originali, e non copie, com' è opinione del Chiarito. Ed infatti in tutti i giudicati di quella epoca i litiganti presentano in giudizio questi originali, ed il giudice non ricorre mai ad alcun registro.

I notai quindi non conservavano gli originali de' contratti che stipulavano. Pecchia ha creduto che la legge dell' imperatore Ludovico Pio, che loro prescriveva di conservarli, fosse stata sempre eseguita; ma noi possiamo dire che non mai ebbe vigore in queste province. Da diverse carte rileviamo che a quei tempi, se un istrumento era accusato di falsità, il giudice ordinava, che si provasse la sincerità di esso *per sacramentum ad ipsa evangelia*. Oltre ciò in tutte le scritture di quell' epoca vediamo in simili casi deferito il giuramento, senza farsi altra pruova.

Un capitolare di Carlo Magno prescriveva ai giudici di non deferire il giuramento tosto che loro paresse una scrittura sospetta di falsità,

ma solo quando mancasse ogni altra pruova per conoscere il vero: *si charta non sit veritosa, cito sacramentum non fiat.* Or i nostri giudici non avrebbero spesso deferito il giuramento, se avessero potuto giudicare della verità della scrittura col raffronto dell'originale conservato dal notaio. Dippiù soleva il giudice in quel tempo, per cautela futura degl'interessati, lacerare la scrittura giudicata falsa. Non avrebbe certamente ciò fatto, se la matrice del notaio ne avesse potuto contestare la falsità.

Frequenti sono finalmente gli esempi de' contratti che si rinnovavano per la dispersione degli originali. Questo non sarebbe stato senza dubbio necessario, se il notaio avesse conservato un altro originale, o tenuto di essi un registro.

3° Sistema notarile nel tempo de' duchi normanni.

Nel tempo in cui i normanni cominciarono a stabilirsi tra noi, e ad acquistare domini nelle nostre province, erano queste così poco tranquille, e quei duchi sì di continuo intenti a difendere con le armi i loro acquisti, che non po-

terono occuparsi seriamente della pubblica amministrazione, e tanto meno de' notai. Continuò quindi in questa epoca la incostanza medesima nello esercizio del notariato. Troviamo talvolta nominati de' protonotari. Questi non erano però che semplici notai, senz'alcuna preminenza su gli altri. Ricevevano tale titolo dalla vanità di quei principi di ostentare sovranità nei loro atti. In alcune carte prendono anche i notai il titolo di palatini , per imitazione della corte imperiale , come in parecchie presso l' Ughelli ed il Gattula (1). In altre de' minori dinasti è dato loro il nome di *dilecti*. Ma oltre questi vuoti nomi, le cose non mutarono, e la incertezza ne' regolamenti notarili continuò come prima. Anche in questo tempo gl' istrumenti sono stipulati, ora da un notaio, ora da un giudice; ora non presentano la sottoscrizione del notaio, ma quella del solo giudice; ora nè dell' uno, nè dell' altro, ma solo de' testimoni. Non è raro ancora il caso di documenti sottoscritti solamente da un prete o arciprete, anche notaio.

---

(1) Ughelli: *Italia sacra,* vol. 6, pag. 277. Gattula. *Access.* pag. 238 e seg.

I conti ebbero pure i propri notai per iscrivere i loro atti; questi però erano sottoscritti da un uffiziale della loro corte , da un viceconte, da un contestabile, o da un camerario.

In alcune carte contenenti pie donazioni, e sottoscritte dal giudice e dal notaio, questi si dà il titolo di avvocato. Era questo un costume introdotto fin dal tempo de' longobardi. Il nome, che prendeva di avvocato, accennava al suo intervento in favore del donatario.

Ne' secoli XI e XII i nostri principi dettero il nome di curia al palazzo ove risedevano; quindi il notaio addetto al palazzo ducale fu chiamato talvolta *notarius curialis*: così nell' Ughelli si trovano documenti sottoscritti da *Marino curiale*.

In alcune delle principali città di queste province gl'istrumenti si facevano alla presenza di un giudice, che si diceva pure, ora *ducale*, ora *palatino*.

Si è sostenuto ancora da alcuni che fin dal tempo dei longobardi sia stato presso noi un uffizio nobile questo del notariato; ma abbiamo già osservato che, se fosse stato tale, non l'avrebbero esercitato gli ebrei, i quali si stimavano di con-

dizione non che servile, infame; nè esso acquistò maggiore dignità al tempo dei primi duchi normanni. Anche in questa epoca, se mancava in alcuni luoghi del regno, o era assente il giudice a contratti, il notaio stipulava l'istrumento alla presenza di taluni preti del paese, i quali non facevano l'uffizio di testimoni, ma legalizzavano l'atto, come il giudice.

4° Sistema notarile nel tempo de' re normanni.

Il primo nostro re Ruggiero comprese la necessità di ordinare l' uffizio del notariato, ch'era stato fino al suo tempo regolato può dirsi a caso. Con la sua costituzione: *Divinae justitiae,* prescrisse, che solo le persone probe ed ingenue fossero ammesse agli uffizi di giudice e di notaio. S' intendono per giudici in questa costituzione quelli destinati a presedere alla stipula de' contratti, non gli altri, che hanno la giurisdizione contenziosa.

Sotto il suo successore Guglielmo, i notai continuarono ad assumere il nome e la qualità dei contraenti, e giunse il notariato a tale grado di

stima, che da questo ordine furono spesso scelti i magistrati de'nostri tribunali. Da questa epoca i notai ebbero anche l'uffizio di mastrodatti nei tribunali e nelle corti de' baiuli. Erano cotesti attuari uffiziali del governo, poichè ricevevano da esso il loro stipendio, come si rileva dalla costituzione di Guglielmo: *Magistri camerarii.*

Ogni terra fu obbligata allora di avere almeno un notaio ed un giudice, che presedesse a tutti gli atti sì tra vivi, che per causa di morte. Chi desidera poi conoscere le leggi de' re normanni su i notai, ne' loro minuti particolari, può leggere le poche costituzioni rimasteci di quei principi.

Però dalle carte del loro tempo medesimo rileviamo,che non furono quelle saggie disposizioni osservate sempre, nè da per tutto. I tumulti e la guerra civile, che spesso allora agitarono queste province, non permisero molto a quei principi d'invigilare sull' esercizio del notariato. I loro sforzi erano diretti ad affermare i diritti della loro sovranità contro gli altri elementi sociali coi quali contendevano.

In questo tempo spesso i contratti, invece di essere autenticati dal giudice, lo sono da preti. Da ciò può argomentarsi, che ne' luoghi ove fu-

rono stipulati mancavano i giudici destinati a quell' uffizio; nè si può dubitare che i chierici ed i preti nel regno de' normanni continuarono ad esercitare pubblicamente il notariato, e che furono adoperati alla stipula degli atti, quando il notaio era assente o impedito. In un istrumento del 1126 Giovanni prete stipula alla presenza del giudice, in luogo di Felice, notaio di Avella. Però la maggior parte degl'istrumenti di questa epoca sono rogati da un notaio alla presenza di uno o due giudici, che non di rado si sottoscrivono. Si trovano anche testamenti senza opera del notaio, ma del solo giudice, che attesta le disposizioni del testatore, mentre il notaio vi figura con la qualità di avvocato, come sopra si è detto: altri istrumenti sono scritti dal notaio e dai testimoni, senza la presenza e la firma del giudice: altri sono stipulati dal solo notaio alla presenza di due preti. Alcuni, anche fatti in luogo ove risiede il giudice, si vedono sottoscritti da un prete, e nòn dal giudice. Finalmente in altri atti il notaio apparisce rivestito di entrambe le qualità, e si sottoscrive solo come notaio.

Il notaio, che faceva da mastrodatti presso il

castaldo, che aveva l'uffizio di giudice, stipulava ancora e presedeva all'atto chiamato *guadia*. Era esso la promessa di garentia contro coloro che avessero voluto infirmare i diritti ceduti ad altri.

Non abbiamo documenti da cui conoscere, se nel tempo de' normanni i notai conservarono le minute degl' istrumenti. Si può solo congetturare dalla costituzione di Federico II, *Baiules et omnes iudices*, che negli ultimi tempi de' re normanni si era già introdotto quest'uso presso i notai. Infatti si rileva da quella costituzione, che non ordinò Federico il primo l' uffizio del notariato, poichè se ne parla come di cosa già fatta, ch' egli intende solo porre in assetto migliore. Non è dubbio però che all' epoca di Federico II furono obbligati i notai a conservare le minute de' loro atti, per desumere da essi gl'istrumenti in forma legale, quando ne fossero richiesti dagl' interessati.

5° Notai nel tempo degli svevi.

Federico II stabilì molte cose circa il notariato con la costituzione *Baiules et omnes iudices*, testè citata. Dichiarò apertamente che gl'istru-

menti dovessero sottoscriversi dal giudice e dal notaio, e da due testimoni, se il contratto cadesse su cosa del valore inferiore ad una libbra; da tre o quattro, se superasse la libbra. Determinò il numero de' notai e de' giudici a contratti in ciascun paese. Proibì assolutamente agli ecclesiastici di esercitare l' uno e l' altro uffizio.

Con l' altra sua costituzione: *In locis nostri demanii*, furono assegnati de' notai ad ogni terra. Non vi furono quindi notai autorizzati a stipulare per tutto il regno; e se si dissero pubblici, si deve ciò intendere nel limite di una sola terra, o al più di due limitrofe.

Sventuratamente però queste savie leggi non furono sempre osservate. Anche dopo di esse troviamo contratti scritti dal notaio e sottoscritti da lui medesimo, ma più frequentemente dal solo giudice in lettere maiuscole ed ornate.

I protocolli, cioè le bozze degl'istrumenti, in questa epoca furono dette *schede* o *gaste*. Nel principio del regno degli angioini ebbero il nome di *chartularia*, e le prime minute de' notai quello di *notule*. Presso noi la voce *protocollo* non è più antica del tempo di Carlo II di Angiò, comunque il Mabillon ne abbia rinvenuto esempi

anteriori; pare che si fossero introdotti i protocolli, quando vennero in disuso le carte indentate. Alcuni hanno anche, e malamente creduto, che l'uso di questi protocolli non sia più antico della prammatica aragonese *De notariis* del 1477.

È opinione ancora di alcuni , che i notai da questa epoca appunto degli svevi cominciarono ad usare i segni di diversa forma, che unirono alle loro sottoscrizioni. L' origine di questo loro costume è assai più antico, e deve riferirsi al tempo de' normanni. Anche allora quei segni eran fatti con molto artificio, e rappresentavano figure delle parti del corpo umano, o di animali. Non sempre però siffatti ornamenti, che si trovano in fine de' documenti, debbono aversi per una parte della sottoscrizione del notaio; non di rado si facevano da essi solo per abbellire la scrittura.

Nelle carte notarili di questo tempo non si trovano sigilli de' notai. Vedremo, quando discorreremo dei sigilli, che spesso fin da tempo remoto soleva apporsi alle carte private, quando non era in esse il rogito notarile, il sigillo di colui per cui disposizione si facevano. Dalla seconda metà del secolo XIII, nel regno degli angioini,

si trovano rare volte i sigilli nelle carte notarili; però non sono essi del notaio, ma del giudice, che si sottoscrive all'atto.

I notai nel regno degli svevi, sebbene si avessero quest'obbligo, neanche doveron sempre conservare le minute de' loro atti. Se fosse stato altrimenti, Federico II non avrebbe con due costituzioni prescritto di presentarsi a lui, perchè fossero rinnovati, gl'istrumenti stipulati dall'anno 1192 al 1195, e quelli del 1232. Infatti in un istrumento del 1232 si legge in fine di esso: *Renovatur anno 1232, ratione constitutionum Friderici imperatoris, quibus prescriptum est quod omnia instrumenta facta tempore hostium et invasorum renoventur.* Queste costituzioni però non si trovano nella copia del registro di Federico, che si conserva nell'archivio di Napoli.

6° De' notai nel tempo degli angioini e degli aragonesi.

L'ordinamento notarile fu nel tempo de' re angioini uniforme in tutte le parti del regno. I notai usarono fin d'allora costantemente i protocolli, anzi furono obbligati di tenerli, come

chiaramente si rileva da vari loro privilegi, che sono ne' registri angioini. In seguito questa voce *protocollo* mutò significato. S'intese per essa una raccolta di contratti compiutamente distesi con tutte le formole necessarie. Si distinsero quindi le minute da' protocolli, e s'intesero per le prime le bozze originali de' contratti, sottoscritte dai contraenti, dal giudice e dal notaio. I notai non furono perciò obbligati a conservare le bozze de' contratti, come fu disposizione di Giustiniano, ma i volumi degli atti compiuti, che si dissero protocolli. Furono quindi da questa epoca i soli protocolli considerati come scritture pubbliche, e le minute non ebbero più valore, se non in caso della mancanza di essi.

Ferdinando I di Aragona con la sua prammatica del 1477 ordinò doversi dar fede pubblica a' soli protocolli, e ne prescrisse la forma, ed il modo di compilarsi. Stabilì la così detta visita annuale de' protocolli, la quale disposizione si è conservata poi sempre in vigore.

7° De' curiali di Napoli.

Nel ducato napolitano i notai avevano il nome di curiali, perchè oltre di stipulare i contratti e gli altri atti de' privati, scrivevano anche nelle nostre curie gli atti giudiziarii; ed il capo di essi, detto primario, ne' tempi anteriori alla monarchia, compilava anche i diplomi de' duchi di Napoli. I notai di Amalfi, sebbene scrivessero anche gli atti nelle curie giudiziarie, non si dissero curiali. Conoscevano i curiali di Napoli le consuetudini del regno, e stipulavano gli atti con quelle norme, poichè i nostri magistrati ne' secoli del medio evo appunto con le consuetudini solevano giudicare.

Abbiamo già veduto come i curiali ebbero un carattere loro proprio, che essi soli intendevano, e come i notai de' ducati di Amalfi e di Gaeta, che riconoscevano ancora l'impero di oriente, e non furono mai soggetti a' principi longobardi, usarono un carattere poco diverso da quello di questi curiali napolitani, e quasi le stesse formole nella compilazione de' loro atti.

I curiali di Napoli componevano un ordine

speciale, che era regolato con proprie leggi. Il loro capo dicevasi primario. Aveva questi non solo la facoltà di stipulare, ma anche di compiere gl'istrumenti, rimasti imperfetti da' curiali defunti. Aveva inoltre con l' altro curiale detto tabulario l'uffizio di riassumere gl'istrumenti, i cui caratteri erano guasti dal tempo, e di apprezzare e misurare i terreni per ordine del magistrato. Un terzo curiale dicevasi *Iustificator*.

Il Du Cange interpetra questa voce per *iudex*. Noi non avendo documenti sulla natura di questo uffizio possiamo congetturare che era un altro capo di quest'ordine, perchè nelle sottoscrizioni prende un luogo distinto. Si trova pure un altro detto *scriniarius* ed è spesso diverso dal primario. Era forse l' archivista delle scritture.

Erano questi curiali eletti fra i discepoli dell' ordine dalle antiche piazze de'nobili, mediante un esame. Le loro nomine dovevano essere confermate dal governo. Ogni quartiere, o distretto della piazza o tocco, eleggeva i suoi curiali per la stipula de' contratti di coloro che dimoravano in esso, sicchè ciascun quartiere aveva i suoi propri curiali. Ciò apparisce chiaramente dalla formola *de absolutione de nobilioribus* etc. che adope-

ravano ne' rogiti di molte carte precedenti all'epoca de' normanni. Avevano essi molti privilegi nello stipulare. Non interveniva ne' loro atti il giudice, nè adoperavano il numero de' testimoni prescritto dalle leggi romane e longobarde; compilavano gli atti secondo il dettato delle consuetudini di Napoli, e quelli prendevano talvolta un nome greco, o altro, di cui si è smarrita l'origine. Per esempio il *merse* o *merissen* era l'istrumento di divisione fra i coeredi, da μέρος parte, o μερίζειν, dividere in parti. Il *gesta* era un testamento, che il curiale formava sulla sola fede de' testimoni, che asserivano di avere ascoltata la volontà del defunto. Siffatto testamento aveva tutto il valore legale, quando però ne erano contenti gl'interessati. Con l'istrumento, detto *introductum*, lo sposo confessava di avere ricevuta la dote della futura sposa, e ne prometteva la conservazione e la restituzione, costituendole insieme un certo lucro, che dicevasi *quarta uxoria*, perchè rispondeva alla quarta parte de' frutti dotali. L'istrumento poi, con cui costituivasi la stessa dote, dicevasi *psallia*, della quale parola si son fatte poco rette interpetrazioni.

Carlo Pecchia sospetta falso un documento ri-

portato dal Chiarito, e posteriore all'anno 1231, in cui furono pubblicate le costituzioni di Federico, e specialmente quella che comincia con le parole: *Consuetudinem quam olim de instrumendis conficiendis per curiales* (1); e ciò, perchè l'imperatore con questa costituzione proibì a' curiali di stipulare i contratti, per la difficoltà del loro carattere da niuno inteso, e con altre stabilì un ordinamento notarile uniforme in tutto il regno. Crede il Pecchia che dopo quell' anno i curiali si ecclissarono, e che ritornarono in vita con Carlo I, perchè non potevano essere trasgrediti gli ordini di Federico e Manfredi, essendo questi *uomini da farsi ubbidire.*

Questa sua opinione è contradetta dal fatto, perchè se dopo quel tempo diminuiscono i documenti curialeschi, non mai s'interrompono, ma continuano nell' archivio di Napoli fino all'anno 1385, e quindi dopo il tempo in cui hanno creduto estinti i curiali il Chiarito ed il Pecchia (2).

La ragione, per cui dal tempo di Federico II diminuiscono gli atti dei curiali, a noi pare che

---

(1) Pecchia: vol. 3 p. 306 — Napoli 1869.

(2) Chiarito: Op. cit., p. 119. — Pecchia: vol. 3 pag. 321.

stia ne' nuovi notai, che furono nominati in Napoli, i quali a poco a poco fecero sì che i napolitani si staccarono da' curiali, cui sì tenacemente erano stati ligati nel passato.

CAPITOLO VII.

De' sigilli.

È antichissimo l' uso de' sigilli per dare col loro segno autenticità a' documenti. Furono in principio a ciò adoperati gli stessi anelli, detti perciò *annuli signatorii*. Questo costume risale a tempo remotissimo presso gli orientali. Ne abbiamo un esempio nel contratto, chiamato *librum signatum* , sul quale s' improntava il sigillo, ed in quello detto *librum apertum*, ch'era la copia del primo, su cui non se ne poneva alcuno.

Da questo uso antichissimo derivò quello di apporre i sigilli alle carte, che i sovrani facevano spedire dalle loro cancellerie, per contestarne la veracità, ed impedire che se ne facessero delle false. Di qui provenne la formola de' diplomi : *Ut melius credatur, et firmius observetur, hoc diploma sigilli nostri impressione insigniri fe-*

cimus. Doveva quindi godere di grande fiducia presso il principe colui, che aveva l' uffizio di conservare il sigillo.

Dal Fabretti sono riportati sigilli di creta, trovati in Roma ne' cimiteri de' primi suoi tempi. Ciò dimostra che in tempo antico i sigilli furono anche di creta. Nel Maffei leggiamo ancora che i primi sigilli degli antichi documenti, sì in papiro, come in pergamena, furono di una qualità di cera, che aveva molto della creta.

L' Eineccio ha creduto che i più antichi sigilli furono su cera di color fosco o luteo; ma non dovè essere il fosco il loro colore primitivo, sì bene una degenerazione del bianco, nata dalla lunghezza del tempo. Non ci pare infatti possibile potersi avere sigilli bianchi dopo molti secoli.

Furono più tardi introdotti con una tinta esterna di rosso sbiadito, e talvolta, però molto raramente, anche di color verde.

Il color rosso sbiadito può stabilirsi di essere stato adoperato fin dal secolo XIII, non dal XIV, come ha creduto lo stesso Eineccio. Il color rosso poi fu usato comunemente dalle cancellerie nella seconda metà del secolo XII.

Più tardi ancora furono introdotti ne' diplomi i

sigilli di piombo, specialmente dalla cancelleria pontificia, che fu imitata anche da alcuni imperatori. Un diploma di Ottone I si dice bollato *sigillo plumbeo*, ed il Mabillon ne cita altri di Ottone II, e Corrado II. Si disputa quindi fra gli scrittori di sfragistica, se l'uso del piombo nei sigilli debba farsi risalire fino a Carlo Magno.

Fu usato pure non di affiggere i sigilli di cera, ma di sospenderli al diploma con fili e cordoncini; e, non dalla fine del secolo XII, come ha giudicato l' Eineccio, ma dal principio di esso. Infatti da Olivario Uredio è riportato un sigillo cereo, pendente da un diploma del conte di Fiandra del 1119. Questo sistema de' sigilli pendenti fu talvolta seguito anche dagl' imperatori di Costantinopoli.

In fine de'diplomi soleva annunciarsi il sigillo, che si diceva ora *sigillum*, ora *bulla*, e dai greci *χρυσοβούλλαι* quelli di oro, usati nelle cancellerie regie ed imperiali ne' secoli X ed XI. Perciò lo stesso diploma, munito di tale sigillo, si disse *bulla aurea*, non perchè scritto in lettere di oro, come talvolta si è creduto. Siffatti sigilli di oro non si adoperarono però che ne' diplomi di gran rilievo, e specialmente dagl' imperatori

greci e latini. I diplomi con sigilli di oro, creduti di Carlo Magno, debbono reputarsi falsi, perchè questi non sono anteriori al secolo X; nè si hanno sicuri diplomi muniti di tale sigillo, che non siano del secolo X e successivi, fino alla metà del secolo XIII, come han dimostrato il Ludwig e l'Eineccio.

Quanto poi alla forma de' sigilli, possiamo dire che la più antica è stata la orbiculare, come vediamo ne' riportati dal Papebrock e dal Mabillon, eccetto quelli di Carlo Magno e Ludovico IX, che furono di forma ogivale.

La più antica figura che vi si impresse fu la testa del sovrano, con intorno la iscrizione del suo nome, senz'altro. Dal tempo di Carlo Magno si cominciano a trovare sigilli col mezzo busto; e dal principio del secolo XI, quelli con la effigie de' sovrani, aventi in capo la corona, ed in mano la lancia, con la bandièra nella destra, ed uno scudo nella sinistra. Dal tempo di Ottone I si cominciò ad usare in essi il globo, e dalla metà del secolo XII s'introdussero con la figura di uno scudo triangolare, in mezzo di cui si suol trovare qualche figura blasonica.

Ne' primi tempi fu generalmente semplicissima

la iscrizione intorno a' sigilli. Non conteneva che il solo nome e titolo del sovrano: divenne più lunga verso il secolo XIII, perchè si aggiunse anche qualche epiteto al nome.

Oltre i sigilli ci ha talvolta ne' diplomi i controsigilli. Sono questi più piccoli, e si trovano o nella parte postica degli stessi sigilli, o separati da essi. Si è creduto che fossero adoperati, quando la iscrizione non poteva entrare tutta nel sigillo principale. Come che sia, non è dubbio che furono usati per dare maggiore autenticità al sigillo principale. Non sempre infatti è in essi la continuazione dell' altro sigillo, ma spesso vi è scritto qualche motto o sentenza. Il principe di Benevento Atenolfo, che resse quel principato dal 900 al 910, si crede che sia stato il primo ad introdurre i controsigilli (1). Il suo esempio fu poi imitato da' principi di Salerno, e quindi seguito dagli altri sovrani.

---

(1) Gattula: *Accessiones ad hist. casin.*

1° De' sigilli ne' diplomi delle province napolitane fino a' normanni.

I duchi di Napoli, di Gaeta e di Amalfi usarono i sigilli di piombo, come appare dall'annunzio di essi ne' loro diplomi. Alcune bolle plumbee de' duchi di Napoli, che si sono già credute medaglie, hanno da un lato l'impronta del busto di S. Gennaro, e dall'altro il nome del duca. È riportato dal Muratori nella dissertazione XXXV un sigillo di piombo degl'ipati di Gaeta Giovanni e Docibile, ch'egli crede dell'875, ed il di Meo ha dimostrato essere posteriore al 900. Ha esso da un lato la iscrizione *Sanctus Erasmus*, e dall'altro *Ioh. et Docibilis YPA.*

In molte carte del ducato Amalfitano il sigillo non è pendente, ma attaccato al labbro estremo della pergamena, ed ha da un lato il solo nome del duca.

Oltre questi di piombo, i duchi di Napoli gli usarono anche di cera. Se ne conserva uno in cera nell'archivio di Napoli di color fosco dell'ultimo duca di Napoli, Sergio, già unito ad un diploma dell' anno 1130. Non ha altro che la

iscrizione: *Serbius consul et Dux*. Questo diploma ha di singolare il carattere, che non è quello dei curiali di Napoli; dippiù ha in principio il nome ed i titoli del duca in lettere maiuscole, e nella fine quelli dell'imperatore di oriente, uniti alla nota cronologica e topica, contro il sistema costante de' curiali, che sono soliti scrivere tutto ciò in capo dell'atto, nè usano il carattere maiuscolo.

Si trovano pure alcuni sigilli non pendenti, ma affissi alla punta della pergamena, che non hanno altro, che la sola iscrizione del nome del duca.

I nostri dinasti longobardi, duchi e principi di Benevento, Capua e Salerno gli usarono comunemente di una composizione di cera inclinante ad un colore tra il giallo ed il rosso sbiadito. Spesso è in questi sigilli la immagine de' principi, e sempre il nome di essi nel genitivo. Un diploma de' principi di Capua Giordano II e Roberto, riportato dal Muratori, ha il sigillo di cera col prospetto di una città, ed all'intorno è iscritto *Capua speciosa*.

Riccardo I e Giordano I adoperarono talvolta il sigillo di piombo con la stessa impronta di *Capua speciosa* da un lato, e dall'altro con la loro effigie, nome e titolo: *Recardus et Jordanus*

dei gratia principes. Anche di piombo l'usò Giordano I, rimasto solo nel principato, con la sua effigie e con la medesima impronta e leggenda.

Gli ebbero di cera Guaimario I e Gisulfo I di Salerno, ed il primo anche di piombo, con la impronta di qualche emblema: più spesso però non presentano questi sigilli, che il solo nome del principe. Tutti questi principi finalmente gli ebbero talvolta anche di oro, volendo imitare il fasto degl' imperatori.

Un altro sigillo, caduto da un diploma del secolo X di Stefano imperiale protospatario, conservato nell'archivio di Napoli, è stato illustrato dal Genovesi, già professore di paleografia nello stesso archivio. Ha esso una epigrafe in greco, che il Genovesi ha interpetrato così: Κύριε βοήθησον τῷ σῷ δούλῳ Στεφάνῳ κατεπάνῳ καὶ στρατηγῷλογίου Καλαβρίας.

2° Sigilli da' normanni in poi.

Nell' archivio di Montecassino sono parecchi sigilli de' nostri dinasti normanni e del re Ruggiero, già pubblicati dal Muratori e dal Gattola, con le iscrizioni in greco. Questi principi gli a-

doperarono di piombo; così uno del conte Ruggiero ha da un lato la iscrizione di questo motto in greco: Ρογέριος ὁ βοηθὴς τῶν χρυστιανῶν, e dall'altro la impronta della immagine del Salvatore. Due parimenti di piombo di Ruggiero, conte di Calabria e di Sicilia, che appartengono all'archivio di Napoli, hanno nel retto la leggenda: Κε βο Ρογερω κομη Καλαβριας κε ϛικηλιας κε του χριστιανου βοηθη, cioè, Κύριε βοήθησον Ρογερίῳ, κόμητι Καλαβρίας καὶ Σικελίας καὶ τῶν Χριστιανῶν βοηθῷ; e nel verso, è la effigie della Vergine col bambino nelle braccia, e le sigle MP Θυ, cioè μὴτηρ θεοῦ.

In un sigillo di Ruggiero, figlio del conte Ruggiero, che divenne più tardi il fondatore della monarchia, la parte antica ha impressa la figura di S. Matteo, e la postica la iscrizione *Dux Calabrie Italie et Sicilie*. Questo, com'è chiaro, è anteriore al 1130, in cui prese il titolo di re, e posteriore al 1127, in cui fu investito de' ducati di Puglia e di Calabria. Si hanno del medesimo anche sigilli di piombo, che da una faccia hanno impressa la figura di Cristo sedente, e dall'altra, la immagine di Ruggiero, con la spada in mano, e con la iscrizione: *Exaltavit me Deus in virtute brachii sui.*

Ha usato però il conte Ruggiero anche il sigillo di cera, come appare da un diploma greco del 1115 dell' archivio di Napoli, nella cui fine è annunciato tale sigillo.

Fu tanto usato il sigillo di piombo ne' diplomi di questo tempo, che si adoperava anche nei libri della regia curia. Infatti in un diploma del 1177 di Guglielmo II presso Pirro leggiamo: *Nomina quorum villanorum continentur in Platea facta inde a Doana nostra de secretis que est plumbeo sigillo nostro sigillata.* (1)

I sigilli dei nostri re normanni da Ruggiero in poi non ebbero generalmente la impronta della immagine del re. Fu questo uso reso stabile da Costanza, che imitò l'esempio del sigillo imperiale di suo marito Errico VI.

I sigilli degli svevi sono molto raramente metallici; per ordinario di una composizione di cera, diversa però da quella che diciamo cera di Spagna, la cui invenzione non è anteriore al secolo XVII. Quelli di Federico II presentano il nome ed i titoli del sovrano con la sua effigie,

---

(1) Pirri: *Metropol. ecclesiae Panormitanae Notitia 1ª apud Burmannum.* Vol. 2. pag. 82.

sedente in soglio, la corona e lo scettro, ed alla sua sinistra il globo e la croce. Si conserva nell'archivio di Napoli un sigillo di Federico II in cera bianca, posteriore al tempo in cui fu creato imperatore. Altri di epoca incerta, probabilmente anteriori al suo impero, sono in cera rossa; tutti sempre di forma circolare.

Gli angioini usarono per ordinario i sigilli di cera rossa, ed anche quelli di oro, in qualche caso molto raro di essere uniti ad un diploma di gravissimo interesse.

Nel registro angioino dell'anno 1269 L. A. fol. 10, il sigillo di un diploma è detto *cere vermicle*, la qual voce nel medio evo è sinonima di *rubee*. Nello stesso registro è un ordine di Carlo I, al baglivo di Barletta di procurare sessanta libbre di cera rossa, da servire, com' egli dice, *pro usu sigilli nostri*. Desumiamo da ciò che in quel tempo la cera pe' sigilli di cancelleria non si faceva nel regno, ma veniva da altri paesi. Non avrebbe altrimenti comandato il re al baglivo di procurarla sotto pena di venti once di oro.

3° Impronta de' sigilli da Carlo I in poi.

Nelle impronte de' sigilli di Carlo I ci ha un rastrello con de' gigli. Questi gigli non sono il segno del blasone del regno di Francia, come han creduto i Maurini, ma di quello della famiglia de' re di Francia, in origine della casa di Valois, e da essa introdotti nel blasone stesso del regno di Francia.

Carlo I, come secondogenito della casa di Francia, mise nella sua impresa co' gigli il rastrello, che secondo le regole blasoniche di quel regno, indicava la qualità della sua famiglia di ramo secondogenito. I sigilli di Carlo II hanno nel retto la leggenda *Carolus secundus dei gratia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus apulie et principatus capue;* nel verso *Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes*. Presentano la effigie del sovrano in soglio al primo lato; ed all'altro un guerriero a cavallo con la spada levata, che si trova anche in quelli degli aragonesi. Non vi manca il rastrello co' gigli.

Gli altri re della prima stirpe angioina, che successero, continuarono ad usare il rastrello nei

sigilli fino a' Durazzeschi. In quelli di Ladislao, invece del rastrello, si veggono quattro gigli ai quattro lati di una croce. La croce non fu innestata nelle armi di questi re pel regno di Ungheria, come alcuni han creduto, ma perchè si volle da essi rappresentare con quell'emblema il regno di Gerusalemme, unito alla corona di Napoli. Forse pure venne questo segno da sigilli de' re di Francia , che l' usavano pel regno di Navarra.

Tale fu anche il sigillo di Giovanna II, ultima de' Durazzeschi, in cui si vede nel retto la regina sedente in maestà con la corona reale e la spada nella mano dritta; nel contrario, in uno scudo più gigli; al cui lato sinistro è una croce con quattro crocette agli angoli, ed al dritto quattro fasce di argento. Questa regina quando adottò Alfonso innestò nel suo sigillo le armi della casa di Aragona.

Alfonso dopo l'anno 1444 tolse dal suo sigillo i gigli, e vi mise le armi di Aragona e di Ungheria con una croce e le solite quattro crocette agli angoli.

Parecchi sigilli di Carlo VIII, che sono nell'archivio di Napoli, hanno da un lato il nome ed

i titoli del re, *Francorum Ierusalem et Sicilie*, e dall'altro, la sua effigie sedente in soglio con intorno i soliti gigli.

Alcuni di Federico di Aragona hanno da un lato questa leggenda: *Federicus Domini Ferdinandi filius, Domini Alfonsi secundi frater Domini Ferdinandi II patruus Aragonius Rex Sicilie Hierusalem*. Dall'altro: *Veritas mea et misericordia mea cum ipso et in nomine meo exaltabitur cornu eius*. Altri poi hanno l'effigie del re sedente in maestà con la corona e lo scettro, ed al lato opposto un guerriero in atto di combattimento.

Le stesse armi di Aragona e di Ungheria ritenne Ferdinando il Cattolico, con l'aggiunta di quelle di Castiglia e di Barcellona, e de' titoli dei suoi regni, con quest'ordine *Aragonum utriusque Sicilie, Hierusalem, Valencie* da un lato; e dall' altro *Maioricarum Sardinie Corsice comes Barchinone dux Athenarum*.

Carlo V pose nel suo sigillo da un lato le armi delle Sicilie , di Spagna e di Gerusalemme , e dall'altro, quelle dell'impero e del regno di Germania.

4° Sigilli de' magistrati e di altri.

I giudici presso tutte le nazioni per antico costume sono stati soliti di chiudere i loro atti con sigillo di piombo, che apponevano non solo a quelli del loro ministero, ma anche alla borsa del danaro fiscale, ch'è appunto quel sigillo *solidorum*, di cui troviamo menzione presso gli antichi. Il magistrato, che veniva a rendere giustizia in queste contrade in nome dell'imperatore greco, usava pure il sigillo di piombo, come dimostrò il Cirillo in una sua monografia. Di piombo l'usarono anche i catapani, come si scorge da' nostri documenti greci.

Pare che fino i privati avessero fatto uso del sigillo pendente di piombo. Se ne trova qualche esempio nelle scritture dell'archivio di Napoli, in cui si legge, *cum solito nostro typario per plumbeam bullam vullavi.*

Fin dal tempo dell'imperatore Federico II era proibito a' magistrati di usare ne' loro atti un sigillo diverso da quello della curia cui appartenevano, come si rileva dalla costituzione: *Litteras de remissione.* Non pertanto nel regno de-

gli ultimi re svevi troviamo alcune scritture giudiziarie segnate da' giudici, non col sigillo *magnae curiae*, ma col loro proprio particolare: quindi può argomentarsi che quella costituzione non fu sempre osservata.

Debbono però aversi come sospetti quei sigilli de' magistrati, in cui sono impresse le loro armi o il loro nome, di tempo posteriore all' anno 1268, poichè in questo anno Carlo I di Angiò prescrisse che niun uffiziale, anche de' maggiori della corona, potesse usare il proprio sigillo in *sigillandis litteris pro quibuscunque magnis negotiis sive curie nostre servitii, sive privatorum.*

Dall' epoca degli angioini in poi più non si usarono i sigilli di piombo così da' magistrati, come da' privati, ma di cera, pendenti, e chiusi in capsule per ordinario bianche, quantunque la cera fosse rossa, e talvolta bianca e gialla.

Ne' diplomi è detto spesso autentico il sigillo usato da' baroni. Adoperavano essi tale sigillo, dopo aver preso gli armamenti della milizia, ed essere stati dichiarati militi.

Gli arcivescovi, i vescovi, gli abbati, le chiese, i cappellani ed i collegi avevano tutti i loro si-

gilli autentici, in cui era impresso ciò che suole in tutti questi sigilli, cioè il nome della chiesa o dell'ecclesiastico, cui appartengono, e la effigie della vergine, di angeli o di santi.

Questi sigilli comunemente erano di piombo e pendenti, come rileviamo da diversi scrittori, e da molte carte dal secolo IX in poi. Però dal secolo XV i vescovi e gli abbati cominciarono ad usarli di cera bianca, di rado rossa, e di forma ogivale. Presso noi non raramente sono di cera rossa e di forma circolare. Molti di questi sigilli, appartenenti a curia ecclesiastica, o a monisteri, vescovi ed altri ecclesiastici, si conservano nell' archivio di Napoli.

Troviamo finalmente de' sigilli impressi ed attaccati con piccolo brano di carta. Sono stati questi adoperati dalle nostre pubbliche e regie cancellerie dal tempo de' re aragonesi, anche nelle lettere patenti. Quest'uso non è più antico del secolo XV. Ne' secoli XV e XVI la carta su cui sono impressi è unita ai medesimi con una mistura di colla farinacea, che si dice di pasta. L'uso dell'ostia, cioè della pasta bianca o colorata, fabbricata a fuoco, è molto più recente, perchè non più antica di circa due secoli e mezzo.

5° Capsule de' sigilli e cordoncini di essi.

Fino al secolo XV i sigilli si sono sempre chiusi in capsule di legno; posteriormente in capsule di piombo. Il colore del legno di esse è più o meno oscuro per l'effetto necessario del tempo. Quindi le capsule antichissime, sebbene in origine di legno bianco, hanno acquistato col tempo un colore così fosco, che inclina al nero sbiadito. Spesso ancora nel tempo del regno degli angioini e degli aragonesi si sono i sigilli cuciti in borse di tela.

I cordoncini, che sostengono le capsule, sono di canape o seta. I principi longobardi e normanni li usarono di colore rosso oscuro, diverso da quello, che diciamo cremisi. I normanni gli hanno talora adoperati non di seta, ma di lino o canape. Gli svevi talvolta intrecciano questi cordoncini con fili di colore rosso e giallo. Gli stessi cordoncini, e del medesimo colore, usarono anche gli angioini. In generale fino al secolo XVI non si trovano che in forma di laccio; qualche volta solo in quella di treccia, e sono di seta o tutta rossa, o rossa e gialla; raramente di seta giallo-cedrina assoluta.

PARTE V.

GIUDICATI O SENTENZE

CAPITOLO I.

Formole di essi ne' ducati e principati longobardi.

Il rito giudiziario al tempo de' longobardi era molto breve. Il magistrato ponevasi in grado di giudicare da una discussione, che facevasi in sua presenza dall' attore e dal convenuto. Era egli il castaldo o lo sculdascio, assistito dagli assessori, detti scabini o rachimburgi; spesso anche da alcuni uomini di onesta fama, detti *boni viri*, invitati ad assistere al giudizio, per dare il loro voto circa la verità de' fatti esposti da' contendenti. Questa discussione era fedelmente raccolta dal notaio della curia, ed in fine della relazione di essa aggiungevasi la decisione del magistrato. Tutto l'atto era per ciò detto *memoratorium*, *breve recordationis*, o *iudicatum definitionis*. La forma di esso è come segue.

Comincia con la invocazione, come tutti gli atti notarili: *In nomine domini* etc. Segue il nome del principe longobardo con l'anno del suo imperio, e quindi la nota cronologica del giorno, del mese e della indizione, che qualche volta è anche in fine dell'atto. Vien dopo il luogo in cui si tiene l'udienza, il nome ed i titoli del barone, se presiede egli al giudizio, quello de' giudici, de' litiganti, e de' *boni homines*, che vi sono stati invitati. La formola è questa, o altra simile: *Dum nos N. essemus in castello N. aderant N. clericus et notarius advocatore de monasterio et aliis variis hominibus qui subscripti.*

Fatte queste premesse è esposta la istanza dell'attore contro il reo convenuto, e sono riportate le risposte di costui in terza persona: *asserebat pars nominatorum N. N. dicentes* etc. *ad hoc respondebat pars N. dicens* etc.

Seguono poi le pruove delle ragioni, e di esse le più comuni sono i documenti scritti: *Unde vos* etc. *ostendistis mihi in iudicium una scriptione que est charta offertionis* etc.

Mancando la pruova de' documenti scritti, o per convalidare questi medesimi, si ricorre al giuramento delle parti o de' testimoni. Dopo la

esposizione di tutto il procedimento, il notaio aggiunge la sentenza, pronunziata dal duca longobardo, da' giudici da lui destinati, o dal giudice locale con ordinaria giurisdizione.

Talvolta la sentenza è data in nome dell' attore stesso, che la detta al notaio, ed in essa si scorgono le ragioni, che hanno determinato il magistrato a pronunciarla. Altre volte la stessa parte succumbente riconosce di avere il torto, e cede la cosa controversa: *dum diutissime inter nos exinde altercassemus cum superatus ego inde per legem conticui* etc.

Alla sentenza segue la dichiarazione de' contendenti di pagare una multa pecuniaria, ove non ubbidissero al giudicato, e questa multa si dice *composizione*. Si chiude la medesima con la sottoscrizione del notaio, e talvolta anche del magistrato, con questa formola: *Quod vero iudicatum definitionis ex iussione nominate potestatis scripsi ego N. notarius;* ovvero con la data topica, e con quella del mese e della indizione, se non furono queste messe in principio: *Actum Beneventi in palatio... Indictione... feliciter.*

Non sempre si sottoscrivono tutti i giudici, ma spesso il primo di essi, e qualche altro con lui.

Questo colloquio, o altercazione delle parti contendenti, derivò senza dubbio dalla formola dell'azione romana.

Notiamo finalmente che le pruove quasi sempre si restringono a'documenti scritti ed al giuramento. I giudizi di Dio furono molto poco usati presso noi.

CAPITOLO II.

Formole de' giudicati ne' paesi non soggetti a' longobardi.

I giudicati di Napoli e degli altri paesi, dipendenti prima de' normanni, dall' impero greco, ritengono le parti essenziali, che in essi richiedeva il dritto romano, il quale, almeno per tradizione, si è sempre conservato presso noi. Sono perciò poco diversi da quelli de' paesi soggetti a' principi longobardi. Infatti la procedura giudiziaria è anche in questi molto breve, e le formole notarili sono presso a poco le stesse. Nè diversi troveremo i giudicati greci de' paesi soggetti un tempo direttamente all' impero greco.

Le sentenze pronunciate in Napoli non differiscono dalle altre, se non in alcune formole proprie de' nostri curiali, e pel loro stile diverso da

quello usato generalmente dagli altri notai. Esse non sono dettate dal giudice, il cui nome non è in capo dell'atto, ma vestono propriamente la forma di un atto notarile. L'attore espone i fatti, le ragioni e le pruove, e dice quale sia stata la sentenza. In un giudicato del 932, reso dallo stesso duca di Napoli, è esso nominato per la maggiore solennità dell' atto: *dum multum inter nobis intentio verteretur iudicatum est inter nobis a domino Iohanne glorioso duce:* negli altri l'attore espone la sentenza, senza indicare il nome del giudice. Cominciano, come gl'istrumenti, con la invocazione divina, il nome e i titoli degl'imperatori di oriente , e l' anno del loro impero; vien dopo la data topica, ch'è sempre in principio, com'è costume de'curiali in tutti i loro atti, e proseguono con la indicazione del nome dell'attore e della sua domanda, con questa formola: *Certum est nos N. a presenti die definivimus tibi N. de intentione quam inter nos habuimus propter* etc. È esposta qui la causa della lite e le ragioni del convenuto.

Altri giudicati cominciano con quest'altra formola: *Horta est itaque intentio inter nos N. et vos videlicet N. de questione quam aput vos facere*

visus sum. Si fa poi menzione de' documenti esibiti da' contendenti, e di ciò che essi contengono, o del giuramento de' litiganti e de' testimoni, nel caso di mancanza de' documenti scritti. Esposte le ragioni di entrambe le parti, segue la sentenza: *quia ita inter nobis iudicatum est*, o *cum iudices illut audivissent tribuerunt exinde inter nobis oc iudicatum per colloquium bonorum hominum combenientia inter nobis exinde facta pro bona conbenientia boneque voluntatis.* A questa sentenza è aggiunta, come in ogni altra, la multa pecuniaria contro il litigante che non vi prestasse ubbidienza. Si chiude finalmente col nome del notaio, che l' ha scritta, e con le sottoscrizioni dell'attore e de' testimoni, e del curiale compilatore dell'atto; *per manum N. curialis et scriniarii per memorata indictione.*

CAPITOLO III.

Formole de' giudicati sotto la dinastia normanna, sveva ed angioina.

I giudicati del tempo de' normanni cominciano anche con la invocazione, cui segue però l'anno della incarnazione col mese e la indizione

Alla nota cronologica succede immediatamente il nome del giudice o del principe, se questi presiede al giudizio, co' suoi titoli e l'anno del suo regno: *Ego Rogerius comes Sicilie.* Non presedendo il re, il nome del giudice: *Temporibus domini nostri Rogerii dei gratia magnifici regis* etc. ovvero: *Regnante domino nostro Rogerio magnifico Rege: Breve recordationis factum a nobis N. judice* etc. *qualiter nobis presentibus aliisque viris idoneis inferius annotatis.*

Segue la comparsa de' litiganti innanzi al magistrato, la menzione del luogo, in cui risiede il tribunale, il nome de' contendenti e del giudice, l'obbietto della lite e la dimanda dell'attore, che dicesi *proclamatio.* Si esibiscono quindi i documenti, e se ne dice il contenuto, nè si tralascia di notare i nomi delle altre persone, invitate ad assistere al giudizio, ed illuminare il giudice. Sono poi dichiarate le ragioni diverse de' litiganti, desunte dalla discussione fatta fra loro innanzi al magistrato, e le pruove adoperate per scovrire la verità dei fatti narrati.

A tutto questo è aggiunta la sentenza, e dopo di essa, i modi di garentirne la esecuzione, fra i quali è anche l'anatema, pronunciato contro

chiunque vi faccia opposizione, come ne'giudicati e ne' contratti più antichi.

Si chiude finalmente l'atto con la sottoscrizione de' giudici, de' testimoni e del notaio, che lo scrive.

Il numero delle sentenze del periodo normanno giunte fino a noi è abbastanza scarso. Ciò è nato da due ragioni; perchè ne' tempi antichi non vi furono archivi sicuri e ben ordinati, e perchè i litiganti solevano contentarsi per lo più del solo giudicato a voce, e non ne dimandavano il documento legale.

Nel periodo svevo, dalla fine del secolo XII fin oltre la metà del secolo XIII, la sentenza si andò più allargando, e divenne quindi più lunga. Essa pertanto non mutò mai la sua indole, nè alterò le parti che la costituivano, poichè continuava il procedimento giudiziario ad essere qual era stato innanzi. Il libello dovè però essere scritto, e non orale, come sempre per l'addietro, e tutte le parti della sentenza furono più ampiamente svolte. Sono tali atti negli archivi più numerosi, per la disposizione di Federico II di scriversi tutte le sentenze, che pronunciassero i magistrati.

Le sentenze di questo tempo, come le altre

del periodo antecedente, hanno sempre in principio la invocazione e l'anno della incarnazione, il giorno, il mese e la indizione; quindi il nome ed i titoli del sovrano, anche in ablativo: *Imperante domino nostro N...* e il nome ed i titoli del magistrato, ch'è diverso, secondo il valore della causa, ed i gradi della giurisdizione, il giustiziere, il giudice o il baiulo; ed in Napoli, il compalazzo col suo assessore. È aggiunto il nome del procuratore fiscale nelle cause, che richiedono il suo ufficio, e quello degl'invitati ad intervenire nel giudizio, per dare ad esso maggiore autorità, come abbiamo veduto ne' periodi precedenti.

È quindi indicato il luogo ove risiedono i giudici con formole diverse: *In presentia domini comitis* etc. *nobis N. N. iudicibus in iudicio residentibus..... presentibus N. N. et aliis quamplurimis;* ovvero: *Nos N. imperialis iustitiarius et N. imperialis baronus et spatarius et N. N. iudices* etc. o anche con l' antica formola: *Dum nos N. magne Imperialis Curie magister iustitiarius apud... Curiam regeremus.*

Nelle cause, in cui il fisco era interessato, dichiaravasi dal suo procuratore nulla la sentenza ed il procedimento, senza il suo intervento.

A tutto ciò si aggiunge la dichiarazione di essere state le parti citate a comparire, e di essere intervenute nel giudizio; quindi il nome dell' attore, la sua dimanda e l' obbietto della lite: *proclamaverunt N. N. adversus* etc. Poi la pruova del giuramento ed il risultato dell' esame de' documenti scritti. Era inoltre necessario dar notizia dell' autorizzazione data al magistrato di giudicare, il quale, se era un giustiziere, emetteva la sua sentenza in nome del sovrano. La formola con cui ciò gli veniva commesso era questa: *Fidelitati tue mandamus quatenus partibus convocatis audias causam et secundum iustitiam terminetur.*

Seguiva la relazione del procedimento tenuto dal magistrato, per chiarirsi della verità de' fatti, e conoscere il diritto de' contendenti. Le considerazioni sugli uni e sull' altro, che lo inducevano a pronunciare la sua sentenza, spesso sono ben lunghe e determinate. Quindi la minaccia della multa pecuniaria contro colui che ricusasse di sottomettersi al giudicato, e l' ordine del giudice al notaio di porre in iscritto l'atto, e di doversi esso munire sì del sigillo e del segno del notaio, come della sottoscrizione di lui medesimo. Il no-

taio finalmente conchiude l' atto con questa, o altra simile formola: *quod scripsi ego predictus N. publicus notarius Neapolis, qui predictis interfui et meo signo signavi.*

Nel periodo de' re angioini le sentenze hanno le stesse formole, e la interlocuzione medesima de' contendenti, che dal sistema delle azioni romane era entrata nel diritto longobardo, e nelle nostre consuetudini. Esse non lasciano la invocazione divina, ch'è però più breve: *In nomine domini.* Hanno in principio la nota cronologica, il nome ed i titoli del sovrano, cui è aggiunto in fine l'avverbio *feliciter*, e la data topica. Cominciano poi coll'antica formola: *Dum nos N. N. curiam regeremus.* Seguono, i nomi de' contendenti, come sempre in tutti giudicati, la istanza, l' oggetto della lite, le pruove, la sentenza del magistrato, ed infine l' ordine del medesimo al notaio degli atti di scriverla, e la dichiarazione di esso di avere a ciò adempito, con iscriver l'atto di sua mano, senza avere mancato di apporvi il segno del suo tabellionato. Si conchiude con la sottoscrizione del magistrato, che presiede al giudizio, e de' suoi assessori.

Nel tempo de' re aragonesi le sentenze dei

diversi magistrati divennero più brevi, perchè ampliato il procedimento, con lo scriversi tutti gli atti della istruzione del processo, non si potevano tutti questi riassumere nella sentenza. Però i giudici solevano dichiarare di avere avuto presenti e studiati tutti gli atti della causa. Non furono più le sentenze scritte dal notaio nella stessa forma degl'istrumenti, ma si destinarono a ciò de' pubblici uffiziali giudiziari, detti scrivani, i quali scrivevano ancora tutti gli altri atti del procedimento.

Le sentenze del sacro regio consiglio del tempo degli aragonesi hanno ancora la invocazione divina, e sono pronunciate dal re medesimo. Cominciano in questa forma: *Pateat universis quod nos Ferdinandus, dei gratia*, etc. Si chiudono con la formola: *Lata et promulgata fuit presens sententia sub nostro nomine in nostro sacro consilio* etc. e con le note cronologiche dell' anno, del giorno, del mese e della indizione.

PARTE VI.

DOCUMENTI GRECI DELLE PROVINCE NAPOLITANE

CAPITOLO I.

Lingua e stile di essi.

Nell'archivio di Napoli è buon numero di diplomi e documenti greci, che con altri degli archivi di Montecassino e di Cava, e pochi dell'archivi vescovile di Nardò e della biblioteca nazionale, sono stati pubblicati nel codice, edito nel 1865 da una commissione di valorosi uffiziali dell' archivio, di cui io, in età giovanile, ed ultimo fra essi, feci anche parte. A questi documenti editi in greco, con a fronte la versione latina, furono aggiunti ancora alcuni riportati da Pietro Diacono nella sola versione, de' quali il più antico risale all'anno 885, come il più antico di Montecassino al 975, e quello dell'archivio di

Napoli al 1054. Il più recente giunge fino al 1303. Sono tutti di vari paesi della Calabria e della Puglia; qualcuno solo di Palermo e di Messina.

Discorrendo innanzi de' curiali abbiamo osservato, che in molte carte scritte da essi dal X al XII secolo si trovano le sottoscrizioni dei testimoni, alcune poche in lingua e caratteri greci, molte in lingua latina e carattere greco maiuscolo.

Nel passato secolo si è a lungo disputato sulla durata del grecismo in Napoli, e nella Puglia e Calabria. Per la mancanza de' documenti, e la poca profondità delle indagini storiche, nè nati ancora i presenti studi di linguistica, non fu deciso allora, se abbiano i napolitani cessato di parlare il greco fin dal I secolo come pensava il Mazzocchi, sicchè appena un avanzo ne sia rimasto al III; o se abbia durato in questa città un' ombra dell'antico grecismo fino al secolo XI, com'è opinione del Martorelli e di altri, anche del secolo presente. A noi non pare dubbio che in Napoli fu più presto il suo grecismo vinto dalla lingua e dalle istituzioni romane. Se già nel III e IV secolo la sola lingua usata nella scrittura e negli atti pubblici fu in Napoli

la latina, non potè nè in quei secoli, nè ancor meno in quelli che successero, durarvi il greco. Almeno non abbiamo documenti che lo provano. Le sottoscrizioni in caratteri greci, che troviamo frequentissime in piè degli atti de' curiali, non crediamo che possono dimostrare , che in Napoli si conservava tuttora quella lingua, come ha opinato il Baffi nella Tavola 5ª del suo *Ordinamento*. Dicemmo innanzi che possono quelle sottoscrizioni non essere di greci del levante , perchè molto frequenti, e perchè in lingua latina ed in lettere greche mal fatte, che chiariscono poca perizia ed uso di scrivere; ma questo non ci dà dritto ad argomentare, che coloro, che si sottoscrivevano in quella guisa , con caratteri greci ed in lingua latina, parlassero il greco. Dimenticata la lingua, potè rimanere in molti l'uso di scrivere in caratteri greci. Del resto potrebbe anche credersi che scrivevano in quel modo il loro nome quei greci, che per la lunga dimora presso noi, parlavano sì il latino, ma non avevano ancora dimenticato i caratteri greci, che si veggono guasti ed in lettere maiuscole, perchè di gente quasi idiota. Oltre molte altre, in questa forma è la sottoscrizione al diploma latino di

Giovanni duca di Napoli, pubblicata dal Capaccio, e quella ad un diploma dell'anno 951, che si conserva nell' archivio di Napoli , dell' altro duca Giovanni, che si sottoscrive a questo modo, IOANNEC KONCOVA ΕΘ ΔΟVΞ COVB. Si trovano ancora alcune sottoscrizioni , che chiaramente sono di greci bizantini , in gran parte monaci, perchè in lingua greca, ed in buon minuscolo greco.

Quanto poi alla Calabria e ad una parte della Puglia, si è creduto pure che siasi colà, in quell'antichissima Magna Grecia, conservata la lingua greca in tutto il periodo del medio evo. Si è giudicato che, sebbene quei popoli a' tempi di Roma imperiale *ῥωμαίοι ἐγένοντο*, come dice Strabone, pure non dovè mai affatto estinguersi la loro lingua. Non si è negata l'affinità di quel greco col bizantino, pel frequente commercio, che ebbero quelle province con Costantinopoli , e pel rito religioso, che fu loro comune; ma da qualche leggiera traccia di dorismo , che si è creduta scorgere in alcuna forma dialettale del presente greco-calabro, si è fantasticamente argomentato, che sia essa quasi la lingua de' tempi di Pitagora. Se nè i longobardi, nè gli Ottoni giunsero

a scacciare affatto, e durevolmente, da quella regione i greci; se i conti e duchi normanni scrissero colà in greco i loro diplomi, e Federico II pubblicò in greco ed in latino le sue costituzioni; non sono questi argomenti bastevoli ad indurci a credere, che in quell'angolo del mondo siasi senza interruzione conservato l'antico grecismo. È troppo manifesto, che la influenza di Costantinopoli, il rito religioso, ed il greco governo, resero greche quelle contrade, ma tali quali erano le altre di quel tempo. Ciò è ampiamente dimostrato da' documenti che abbiamo, nè crediamo opportuno ripetere quì le ragioni di questo fatto, recate dal De Blasiis e dal Morosi (1). Molti sono i documenti, che rimangono di quelle contrade, e sarebbero certamente molto più numerosi, se i filologi al risorgimento delle lettere avessero avuto i monumenti della barbarie nello stesso pregio dei codici del tempo classico. Si continuava colà a scrivere in greco le pubbliche scritture nel secolo XIV, nè spento è ancora il

---

(1) De Blasiis: *Arch. stor. Ital.* III. s. III. t. p. 1-24. Morosi: *Arch. Glott. Ital.* IV, 71 seg. e *Dial. greci di T. d'Otr.* p. 186 seg.

greco dialetto nel volgo di vari paesi della Puglia e della Calabria. Niuno ignora che si parla tuttora in essi un dialetto apertamente greco. Un tratto della provincia di Otranto è detta ancora Grecìa, ed ivi sono Soleto, Martano, Maglie, Corigliano, Sternatia, Calimera, ed altri paesi, in cui ancora generalmente è parlato più il greco, che l'italiano, detto dagl'indigeni latino. In questo guasto dialetto medioevale molti vocaboli sono del puro greco, anzi si scorge in esso qualche forma dorica, che si vuole da qualcuno riferire a' tempi antichissimi.

I documenti greci dell'archivio di Napoli e degli archivi di Montecassino e di Cava, che uniti a pochi dell' archivio vescovile di Nardò, formano il *Codex graecarum membranarum* su mentovato, appariscono scritti in Stilo, Taranto, Cerchiara, Messina, Ronca, Palermo, Cir-Zosimo, Noia, Crotone, Badulato, Rossano, Reggio, Acheronzia, Oletta, Tropea, Nicotera, Francica, S. Severina, Mileto, Ocra, Oppido, Colobrano, Ursulo, Gerace, Aeta, Cuculo, Squillace, Albidona, S. Caterina, Agriotera, Catanzaro, Simeri, Seminara, Castelvetere, Briatico, S. Mena, Vibena, Ronca di Falluco, Alliste, Nardò, Galli-

poli. Il greco in cui sono scritti questi documenti non è molto diverso dal bizantino. Infatti la flessione ne' nomi e ne' verbi è quale nel greco classico. Solo talvolta qualche pronome personale nelle carte del secolo XIII si trova nella forma più breve oggi usata da' greci. Rari sono i vocaboli di origine non greca; spesso però si veggono adoperati in significato improprio. Frequenti sono poi gli errori di grafìa, di sintassi, e di valore e reggimento delle preposizioni. Dalla grafìa di queste carte apparisce, che la pronunzia di quei popoli non doveva esser diversa in gran parte da quella de' greci odierni. Cadono gli errori specialmente sullo scambio delle vocali e sui dittonghi, scritti secondo la pronunzia, come pure sull'uso scorretto delle consonanti mute, vedendosi spesso adoperate le aspirate per le tenui, e queste per le medie. Gli spiriti e gli accenti sovente mancano, o non sono su quella sillaba, ove dovrebbero per regola.

Lo stile di queste pubbliche scritture sia diplomi, sia istrumenti, non è certo corretto, nè i concetti bene ordinati e connessi fra loro. Se però si paragona lo stile de' notai greci, che le scrissero, con quello de' notai latini dello stes-

so tempo, e massime de' curiali di Napoli, si scorge facilmente ch' è esso meno contorto ed avviluppato, più semplice e naturale. Ed è questo anche un argomento per credere che la lingua, che scrivevano era quella medesima che parlavano, mentre non si può dire esattamente lo stesso de' notai e curiali delle altre regioni.

Non è necessaria molta dottrina di greco per intendere queste carte. La difficoltà maggiore è talvolta nel dare un significato ragionevole a taluni vocaboli, che sebbene chiudono un tema greco, hanno una significazione diversa, e non registrata da' lessici, spesso neppure da quello del Ducange. Parecchi di questi vocaboli sono negl'istrumenti nuziali, adoperati a significare gli utensili della casa, o il vestito della sposa, che potrebbero aggiungersi al dizionario del Ducange,

CAPITOLO II.

Carattere de' diplomi e documenti greci.

Il Pelliccia ha creduto che il carattere in cui sono scritti i nostri documenti greci abbia dei tratti arabi, perchè molti saraceni fin dal secolo VIII occuparono buona parte della Puglia ma-

rittima , e di là passarono poi ne' Bruzi , ora Calabria, ove , sulla fede dell' Assemanni , egli congettura esser rimasti circa cinquanta anni. Da questi saraceni crede essersi cominciata ad alterare la purezza dell'antico carattere, che usavano i nostri greco-calabri, e dal secolo IX all'XI essere anche più cresciuta quest' alterazione, pel commercio che ebbero i calabri colla Sicilia, dominata fin dall' anno 817 da' saraceni (1). Noi non possiamo seguire questa opinione, perchè non vediamo elementi stranieri nei nostri caratteri greci. I saraceni non fecero col carattere greco più che i barbari del settentrione col romano.

Possiamo ben dire col Gardthausen che i nostri caratteri greci appartengono al minuscolo medio o recente, secondo il tempo de' documenti, e la partizione, che fa del minuscolo greco questo scrittore. Chiama egli corsivo, quello usato nei monumenti papiracei, finito al principio del secolo VII; e minuscolo, la miscela di esso coll'onciale, in cui, specialmente nel secondo stadio, penetrò anche la tachigrafia. Divide poi il minuscolo in

---

(1) Pelliccia: Op. cit. pag. 128 e seg.

antico, medio e recente, *alt*, *mittlere und junge*, e dice quest'ultimo un carattere sformato e barocco, nato dalla decadenza degli elementi primitivi del minuscolo, che cominciò da' princìpi del secolo XII, e finì agli ultimi tempi, sempre più peggiorando (1).

Or noi paragonando il carattere di uno dei più antichi nostri diplomi, quello di Argiro, che è del 1054, con la tavola dell' opera del Gardthausen, in cui è riportato il minuscolo medio, lo vediamo molto simile a questo, nell' ultima forma, che esso prende dal secolo X alla fine dell' XI. Notiamo solo nel nostro diploma, che la β e la κ non hanno la forma del minuscolo medio, ch'è questa U ʞ, ma l' altra del recente B K (2).

---

(1) Die mittlere Minusckel ist also, wie nachzuweisen versucht wurde nichts als das wiederaufleben der unciale und der cursive, doch diese Renaissance endet in deu Schnörkeln einer palaeographiscen Barochzcit zu der die üppigen formen einer Hochrenaissance ganz unmerklich hinüberleiten etc. *Gardthausen Griechischen Palaeographie 1881 p. 197 e 198.*

(2) Saggio n. 1.

Nel secolo XII, in cui comincia il terzo periodo, detto dal Gardthausen del minuscolo recente, la forma de' nostri caratteri è anche simile, meno in qualche lettera, come nella γ, che ha tre forme diverse, anche talvolta nello stesso documento

e nella κ, che si trova ancora nella forma più antica (1). Ciò dimostra che la distinzione de' periodi nella paleografia, se è utile, anzi necessaria, per stabilire i princìpi e la scienza, non vuol essere intesa ne' suoi stretti limiti, perchè spesso troviamo alcune forme di un periodo entrare nel periodo avvenire, o ritornare nel decorso.

È superfluo poi notare che i caratteri greci adoperati ne' nostri diplomi e documenti notarili, se ne' tratti essenziali non sono diversi da quelli de' codici, sono però assai più guasti ed irregolari. Le congiunzioni delle lettere e le abbreviazioni costituiscono la maggiore difficoltà d'interpetrarli. Sono queste ora indicate con tratti

---

(1) Saggio n. 2.

di penna sulla linea, diversi e caratteristici delle abbreviazioni, ora con le lettere sovrapposte alle parole. Le congiunzioni derivate dagli antichi tachigrafi sono assai più ardite, che ne' documenti latini. Spesso la vocale iniziale è unita con la lettera seguente, o forma un gruppo con le altre. Alcun che di questi nessi ed abbreviazioni si osservano nel carattere curialesco di Napoli e de' notai di Amalfi, che probabilmente imitarono dalla scrittura greca.

Alcuni documenti però sono scritti in un minuscolo abbastanza chiaro, che si legge molto facilmente da chi ha qualche pratica delle abbreviazioni.

Dalla seconda metà poi del secolo XIII i documenti di Aeta e di altri paesi sono scritti in un carattere, che senza essere privo di nessi e di abbreviazioni, è minuto, finissimo, uguale e diritto; affatto simile a quello riportato dal Wattenbach in alcune sue tavole (1). In fine di questi documenti, anzi alla estremità della pergamena, si osserva la sottoscrizione del notaio

---

(1) *Anleitung zu griechischen Palaeographie.* — Tavola 11. 12.

in carattere smilzi ed oblunghi, con le lettere, che segnano le abbreviazioni al disopra di esse, non in piede delle lunghe aste, come ne' diplomi latini di Capua dell' XI e XII secolo, che hanno così scritti i titoli del sovrano e l'annunzio del monogramma. È questa senza dubbio una imitazione de' caratteri usati in quei tempi nei diplomi imperiali ed in quelli de' nostri principi di Capua (1).

CAPITOLO III.

Formole de' diplomi greci.

I diplomi greci del IX secolo emanati da' patrizi, protospatari e catapani risedenti nella Puglia, cominciano, come quelli degl' imperatori di oriente, con lo indicare la persona che fa, e quella che riceve il privilegio co' titoli rispettivi, cui segue la nota cronologica del mese e della indizione, ripetuta in fine coll' anno costantinopolitano, o anche senza di esso, a questo modo: *Σιγίλλιον γενόμενον παρ' ἐμοῦ καὶ ἐκδοθὲν*

(1) Saggio n. 3.

σοι etc. Questa formola non è preceduta dalla invocazione divina, la quale si trova quasi sempre ne' documenti notarili, e talvolta anche ne' diplomi, riportati nella sola versione latina da Pietro Diacono. Vien poi la esposizione del contenuto del diploma, cui precedono spesso le ragioni, che hanno indotto l'autore a farlo. Essa comincia con la congiunzione Ἐπειδήπερ, come ne' diplomi latini con *Igitur ideoque*, o altra simile.

Se il diploma contiene una donazione a qualche chiesa o monistero, sono sempre adoperate le più lunghe formole di maledizioni ed imprecazioni contro chi violasse quella disposizione, e ad esse è aggiunta la minaccia della multa pecuniaria, che s' incontra fin dal X secolo.

In alcuni diplomi degli antipati, patrizi e catapani d'Italia è mentovato il notaio, che gli ha scritti : in altri è semplicemente annunziato il sigillo dell'autore. Non manca ancora la dichiarazione di essersi essi consegnati all'interessato, e si chiudono con la ripetizione del mese e della indizione, e con la sottoscrizione del concedente. Tal'è quello bellissimo di Argiro, conservato nell'archivio di Napoli, che appartiene all'anno 1054, come si argomenta dalla indizione. In esso Ar-

giro si dà titoli di maestro, vesti e duca d'Italia, e si sottoscrive, *αρχίρος προνοίᾳ θεοῦ*.

Dal tempo de' duchi normanni, sulla fine del XI secolo, colui che ha scritto il diploma non solo si sottoscrive, ma adopera nella sottoscrizione la parola *κυροῦν roborare;* così uno di Ruggiero, duca d' Italia, Calabria, Sicilia e Paflagonia, contenente un privilegio a favore della Badia di Cava, dopo l' esordio, l' annunzio del sigillo di piombo e le altre formole, si chiude in questa guisa da un arcivescovo. *Ρομανος ο αμαρτολος μοναχος ευτελης αρχιεπισκοπος ρουσιανών τὸ παρον σιγιλλιον προσταξει τ̣ου υπερλαμρου δουκος κῆρ ρουκερι υπεγραψα καὶ εκυρωσα.*

È questa una imitazione della formola usata ne' solenni diplomi latini *ex iussione serenissime potestatis*, e specialmente in quelli de' nostri principi di Capua dell' XI e XII secolo.

I diplomi di questo tempo si veggono sottoscritti da' principi normanni, ma certamente non di lor mano. Abbiamo già osservato che anche ne' diplomi latini raramente sono autografe le loro sottoscrizioni.

Quelli del re Ruggiero cominciano senza la invocazione, ma col suo nome in lettere ma-

iuscole Ρογεριος εν χριστῶ τῶ θεῶ εὐσεβης κραταιος ρήξ. Il nome con gli stessi titoli è ripetuto nella sottoscrizione, e si chiudono con la data cronologica e topica.

I diplomi greci, che sono nell'archivio di Napoli finiscono col re Ruggiero, nè altro del tempo posteriore è a nostra notizia. Possiamo quindi credere che dopo lui i suoi successori non usarono mai questa lingua.

CAPITOLO IV.

Formole delle sentenze greche

I giudicati greci non sono formolati in modo diverso da quelli latini delle province soggette ai longobardi ed a' loro successori, meno poche differenze. Non cominciano con la invocazione, ma con l'anno greco, il mese e la indizione costantinopolitana, usata generalmente in tutti i documenti diplomatici delle province di Napoli sì greci che latini. Qualche giudicato, riportato nella sola versione da Pietro Diacono, ha in principio la invocazione: Ἐν ὀνόματι ταῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ. I più recenti cominciano col nome ed i ti-

toli del regno, come i documenti notarili: *βασιλεύοντος τοῦ ευσεβους καὶ αυτοκρατορος ἡμῶν φρεδερίκου θεοῦ χάριτι ρωμάιων βασλέως αεὶ αυγουστου ιερουσαλὴμ καὶ σικελίας ρηγὸς*. Talvolta segue una breve sentenza morale circa la qualità dell'atto, e dopo di essa la data topica, ossia il luogo ove risiede il giudice : *Εν χωρα... καὶ δὴ καθεζομένου μου εν τω σινιθει κριτηρίω*. È poi indicato il nome del magistrato supremo, stratego o protonotario, e quello de' giudici assessori e delle altre persone, invitate dal magistrato ordinario ad intervenire nel giudizio, secondo le prescrizioni dell'imperatore Teodosio: *μετὰ τινων χρισιμων ανδρῶν καὶ μετὰ των ομοτιμων χριτων καὶ των κατυτερω υπογραφεντων*, o con quest'altra formola: *καὶ δὴ εγκλησιασας ἐγὼ τους επισήμους ἄνδρας*. Segue poi la menzione del nome de' litiganti, e la chiamata fatta loro dal giudice o dall' attore di comparire in giudizio , con queste parole ; *Ἔκκλησιν επι του κριτηρίου ἡμων εποιησατο*, ovvero, *Ἔκκλησιν προς με τοιάδε βοων*, o anche in altra forma. Quindi la dichiarazione di avere il giudice richiesto da' litiganti gl' istrumenti *τὰ δικαιόματα* in sostegno de' loro dritti. In mancanza di essi sono riferite le deposizioni de' testimoni con la formola: *τό*

μέρος του ἄκτορος επεδωκε τοῦς αυτου μαρτιρασ, ed è dichiarato il nome di ciascuno di essi. Sono poi aggiunte le interrogazioni fatte dal giudice alle parti contendenti , e le risposte di queste , che in se contengono le ragioni su cui fondasi la sentenza : ἡμεῖς οὖν θέλοντες τὸ ἀληθὲς μαθεῖν, ἠρωτήσαμεν αυτὸν. A queste interrogazioni e risposte segue il tenore della sentenza, la cui forma non è diversa da quella di un istrumento notarile. Soleva essa domandarsi dalla parte vincente ; infatti dice il giudice : έτισεν ημὴν εχειν δικαιωμα εγγράφου της τιαυτης δικης, ed alla sentenza stessa è unita la minaccia della pena pecuniaria contro chi ne violasse le disposizioni. Si chiude l'atto con l' ordine del magistrato al notaio di scriverlo: επιησαμεν δὲ αυτω γραφὴν χειρὶ νοταριου N. πουπλικου νοταριου, con l' annunzio del sigillo di piombo, e le sottoscrizioni del giudice e del notaio, che suole ripetere in fine il mese e la indizione, come fanno i curiali di Napoli.

CAPITOLO V.

Formole de' contratti greci.

Gl' istrumenti più antichi presentano in alto della pergamena le sottoscrizioni autografe , e più spesso la croce, ossia il segno di mano dei contraenti , col loro nome scritto dal notaio. L' atto suole cominciare con la invocazione divina , la cui formola più antica è quella della croce; *ἐν ὀνόματι τοῦ πατρός του ὑιοῦ καὶ τοῦ πνευματος ἁγίου*. Più tardi verso la metà del secolo XI, a questa è aggiunta anche quella della Trinità: *καί τρισυποστάτου θεοτιτος καὶ αδιαιρεταυ τριὰδος*. In alcuni istrumenti dotali è aggiunta alla invocazione della croce la espressione di un voto degli sposi alla Vergine ed al Cristo per la felicità della lor vita coniugale, così in uno riportato dal codice *graecarum membranarum* dell' anno 1099 si legge : *παναγία θεοτοκε σην το μονογενε σου υιῶ και θεῶ υμῶν ευτυχοὶ βοίθει ημίν*. Talvolta l'istrumento non comincia con la invocazione, ma con la nota cronologica. In alcune carte questa è anche in fine dell'atto, il quale allora comincia con la formola:

φενώμεθα ἡμεις οι ανοτέρω γεγραμμένοι, avendo sempre le sottoscrizioni in capo della pergamena.

Quando precede la invocazione seguono ad essa i nomi de' contraenti , non menzionati in terza persona dal notaio, come oggi si usa negl' istrumenti , ma in persona prima , secondo lo stile de' documenti latini del medio evo: Εγὼ ὁ προγεγραμμένος N. υἱος N. ὁ τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν σταυρὸν συν τῶ οικείω ὀνοματι ιδιοχειρως ποιησας. Continua poi l' istrumento con la esposizione dei patti e delle condizioni, che sono in tutti i contratti. Se questi contengono una vendita o permuta è indicato il luogo, in cui è posto il fondo co' suoi quattro confini. Non mai è omessa la minaccia della multa pecuniaria, che è diversa, ora del doppio del valore della cosa o del prezzo di essa, ora una somma determinata, divisa tra il fisco e la parte lesa. Alla disposizione suole precedere nelle donazioni e legati pii il consueto esordio delle ragioni religiose, che hanno ad essi indotto il donante. Questo esordio è spesso molto lungo, e lunghe sono ancora le formole delle maledizioni contro chi violasse la disposizione del donante. Le riportiamo quì perchè si vegga quanto erano in ciò più prolissi i notai greci dei

latini : *εἰ δε τις φωραθη εκ του κατ' εμου μαιρους εκ του εμου διαδοχων ακυροσε υουλλομενος το παρων σιγιλλιον εστω κεκαρτυραμενος και παρα του τιη' αγιον και θεοιδον αγγελον αποστολων μαρτιρον προφιτων οσιον διδασκαλον και αειδιμων γινεκων κληρονομιν δ' αυτον και το αναθεμα παρα πατρος και υιου και αγιον πνευματος και παρα του τιή αγιον πατρον την λεπραν παρπουμενος γιεζι του παιδαριου γεναισθω κλιρος αυτου μαιτα του ιουδα του προδοτου και του κραξαντον χαν η γη και καταπιη αυτους ος θαθαν και αυιρον και εξαριστος της αγιας θεστοκου εκκλησιας.*

Finiscono poi gl'istrumenti con la nota cronologica dell' anno, mese ed indizione , e con la sottoscrizione del notaio e de' testimoni.

Quelli più recenti , che appartengono al XII secolo, premettono la invocazione, ed immediatamente dopo di essa è notata l'epoca del regno del principe senz'altro, come gl'istrumenti latini, specialmente di Amalfi e Gaeta; talora anche, come in quelli di altri paesi del tempo de' normanni, è volta in greco la formola latina: *Temporibus* etc. così alcuni documenti del tempo del re Ruggiero cominciano a questo modo: *Εν τοῖς καιροῖς του ευλαβεστάτου αυθέντου ἡμων Ρογέρι ριξ.* Al nome del re è aggiunto talvolta anche quello

dello stratego, o magistrato del luogo: *καὶ στρατιγος ολεττας βουρρέρι.*

In altri istrumenti del secolo XIII è aggiunto alla invocazione della trinità l' anno della incarnazione: *εν τῶ, ασντ ετει της αυτου σωτηρΐάδος σαρκωσεως μηνὶ νοεμβριου ης ινδικτιονος πρωτις.* Altri finalmente cominciano come gl' istrumenti latini con la formola *regnante*, *δεσπόζοντος, κιριεύοντος, ο ριγεύοντος του κυρίου ἡμῶν κονραδου δευτέρου θε χάριτι ιεροσολύμοιν και σικελιας ρηγος και δουκος σικελιας.* Ne' più recenti sono anche aggiunti i titoli onorifici: *ριγεύοντος του ἐνδοξατάτου καὶ θεοτημιτου ημῶν ριγος κηροῦ Καρόλου δευτέρου*; e ad essi segue la formola della obbligazione de' contraenti per sè e pe' loro successori: *ἀναλαμβὰνομεν τους ιδίους ημων και ξένους καὶ πασαν προφασιν καὶ τεκνα μετέποιτα γενοισομενα ἡμεις οι ανωτερω γεγραμμένοι.*

La data topica non è unita alla cronologica in fine dell'atto, ma è spesso aggiunta al nome del notaio, o a quello dell'autore dell'atto: *γραφὲν ρογάτου εμου χειρος* N. *πρεσβυτερου και νοταριου κρωτονος*, ovvero *εγραφη προτάξει εμου* N. *νοταριου.*

Si scorge da ciò che in fine dell'atto non manca la menzione del notaio che l' ha scritto, il

quale però non si sottoscrive. Questo notaio fino a tutto il secolo XI è spesso un prete.

In molti istrumenti ancora di questa epoca il notaio che gli ha scritti dichiara di avere ciò fatto per ordine di un altro notaio a lui superiore, che qualche volta si dice tabulario. Questo nome ed uffizio trovasi anche tra i curiali di Napoli, come sopra abbiamo veduto. Al tempo di Federico II cominciano questi notai greci a dirsi pubblici, essendosi ancora più saldamente stabilite le leggi sull'esercizio del notariato, ed a sottoscriversi in piè dell'atto dopo i testimoni. Dichiarano pure di averlo essi scritto o fatto scrivere da altri.

Dal re Corrado in poi si trova alcuna volta l'anno della incarnazione, ma per ordinario è notato nelle carte l'anno del mondo, detto costantinopolitano. Questo anno nella seconda metà del secolo XIII è scritto per disteso, non con le lettere al modo greco.

In questo tempo manca talvolta la invocazione esplicita, e l'atto preceduto dalle sottoscrizioni de' contraenti o dal loro segno di croce, comincia nel modo già antico: *ἐγὼ ο προγραφεις τὸ σιγνον του τιμίου καὶ ζωοποιου σταυροῦ* etc., e si

chiude con la menzione del regno del sovrano: κυριενοντος του κυριου ημων ριγος Καρολου.

Finalmente non vogliamo omettere di avvertire, che verso la fine del secolo XIII in alcune carte si trova l'uno e l'altro anno, quello della incarnazione, e quello del mondo.

FINE.

SPIEGAZIONE DE' SAGGI DE' CARATTERI

contenuti nelle Tavole.

—

SAGGIO I.

Carattere longobardo beneventano.

Documento notarile dell'anno 820.

*secun*dum legem aut si ipsa benditio in aliquid modis remeliorata paruerit sub estimatione pretii subiacere debeas et memorato pretio quos a vos accepimus ipso vobis in dupplo componere promittimus et presens cartula benditionis in perpetuis temporibus firma et stabilis permaneat qualiter nos qui supra benditores te mellianum presbiterum scribere rogavimus actum in sanctum helpidium in mense et indictione memorata feliciter.✠Ego gemulu presbiter sum teste ✠ Signu manu albini de caucilione teste ✠ Ego portunu subdiaconus sum teste ✠ Signu manu siciperti clerici testis ✠ Signum manu sebastiani clerici et lupini filius arsanfi de sanctum helpidium✠Ego gemulu clericus sum teste ✠ Signu manu ursiniani de caucilione.

SAGGIO II.

Carattere capuano.

Diploma dell'anno 1070.

IN NOMINE DOMINI SALVATORIS NOSTRI IHESU CHRISTI DEI ETERNI IORDANUS DIVINA ORDINANTE PROVIDENTIA CAPUANORUM PRINCEPS PETITIONI DILECTI SUI CLEMENTER FAVET.

Igitur fidelium nostrorum presentium ac futurorum noverit multitudo. qualiter ob amorem dei et salutem anime nostre quam etiam et pro salute genitoris et genitricis nostre. magne recordationis principis richardi. et fredessinde damus concedimus ac confirmamus monasterio sancti laurentii levite et martiris christi qui dicitur ad septimu cui dominus. rainaldus venerabilis abbas preest. Videlicet startiam que dicitur de ceraso quam heredes ugonis etc.

SAGGIO III.

Carattere salernitano.

Diploma dell'anno 946.

agentibus de omnia quantum superius legitur habeat aliquando prefatam sanctam sedem requisitione aut molestatione. sed omnia qualiter prelegitur firmi-

ter atque securiter habeant et possideant preceptum concessionis ex iussione suprascripte potestatis scripsi ego iohannes notarius. Factum in sacro salernitano palatio de anno quartodecimo vestri principatus.

MENSE IUNIUS INDICTIONE QUARTA.

SAGGIO IV.

Altro carattere salernitano.

Documento notarile dell' anno 1020.

✠ In nomine domini Anno tricesimo tertio principatus. domini nostri guainari et tertio anno principatus. domini guaimari eius filii gloriosis principibus mense octubrio. quarta indictione. Ideoque ego maraldus filius iohanni presbyteri de loco viatu lauritane finibus dum mihi congruum esse bidetur bona etenim mea boluntate ante subscriptos testes. per berbum et absolutione supradicti. genitori mei ibique illum astante. Per hanc quoque videlicet cartam promitto firmiter constabiliscor tibi stephani benerabilis abbas rector ecclesie beate dei genitricis et virginis marie que fundata est supra ercica ad ipsa spelea ubi ad ipsa turre edificata; in monte besubeo quod dominus martinus benerabilis adque sanctissimus abbas a nobo fundamine usque ad culmen tecti perduxit. de ipse tribus pecie de rebus vestra que est arbustate que abetis. super iam dicto. loco biatu propinquo in abusagra que vobis pertinet de ipso fundo etc.

SAGGIO V.

Altro carattere longobardo.

Documento notarile dell'anno 1028

✠ In nomine domini dei salvatoris nostri Ihesu christi imperante domino nostro Constantino magno imperatore anno sexagesimo quinto mense februario undecima indictione. Ideoque ego mulier nomine sellecta que fuit relicta quondam sergii. porclacca et abitantes sum in sessola Clare facio ego quia ante os annos mortuus est ipse vir meus et relassav*it* etc.

SAGGIO VI.

Carattere curialesco napolitano.

Anno 916.

meis Contra anc chartulam offertionis ut super legitur venire presumpserimus et minime adimpleverimus omnibus memoratis aut in aliquid offensi fuerimus per quobis modum aut summissis personis tunc componimus vobis vestrisque posteras et in memorato sancto et venerabili vestro monastorio vestraque congregatione monachorum presentibus et futuras auri solidos duodecim bytianteos et hec chartula ut super legitur sit firma scripta per manus gregorii curialis per memorata indictione ✠

hoc signum manus memorati iohannis ego qui memoratos ab eum rogatus pro eum subscripsi ✠

✠ ego leo filius domini gregorii rogatus a suprascripto iohanne testi subscripsi ✠

✠ ego sergius filius domini iohannis rogatus a suprascripto iohanne testi subscripsi ✠

✠ ego iohannes filius domini leoni rogatus a suprascripto iohanne testi subscripsi. ✠

SAGGIO VII.

Altro carattere curialesco napolitano.

Anno 937.

✠ In nomine domini dei salvatoris nostri ihesu christi imperante domino nostro Constantino porfirogenito magno imperatore anno vicesimo nono sed et romano magno imperatore anno sextodecimo die septima mensis ianuarii indictione decima neapoli. Certum est nos theofilactum et aligernum quoque petrum germanis filiis quidem domini iohannis militis et quidem domina maria jugalibus personarum. A presenti die promittimus vobis stephano filio quidem . . . et abitatoribus in soma: propter quod vos nobis in pagationem dedimus et tradidimus in nostram proprietatem de ortum vestrum etc.

SAGGIO VIII.

Carattere curialesco del secolo XIII.

Anno 1260.

✠ In nomine domini dei salvatoris nostri ihesu christi; anno ab incarnationis eius millesimo ducen-

tesimo sexagesimo: regnante domino nostro manfrido semper agusto sicilie magnifico rege anno tertio: et eius dominationis civitatis neapolis anno tertio: die vicesima prima mensis nobenbri indictione quarta neapoli: Certum est me madio qui nominatur de sicilia filio quondam iohanni de sicilia et quondam maria iugalium personarum: A presenti die promtissima voluntate promicto vobis dominus gregorius umilis abbas monasterii sanctorum sebrini et soxi ubi eorum venerabilia quiescunt corporas et cuntas congregationes monachorum ipsius sancti et venerabilis vestri monasterii propter quod ego vobis et in ipso vestro monasterio in presentis de meum proprium dedi ; idest media uncia de auro de tari de sicilia pesati ad uncia iusta : et vos illos aput vos abetis ad vestra potestate: unde vos exinde fecistitis opus et necessitate vestra et de dicto vestro monasterio : proinde et vos memorato gregorius umilis abbas monasterii sanctorum sebrini et sobri ubi eorum venerabilia quiescunt corporas : et iam dicta cuntas congregationes monachorum ipsius sancti et venerabilis vestris monasterii ut super legitur per anchartulam dedistitis et tradistitis michi memorato madio qui nominatur de sicilia ut super legitur: ad incenxu detinendu et a meisque heredibus masculis usque in sempiternum : idest integrum fundum de terra vestrum et de dicto vestro monasterio qui modo raudu et desertu et sine arbore et bite exe videtur: positum vero in loco qui nominatur foris gripta et dicitur ad terra graxa etc.

SAGGIO IX.

Carattere amalfitano de' secoli X ed XI.

Anno 1091.

*con*tra hanc chartam nostre cessionis adque confirmationis venire presumpserit et eam rumpere voluerit illam personam abeat anathema et maledictiônem a patre et filio et spiritum sanctum et parte abeat cum iuda traditore domini nostri ihesu *christi* et componat vobis et in memorata hecclesia auri solidos mille biziantheos et hec charta nostre cessionis atque confirmationis ut superius legitur firma permaneat in perpetuum. ✠ Ego iudex testis *subscripsi.*

SAGGIO X.

Carattere amalfitano del secolo XIII.

Anno 1219.

*perman*eat imperpetuum et hoc reclaramus quia ipse memorate due apothee et omnia eorum pertinentia quod ibidem habuit memorato monasterio sancti angeli. quas vobis venumdedimus sicut supra legitur sunt prope et iusta ipse alie apothee. que sunt et ipse alie ecclesie. que sunt de heredibus domini Johanni de pantaleo de iohanne comite sicut ipse chartule continent: quod super disturbatum est legitur. minoris.

✠ Matteus filius domini Iohanni comiti mauronis testis est —

✠ bartholomeus Iudex Comiti mauronis testis est —

SAGGIO XI.

Carattere sorrentino del secolo X.

Documento notarile dell'anno 938.

honeste femine genitrici sue quod ego qui suprascriptos ab eis rogatus pro eis subscripsi per indictionem suprascriptam undeci*mam* suprascriptas sex uncias de suprascripta hereditate suprascripte domine anne honeste femine genitrici mee sicut superius legitur sit in potestate suprascripte genitrici mee omnibus vite sue diebus ad fruendum et commedendum regendum et gubernandum et post eius transitum revertatur in suprascripto monasterio.

✠ Ego gregorius filius domini iohannis rogatus a suprascriptis genitrici et filio testis subscripsi.

✠ Ego petrus filius domini stephani rogatus a suprascriptis genitrici et filio testis subscripsi.

✠ Ego iohannes filius domini leonis rogatus a suprascriptis genitrici et filio testis subscripsi ✠

✠ Ego pretiosus presbyter et notarius sancte ecclesie syrrentine complevi per indictione suprascripta undecima.

SAGGIO XII.

Carattere gaetano del secolo X.

Documento notarile dell'anno 909.

*tribui*mus vobis licentiam avendi fruendi possidendi donandi commutandi alienandi vestrisque heredibus

relinquendi etiam vendendi vel quotcumque exinde facere volueritis sicut superius legitur in vestra et heredibus vestris sit potestates et neque amme neque av eredibus meis numquam avebitis querellam aut calumnia vos qui supra aut vestris heredes usque in sempiternum verum etiam quot apsit et dibina avertat potentia ut sive nos sive nostris heredes contra anc mea venditione contrarie aiere volueri-mus. *componere* nos promittimus auri tari et uncias duas et apsoluta pena et ec mea ven*ditio*. etc.

SAGGIO XIII.

Carattere normanno.

Diploma principesco dell' anno 1152.

✠ Anno ab incarnatione domini nostri ihesu christi millesimo (1) quinquagesimo secundo Regni autem felicissimi domini nostri Roggerii regis victoriosissimi anno vicesimo secundo. Et regni gloriossimi domini nostri Guillelmi regis invictissimi filii sui cum eodem domino et patre suo feliciter regnantis anno primo die veneris undecimo mensis ianuarii indictione quintadecima. Exitus causarum plerique sapientum maxime legum periti merito scribere commendavere. ut enim ab hominum memoria cito delabuntur ita licteris ad eam facile reducuntur. Ide (2) ego Robertus filius quondam Roberti comitis dei et regia gratia civitacensium comes presenti scripto declaro. quod a

(1) *Manca il centesimo.*
(2) *Manca l' o.*

domino Unfredo terre maioris abbate venerabili multocies requisitus ut monasterio restituerem omnes terras ex illa parte radicose et ex illa parte rivi de camerato quas tam homines civitatis quam mei antecessores iniuste tenebant et tenuerant. tenebantque contra privilegia Roberti guiscardi quondam ducis ac domini nostri Roggerii precellentissimi Regis monasterio concessa que sua gratia mihi in comitatum concessit sicut comes ionathas iuste tenuit penitus et integre suis manibus reservato monasterio terre maioris cum universis eius tenimentis. Tandem has diligenti cura perspiciens rationes ad prephatum monast*erium* etc.

SAGGIO XIV.

Carattere svevo.

Documento notarile dell' anno 1197.

✠ IN NOMINE DOMINI Domini dei Eterni et Salvatoris nostri ihesu christi Anno ab incarnatione eiusdem. Millesimo Centesimo. Nonagesimo. Septimo. Regnante domina nostra Constantia divina gratia Romanorum imperatrice et semper augusta Nec non Froderico filio suo Rege Sicilie et Apulie et Rome. Regni eorum feliciter Regnantes. Mense decembris. Indictione prima. Ad Memoriam futuri temporis hen Ego Henricus qui sum de genere teutonicorum et peregrina uxor mea. et Robbertus filius quondam Riccardi filii ammaniotis dei et gloriose Imperatricis gratia qui sumus domini Celle et oblati sancti Mathei de asculcula et sancti Eunufrii Cognoscimus

nos habere quoddam tenimentum in pertinentiis eiusdem castri celle. Iusta terram quam nos ipsos optulimus prefate ecclesie. Quod congruum nobis est ipsum ecclesie sancti Mathei. et sancti eunufrii pro redentione peccatorum nostrorum nostrorumque parentum *offerre* etc.

SAGGIO XV.

Carattere angioino.

Documento notarile dell' anno 1276.

✠ In nomine domini nostri ihesu christi: Anno incarnationis eius Millesimo ducentesimo. septuagesimo sexto Et duodecimo anno regni domini nostri Karoli dei gratia serenissimi regis Sicilie: ducatus apulie, et principatus capue. alme urbis senatoris. Andegavie. provincie et forchalquerii comitis et Romani imperii in Tuscia per sanctam Romanam ecclesiam vicarii generalis. Mense decembris. quinte indictionis: Ego Salgninus filius quondam Nicolai de Abbate Stephano: qui sum abitator Civitatis Teani. sicut mihi aptum et cognitum fuit bona mea voluntate. In presentia Nycolai picis et iohannis de bononie: eiusdem Civitatis iudicum: augustini notarii: et testium subscriptorum licteratorum ad hoc specialiter rogatorum. videlicet magistri Bonihominis domini Mulcatanni domini Leonardi ramarii domini Jacobi de iudice Robberto Radulfi domini Adenulfi et Riccardi de Laura. alienavi vendidi. et tradidi tibi Magistro Philippo cigro de Civitate: habitatori dicte Civitatis: Totam videlicet et integram quan*titatem* etc.

SAGGIO XVI.

Carattere angioino del secolo XIV.

Diploma dell'anno 1362.

seu Tabernarios et ministros ipsorum aut emptores dicti vini contra antiquam observanciam huiusmodi ac consuetum et debitum ipsorum libertates et franchicias per Universitatem et homines ipsos, dictosque Cabellotos minus debite impeti exigi vel turbari, audentes in contrarium per gravium impositiones penarum et exacciones earum si commisse fuerint aliaque iuris remedia que convenerit videritis desistere abinde districius cohibendo, quibuslibet morosis diffugiis et dilacionibus aliis omnino remotibus. Ita quod fratrum ipsorum aures nostras querela inde ulterior non perturbet ob quam contra vos ad exaccionem pene vobis imposite procedi mandare merito constringamur. Presentibus post debitam inspeccionem earum presentanti remanentibus pro cautela ad Successores vestros si opus fuerit vim et efficaciam similem habituris. Datum Fogie in absencia vice prothonotarii Regni Sicilie, per Johannem Setarium de Salerno Iuris Civilis professorem, magne nostre Curie Magistrum Racionalem dilectum Consiliarium et fidelem nostrum Anno domini Millesimo Trecentesimo Sexagesimo, die Vicesimo septimo Marcii. terciedecime Indictionis. Regnorum nostrorum anno duodecimo. Ad devote igitur supplicationis instanciam Religiosorum ipsorum in Curia nostra factam, petentium litteras ipsas eis sub utroque titulo magnisque sigillis

endentibus renovari illasque eis efficaciter observari
Volumus et fidelitati vestre harum serie iubemus
xpresse quatenus prescriptas nostras Regias litteras
lictis Religiosis ut prefertur concessas exequamini
uxta continenciam earumdem, Ipsasque eis inviola-
iliter observetis ac observari ab aliis sub predictarum
mposicionem penarum officiorum vestrorum tempo-
ibus intransgressibiliter faciatis, iuxta ipsarum se-
iem et tenorem. Presentibus pro cautela remanen-
ibus presentanti. Datum Neapoli per nobilem. sergium
lomini Ursonis de neapoli militem Iuris Civilis pro-
essorem, magne nostre Curie magistrum Raciona-
em Viceprothonotarium Regni Sicilie. Anno domini
MCCCLXII die XXVIII Aprilis XV Indictionis Re-
gnorum nostri Regis Anno XIIII nostri vero Regine
Anno XX.

SAGGIO XVII.

Carattere aragonese.

Documento notarile dell'anno 1458.

✠ In nomine domini nostri Ihesu christi amen
Anno a nativitate ipsius millesimo Quadrigentesimo
Quinquagesimo octavo Regnante Serenissimo et Illu-
trissimo domino nostro domino Ferdinando dei gratia
nclito Rege Sicilie lerusalem Hungarie Regnorum
ero eius anno primo feliciter amen die quarto mensis
eptembris septime indictionis neapoli nos Angelillus
ompna dona de neapoli ad contractus iudex iohannes
ntonius de sumonte de neapoli publicus ubilibet per
tum Regnum sicilie Regia auctoritate notarius et

subscripti testes ad hoc specialiter vocati et rogati presenti scripto publico declaramus notum facimus et testamur Quod predicto die nobis prenominatis iudice notario et subscriptis testibus personaliter accersitis ad Requisitionis instanciam nobis factas pro parte venerabilium virorum fratris alexandri de gaieta vicarii sanctorum petri et sebastiani ordinis predicatorum et magistri iohannis de nola sacre theologie magistro et fratris dominici de gaieta et fratris guillelmi de Ricilliano fratrum dicti monasterii eiusdem ordinis ad quoddam monasterium sub vocabulo sancti sepulcri eiusdem monasterii sancti petri et sabastiani et de eius grancia et dum accederent dicti vicarius et fratres ad celebrandam missam in dicto monasterio prout consuetum erat eisdem temporibus non longe preteritis et etiam de mense preterito augusti seste indictionis nunc preterito et se continuarent in divinis etc.

SAGGIO I.

Carattere greco-calabro minuscolo medio.

Diploma dell' anno 1054.

✠ Σιγίλλιον γενομενον παρ εμοὺ ἀργυροῦ μαγίστρου υἐστου καὶ δουκὸς ἰταλίας καλαβρίας σικελίας παφλαγονίας· τοῦ μέλητος· καὶ ἐπιδοθὲν ἀμβροσίω μοναχῶ καὶ καθηγουμένω μονῆς τοῦ ὀσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ἀρχιεράρχου νικολάου. Τῆς ἐν τωι κάστρωι μονοπόλεως οὔσης. μηνὶ μαΐω ινδικτιωνος ἐβδόμης ✠

Ἐπειδήπερ ὁ τετελευτηκώς σάσσων ὁ τοῦ καλολέοντος

τοῦ μονοπολίτου· ἔτι τῶι υἱῶ περιὼν, ἔφθασεν ἐξωνήσασθαι μονὴν ἐπονοματι τοῦ ἁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ αρχιεραρχου νικολάου τιμιωμένην· μετὰ πάσης τῆς διακρατήσεως αὐτῆς καὶ περιοχῆς, ἀπό τινων διαφόρων προσώπων μονοπολιτῶν διακειμενην ἔνδοθεν τοῦ κάστρου μονοπόλεως, εἰς τὴν τοποθεσίαν ταῦ ἀκροτηρίου, ἐν ᾗ ὁ τοιουτος αποκαρεὶς καὶ μοναχος γενόμενος ἔγγραφον δικαίωμα ἐξέθετο ἐλευθερίας ἐν αὐτῆι· τοῦ μηκετι τοῦς κληρονομους αὐτοῦ πατὲ, δεσποτείαν ἔχειν.

SAGGIO II.

Carattere minuscolo recente.

Documento notarile dell' anno 1184.

✠ σῖγνον χειρὸς ῥῖγαληας γνησιας θηγατρὸς. του ἐν μακαρια τη γνημη κυρου νικολαου μαλεῖνου. γαμετη δε ἐκ δευτερου σηνηκεσιου κυρου ιωαννου στεφανητζου.

✠ εν ονοματι του πατρος καὶ τοῦ υἱου και τοῦ αγιου πνευματος, καγὼ ἡ ἀναγεγραμμένη ῥῖγαλήα, ἡ το σίγνον τοὺ τιμιου και ζωόποιου σταυροὺ ἡκήοις μου δακτύλοις πήξας, ἀναλαμβαννωμεν πάσαν ὀχλησιν, ἀδελφον ἡδίων κληρονόμων και συνκληρωνωμων. καὶ οὐκ ἐκτινος. τω παραπάν ἀνάγκης ἡ βηας ἡ δώλου ἡ χλεύης. ἡ απάτης ἡ ραδιουργῖας η οσα τοὶς νωμοις ἡσιν ἀπῖγωρευμένα. μαλλόν δὲ προθημία μου πάση. καὶ ὁλοψυχῷ προθέση πῖπράσκω πρὸς τὸν πάνσεπτον ναὼν τοῦ ἁγιου και ενδόξου. πρώτου μαρτηρος καὶ προτωδιακωνου στεφάνου, καὶ ἡς σε τον ἐν αυτης μαϊστορα κυρον γῖδιον τα χωράφια ὅπερ επικρατῶ καὶ δεσποζω ἐκ πατρικής μου κληρονομίας· ἐν τη περιχώρω στύλου. καὶ δενδρα ημερά τε καὶ ἀγρια ὅπερ. καὶ η εμὴ μητηρ

SAGGIO III.

Carattere minuscolo recente del secolo XIII.

Documento notarile dell' anno 1269.

✠ σίγνον ἰδιωχειρος λεοντος δράκου.

Ἐν ονόματι τοῦ αἰωνίου ἡμῶν θεοῦ ἀμὴν. ἐν τῷ ἐξακϊσχιλιωστώ. εὐπτακοσιωστώ. εὐδομικονστώ καὶ εὐδώμω ἔτει· κυριεούντος τοῦ ὑπερλάμπρου κυροῦ ἡμῶν κάρουλλου. ρηγός σικελίας. δουκάτου ἀπούλιας· πρινκιπάτου κάπουας· ἀνδεγαβήας διακρατήσεως· καὶ φουλκαρίας κόμητος. ἔτει τῆς αὐτοῦ κυριώτητος τέτάρτω· μηνῆ μαρτιώ τῆς ινδικτιονος δωδεκατης. παρουσία νοταριου ιωάννου τῆς κύρας γρούσας· καὶ νοταριου δαβιδ. κριτῶν χώρας ἀετου. καὶ νικολάου νοταριου ποβληκου ἑαυτῆς χώρας αετου. καὶ νικολάου νοταριου ποβληκου ἑαυτῆς χώρας, καὶ ἑτέρων καλῶν ἀνθωπων παρακληθέντων κεκληθέντων κατοτέρω εἰς μάρτυρας, εὐτύχους ἀμὴν. ἀναλαμβάννωμεν τοῦς ἰδίους ἡμῶν καὶ ξένους, καὶ πάσαν πρόφασήν. ἡμεῖς αἱ ἀννωτέρω γεγραμμένοι. οἱ τὰ συγνα τοῦ τιμίου σταυροῦ, ἰδιωχειρως παιήσαντες. ἐκουσία ἡμῶν τῆ νουλῆ καὶ ἀρεσκία. Καὶ οὐν ἐκ τινος τῶ παράπαν ἀνάγκης. ἡ βήας, ἡ τίας οὖν περιστάσεως. ἀλλὰ ὁλοψύχω καρδία. καὶ ἀληθηνη γνώσει. ἐκτὸς πάσεις ἀπύγορευμένης ἐτείας καὶ παραγραφης ὁμολογούμεν σωματικῶς. ὁτι ἐπράσαμεν πρὸς σὲ τον νοτάριον παύλον φιτζουρρὶν καὶ εἰς τοῦς σοῦς κλερονόμους, τῶ ἡμέτρον χωράφιον, ὀν κτώμεθα ἐκ μητρικῆς ἡμῶν κλερονόμοίας το ὤντι καὶ διακῆμενον. εἰς τῶ.

CORREZIONI ED AGGIUNTE

Pag.	1	v. 16	*Penolope*	leggi *Penelope*
»	13	v. 2	*975*	» *795*
»	24	v. 7	*(2)*	» *(2)*
»	47	v. 17	*Ladomeria*	» *Ladomerie*
»	61	v. 19	*Sausgnala*	» *Sansguala*
»	93	v. 2	dopo *Pietro della Vigna* aggiungi: *non che Guglielmo d'Ocre*	
»	93	v. 17	dopo *già citato* aggiungi: *Gualtieri d'Ocre*	
»	94	v. 14	dopo *Francesi* aggiungi: *e Goffredo di Belmonte*	
»	133	v. 12	*Gattula*	leggi *Gattola*
»	143	v. 9	dopo *non si dissero* aggiungi: *sempre*	
»	155	v. 12	ϑεοῦ	leggi ϑεοῦ
»	191	v. 6	κυροῦν	» κυροῦν
»	192	v. 19	ταῦ	» τοῦ
»	192	v. 20	ταῦ	» τοῦ

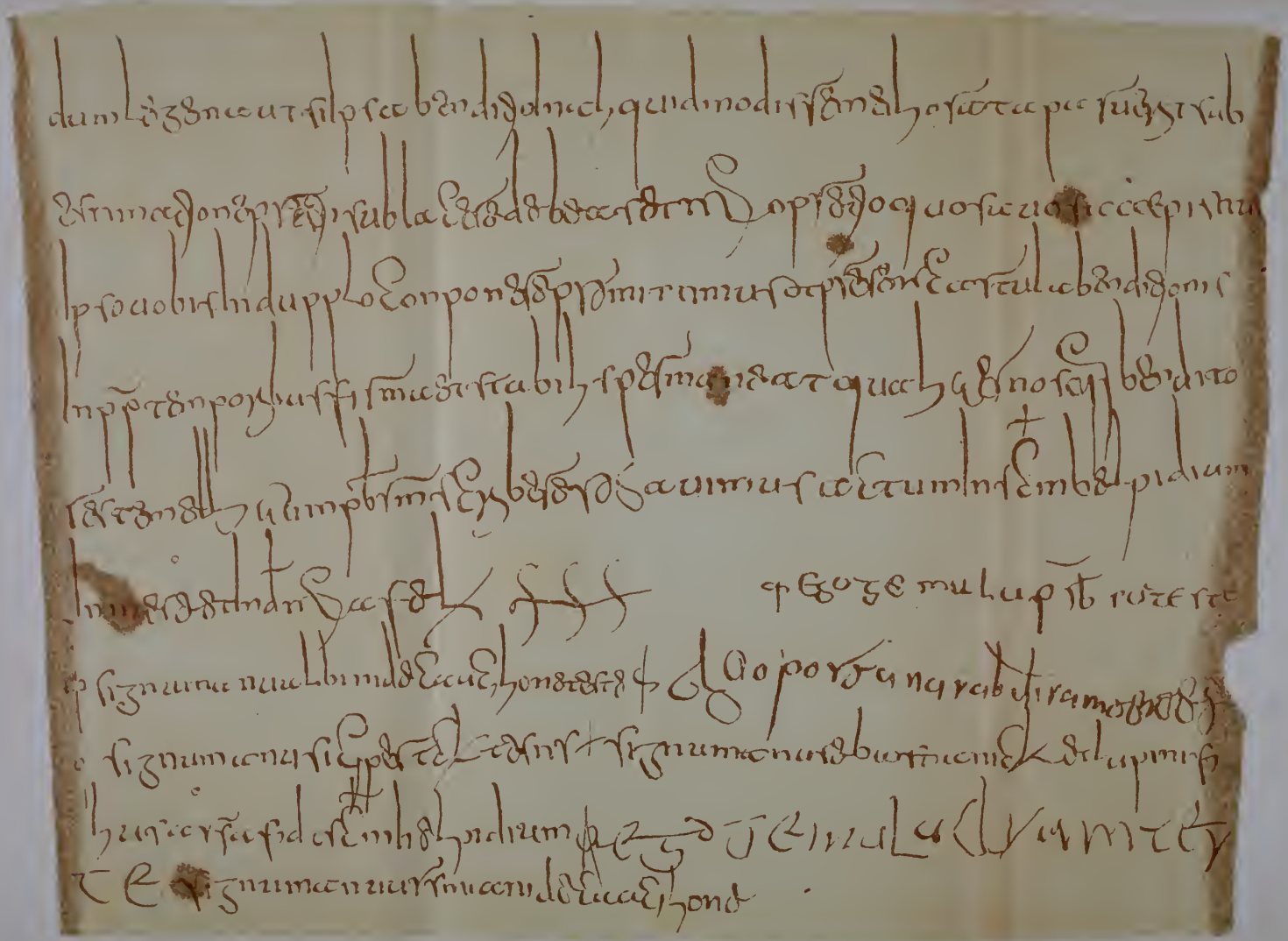

Lit. Cassinese.

SAGGIO 2.°

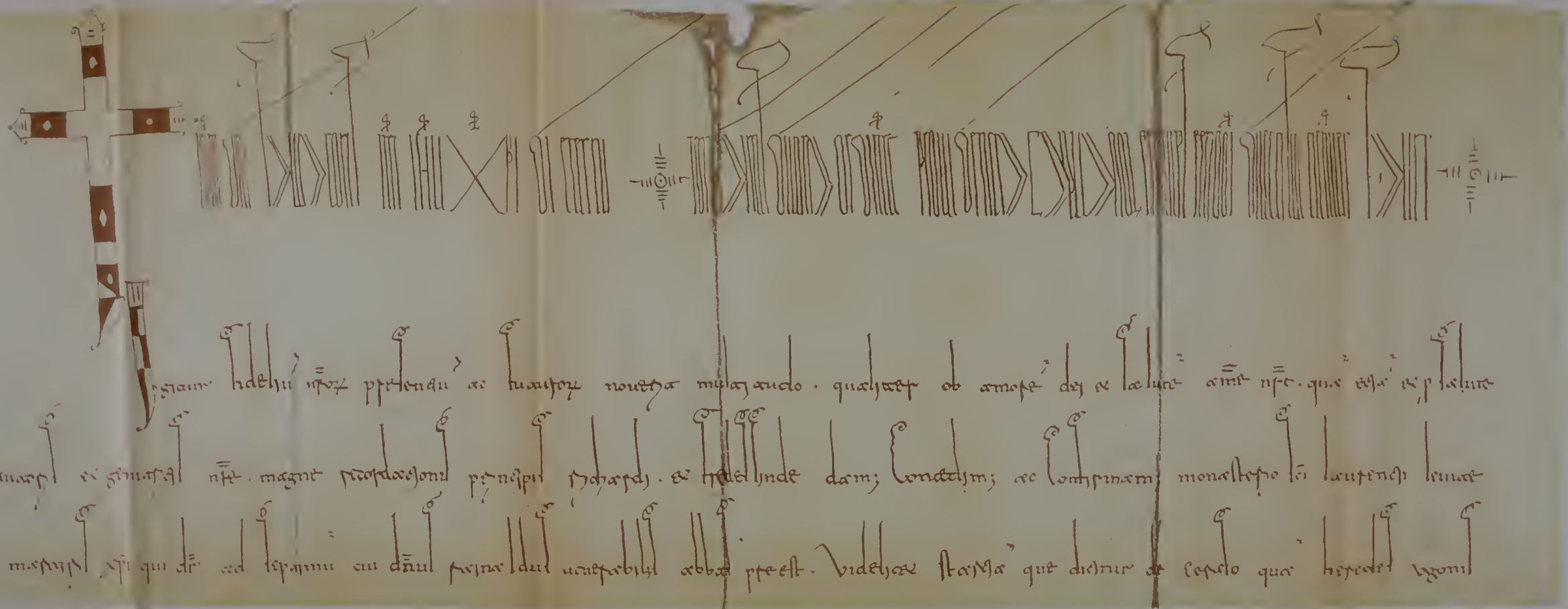

[illegible]

[illegible]

MENSE IUNIUS INDICTIONE QUARTA

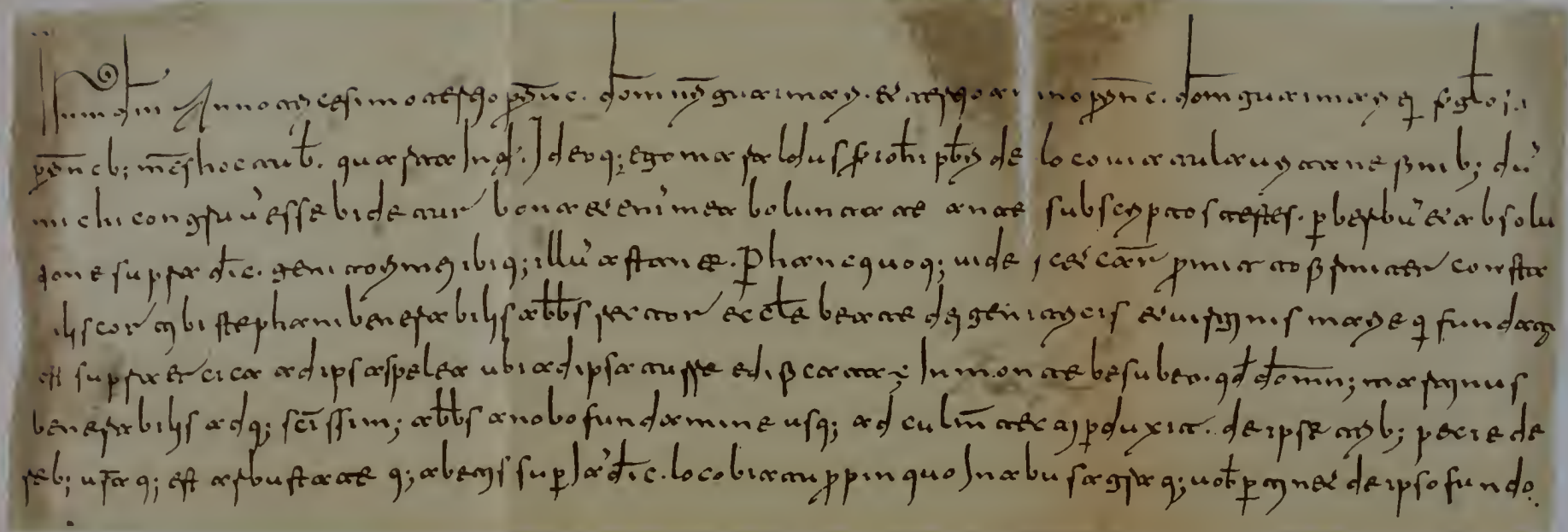

Lit. Cassinese.

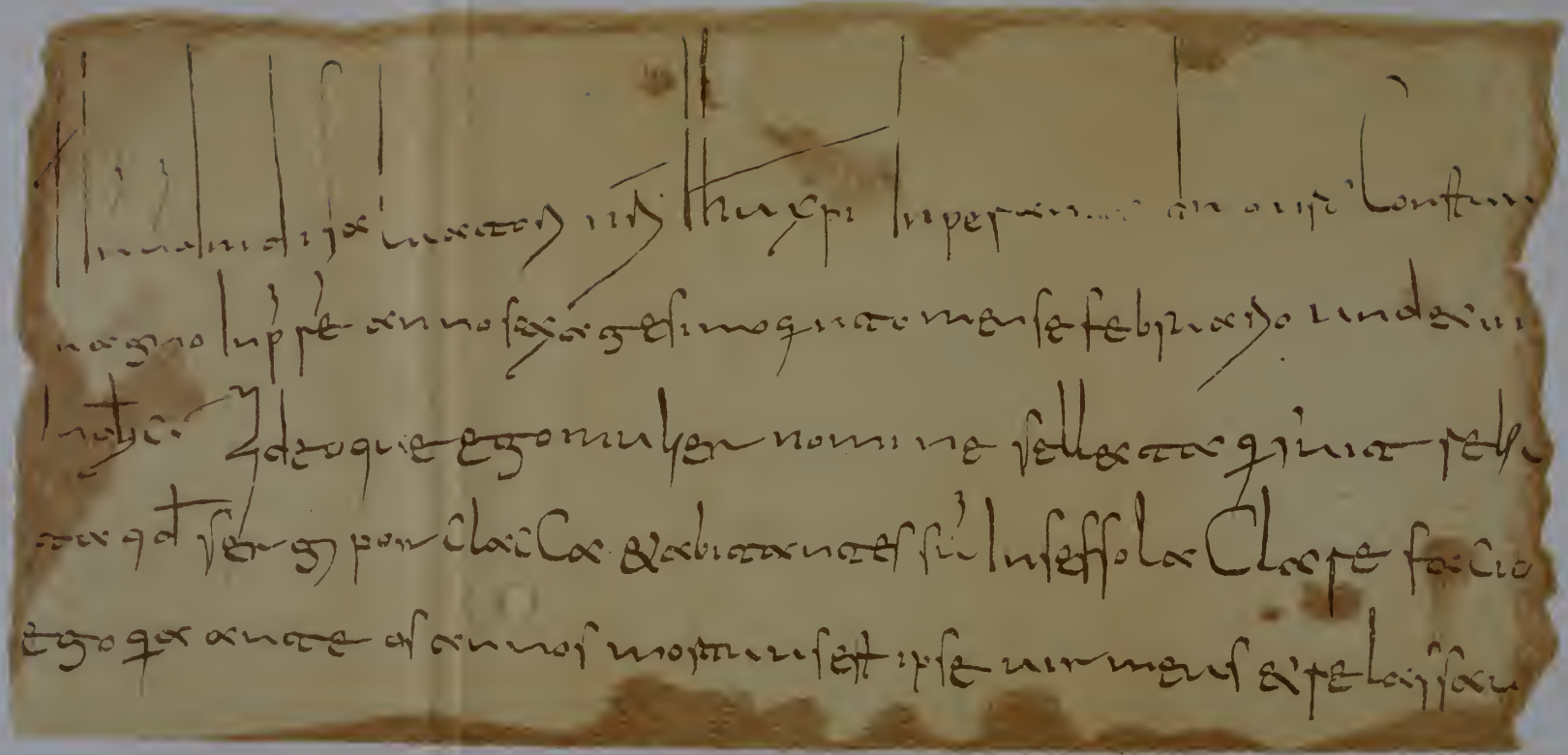

Lit. Cassinese.

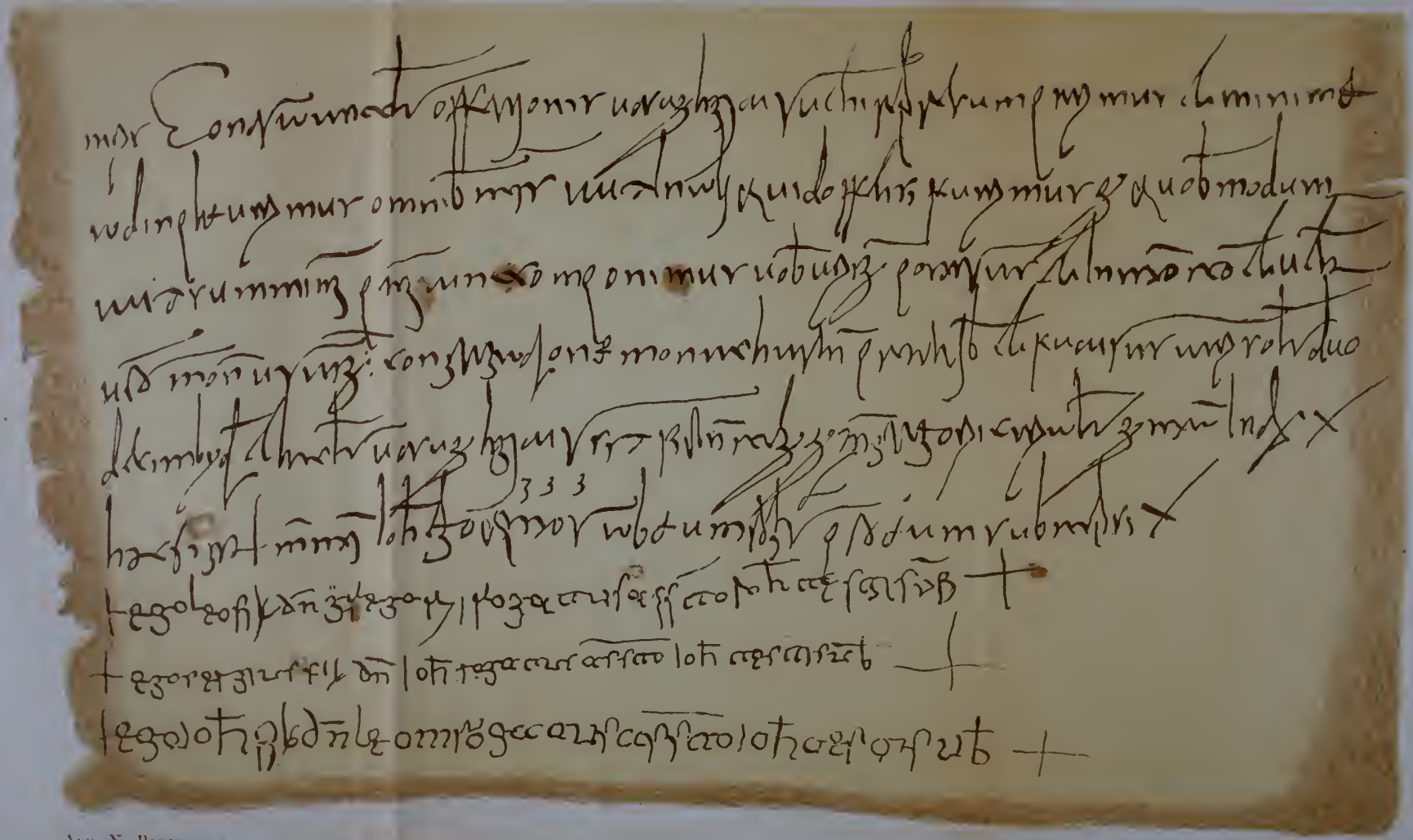

Avv. N. Barone dis.

Lit. Cassinese.

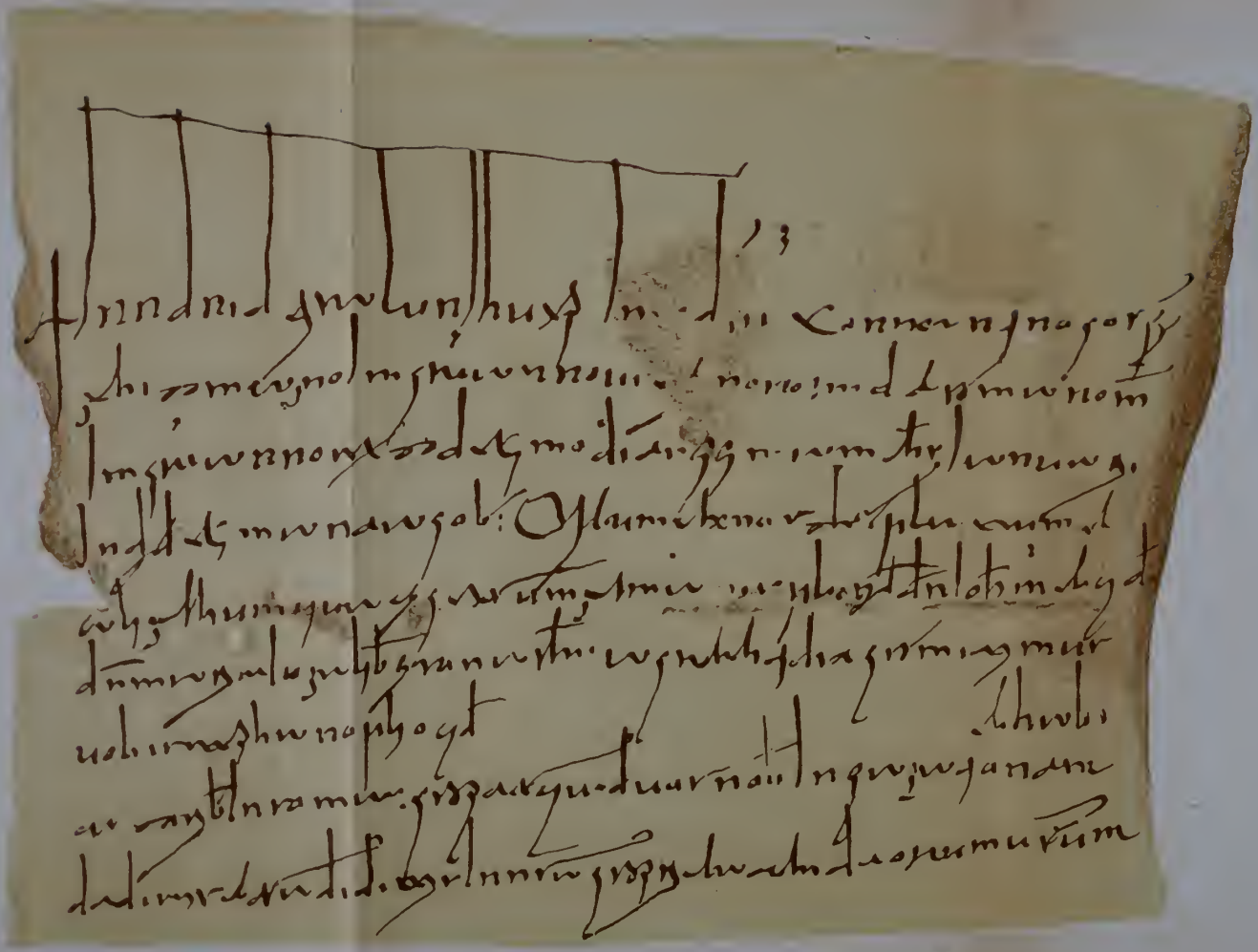

Lit. Cassinese.

SAGGIO 8.°

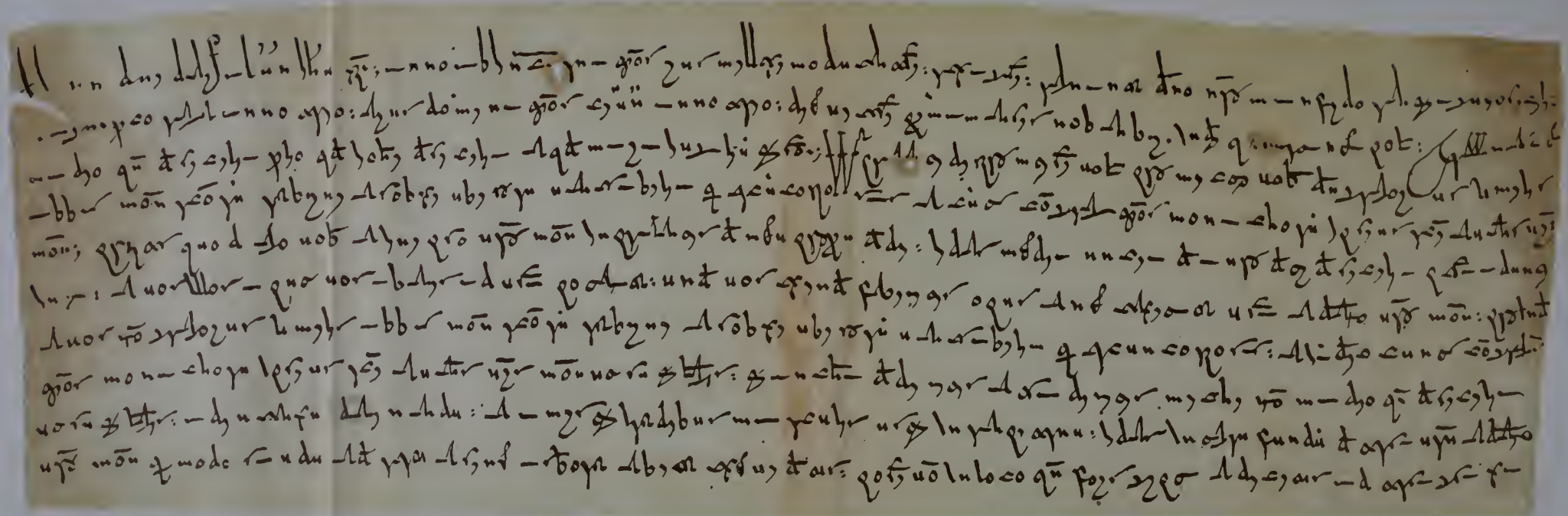

Lit. Cassinese.

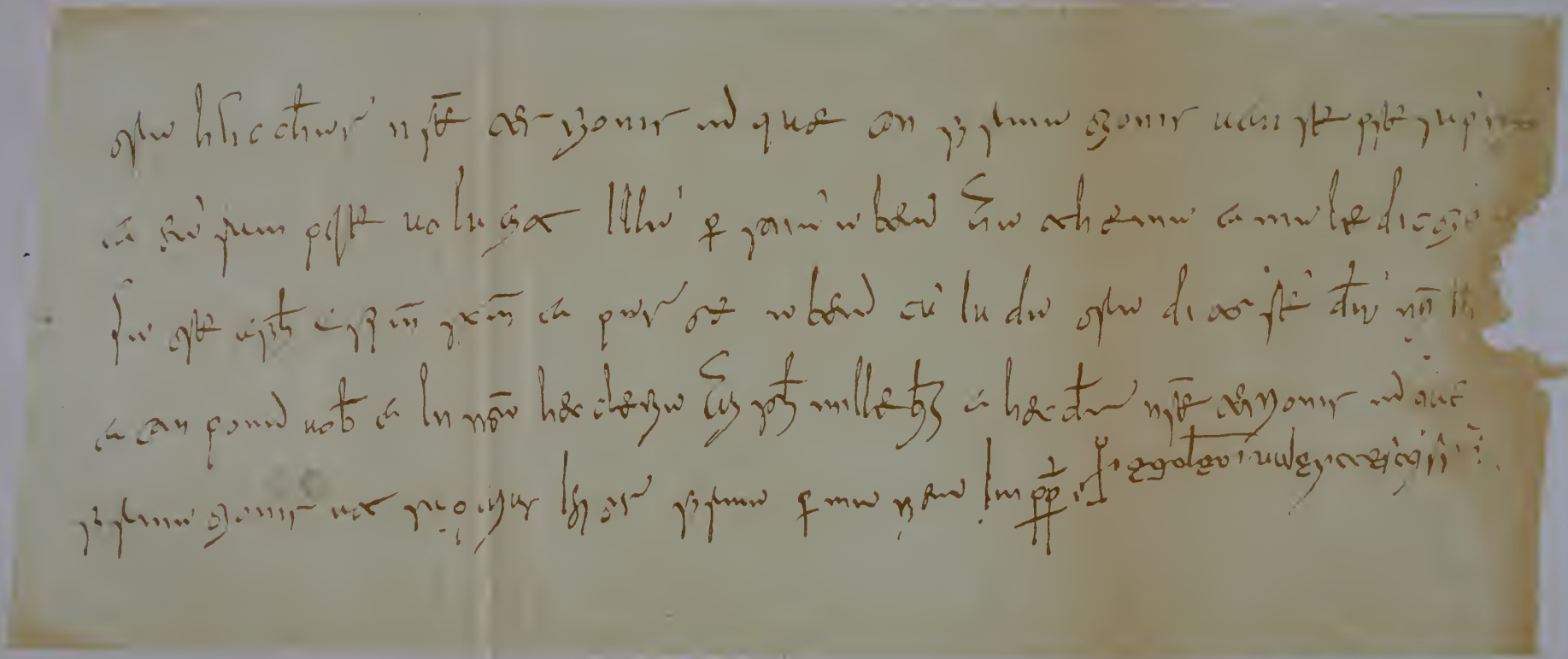

Lit. Cassinese

SAGGIO 10.°

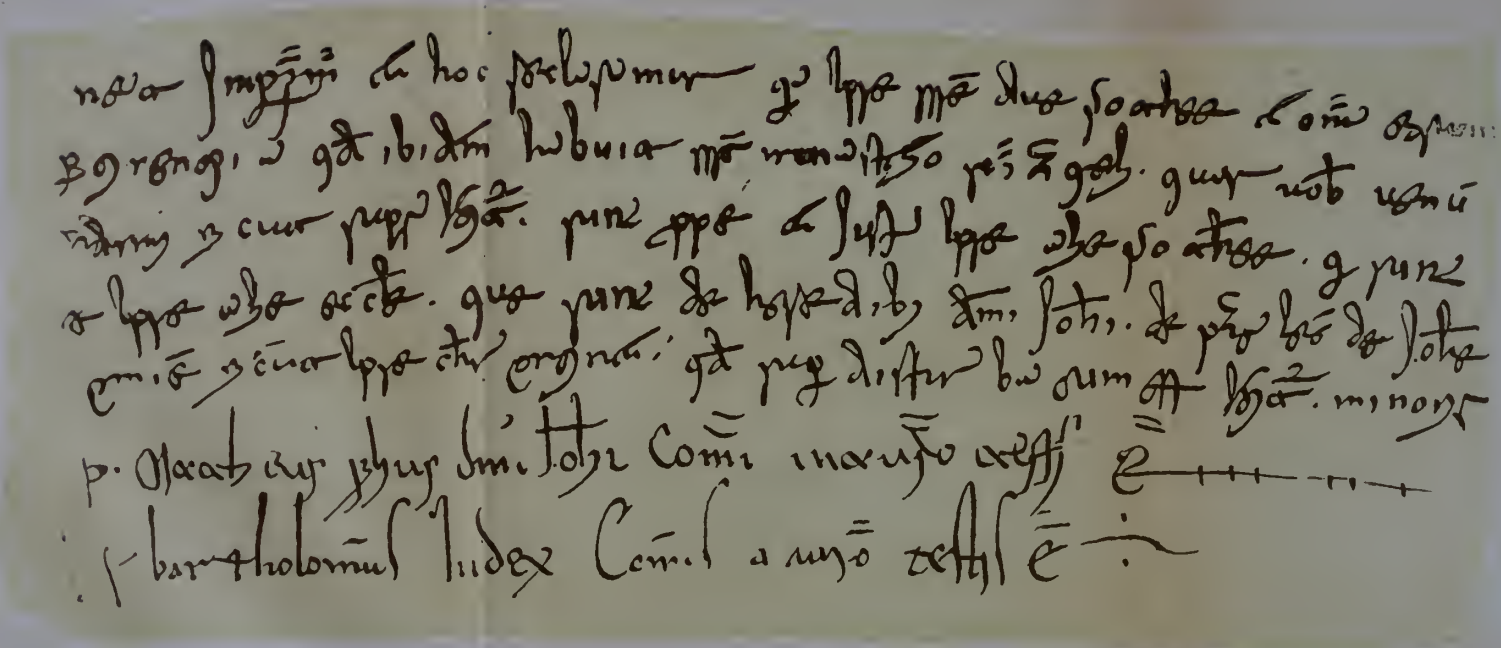

Avv. N. Barone dis.

Lit. Cassinese.

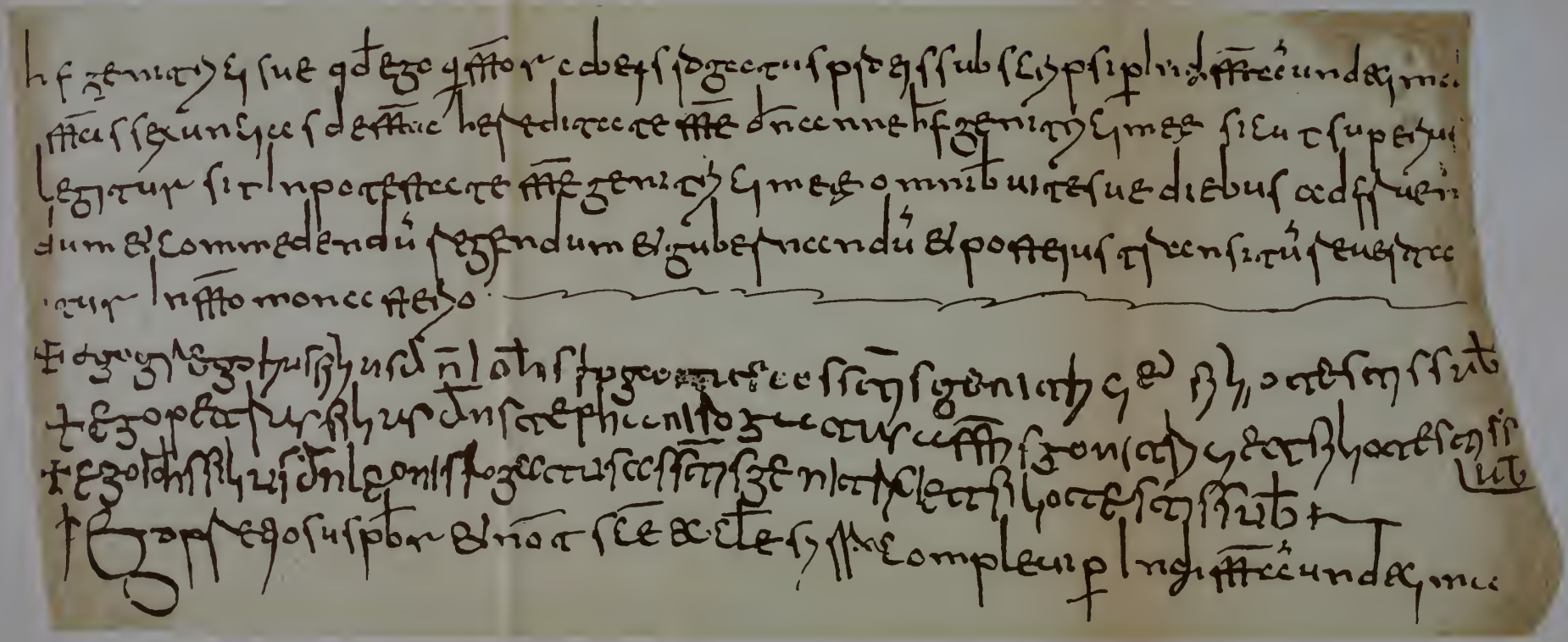

Lit. Cassinese.

SAGGIO 12.°

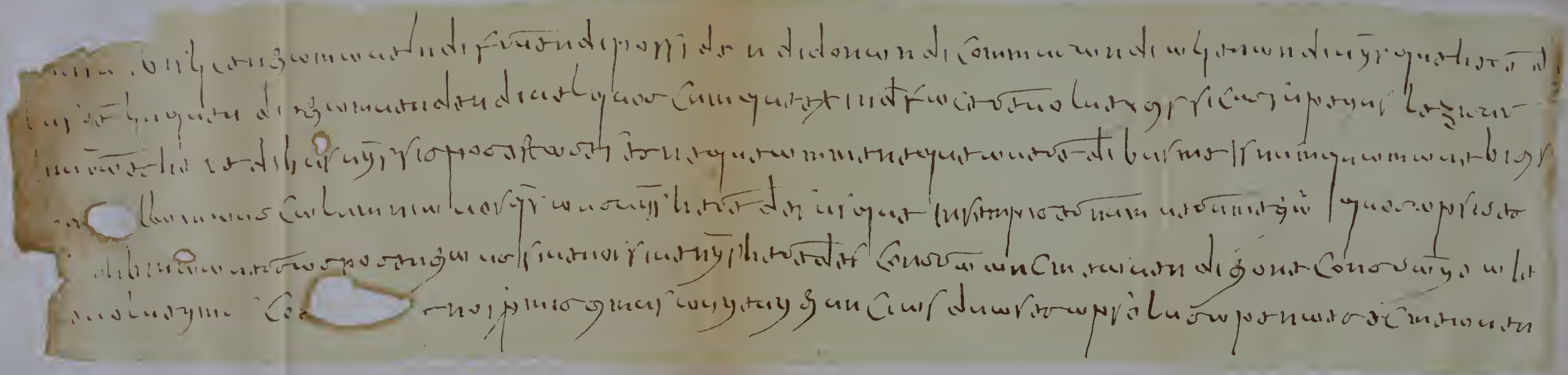

Lit. Cassinese

SAGGIO 13.°

Anno ab incarnatione dñi nr̄i ihu xp̄i millesimo Inquagesimo secundo Regni aũ felicissimi dñi nr̄i Rogg̃ regis victoriosissimi año vicesimo secũdo. Et regni glosissimi dñi nr̄i Guilli regis in
victissimi filii sui cũ eodẽ dño & patre suo feliciter regnãtis año primo. die veneris undecimo mensis Ianuarii Indic̃ Iuradecia. Exitus causarũ plerique sapiẽtũ maxime qui peritiam merito scribere
cõmendauere ut eius ab [illegible] memoria tito delabiunt. ta lectis ad eã facile reducunt. Idcirco ego Robertus filius quondam Robti comitis dei & regia gr̃a ciuitatensium comes presenti scripto deda
ro. quod a dño Unfredo tr̃e maior̃ abbate venerabili iustociens requisitus ut monastr̃ restituerẽ oẽs tr̃as ex illa parte radicose & ex illa parte rivi de camerato quas tã hõines ciuitatis q̃
mei antecessores iniuste tenebãt & tenuerãt. tenebãq; cõtra priuilegia Robti guiscardi quondam ducis ac dñi nr̄i Rogg̃ precellentissimi Regis monastr̃ cõcessa. q̃ sua gr̃a in comitatũ cõ
cessit. sic comes Ionathas iuste tenuit penitus & integre suis manibus reseruato monastr̃ tr̃e maior̃ cũ uniuersis eius tenimentis. Tandẽ has diligenti cura perspiciens rationes ad prophatũ accessi monastr̃

Lit. Cassinese

SAGGIO 14.°

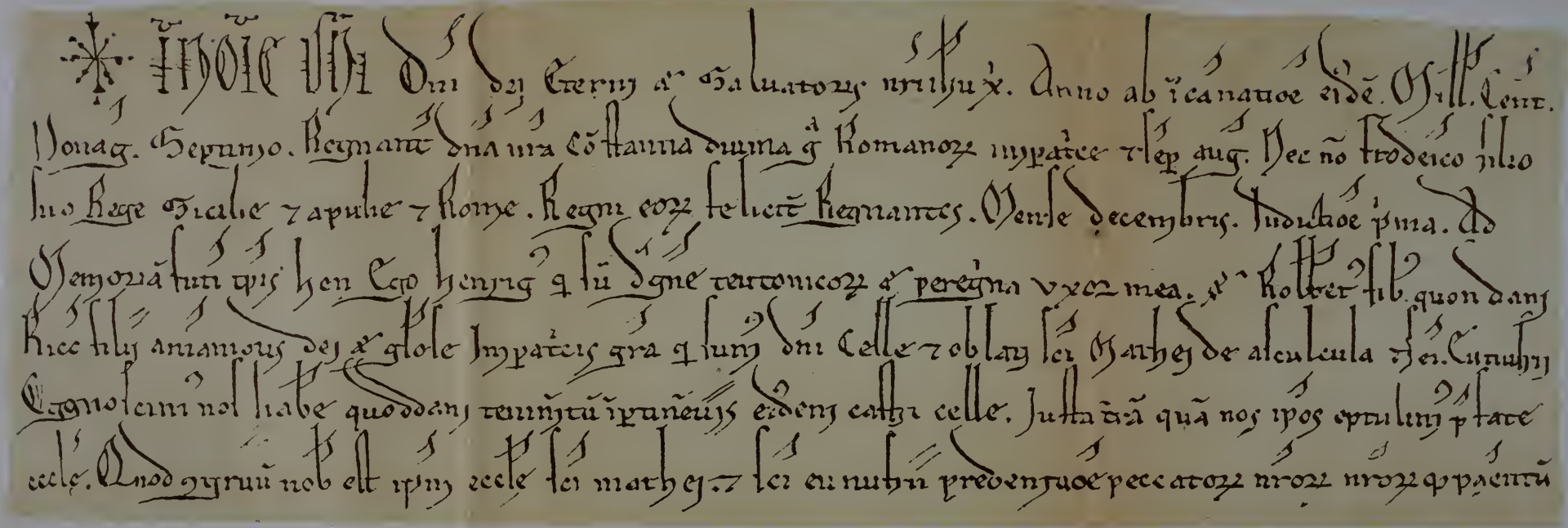

Lit. Cassinese.

SAGGIO 15.°

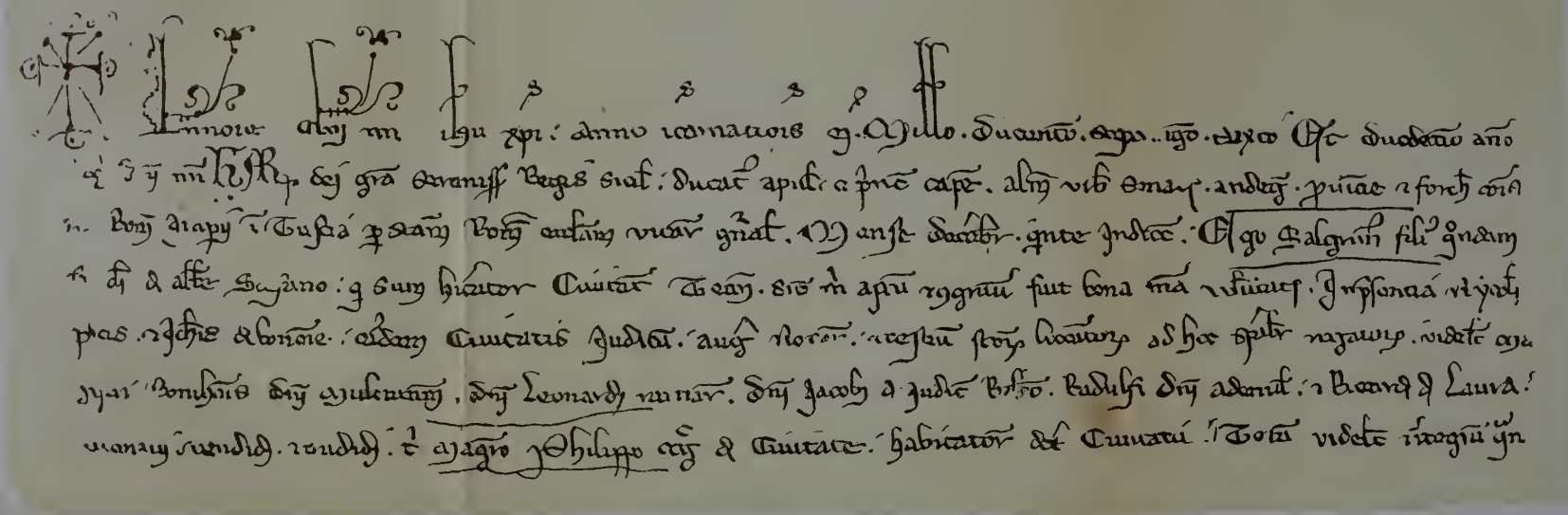

Lit. Cassinese

SAGGIO 16.°

seu Tabernarios et ministros ipsorum aut Emptores dicti Vini contra antiquam observantiam huiusmodi ac consuetum et debitum ipsorumque libertates et franchicias per universitatem et homines ipsos dictosque Cabellotos minus debite
imperi exigi vel turbari audentes in contrarium per gravium imposiciones penarum et exactiones earum si commisse fuerint aliaque iuris remedia que convenit videritis desistere ab eius districtu cohibendo quibus
libet moribus diffugiis et dilacionibus aliis omnino remotis. Ita quod fratrum ipsorum aures nostras querela inde ulterior non perturbet ob quam contra vos ad exactionem pene vobis imposite procedi mandare merito
constringamur. Presentibus post debitam inspectionem earum presentanti remanentibus pro cautela ad successores vestros si opus fuerit vim et efficaciam similem habituris. Datum Fogie in absencia vice
prothonotarii Regni Sicilie per Johannem Setarium de Salerno Iuris Civilis professorem magne nostre Curie Magistrum Racionalem dilectum Consiliarium et fidelem nostrum Anno Domini Millesimo Trecentesimo
Sexagesimo die vicesimo septimo Martii tercie decime Indictionis Regnorum nostrorum Anno duodecimo. Ad devote igitur supplicationis instanciam Religiosorum ipsorum in Curia nostra facta potencium litteras ipsas eis sub utroque
titulo magnisque sigillis pendentibus renovari illasque eis efficaciter observari volumus et delitati vestre harum serie iubemus expresse quatenus prescriptas nostras Regias litteras dictis Religiosis ut prefertur concessos exequamini iuxta
continencia earundem ipsasque eis inviolabiliter observetis ac observari ab aliis sub predictarum imposicione penarum officiorum vestrorum temporibus intransgressibiliter faciatis iuxta ipsarum seriem et tenorem. Presentibus pro cautela
remanentibus presentanti. Datum Neapolis per nobilem Segnorem Dominum Ursinum de Napoli. Militem Iuris Civilis professorem magne nostre Curie Magistrum Racionalem vice prothonotarium Regni Sicilie. Anno Domini M° CCCLXII° die XXVIII° Aprilis XV° Indictionis Regnorum nostrorum Regis Anno XVIII° nostri vero Regine. Anno XV°

Lit. Cassinese.

SAGGIO 17.°

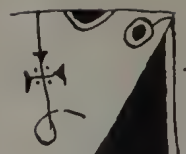

In nomine domini nostri Jhesu xpi amen anno a Nativitate ipsius millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo Regnante
serenissimo et illustrissimo domino nostro domino Ferdinando dei gratia Inclito Rege Sicilie Jerusalem Hungarie Regnorum nostrorum
anno primo feliciter amen die quarto mensis septembris septime Ind. neap. nos Angelillus dompna dona de neap. ad
generalis Judex Johannes antonius de Simonte de neap. publicus ubilibet per totum Regnum Sicilie Regia auctoritate notarius et
subtus testis ad hoc specialiter vocati et rogati pro scripto publico declaramus notum facimus et testamur Quod predicto die nobis
presentibus Judice notario et subtus testibus personaliter accersitis ad requisitionis instantiam nobis factas per partem venerabilium virorum
fratris alexandri de gaieta vicarii sanctorum petri et sabastiani ordinis predicatorum et magistri Johannis de nola sacre theologie magistro et fratris
dominici de gaieta et fratris guillelmi de Ricilliano fratrum dicti magistri eiusdem ordinis ad quoddam monasterium sub vocabulo sancti sepulcri eiusdem
monasterii sancti petri et sabastiani eidem eius grancia et dum accederent dicti vicarius et fratres ad celebrandum missam in dicto monasterio
prout consuetum erat eisdem temporibus non longe preteritis et etiam de mensis preterito augusti sestis Ind. nunc preterito et se continuarent in divinis

Lit. Cassinese

GA 1110 1

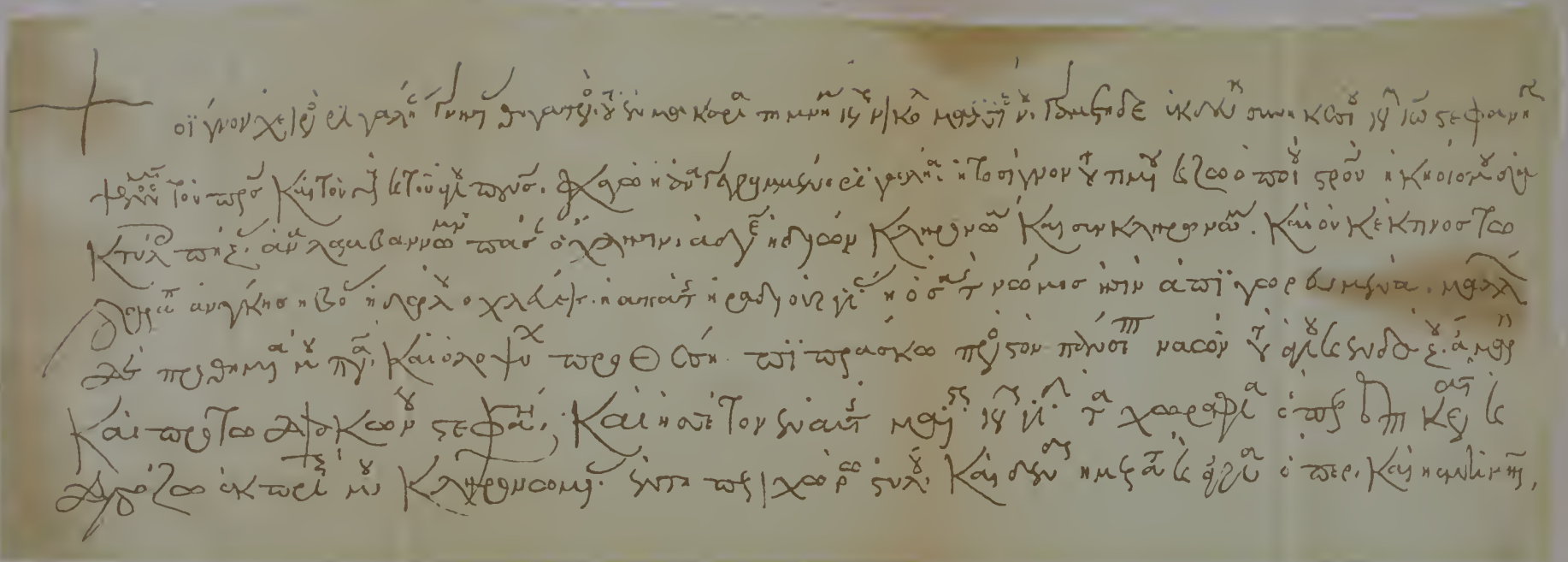

Lit. Cassinese.

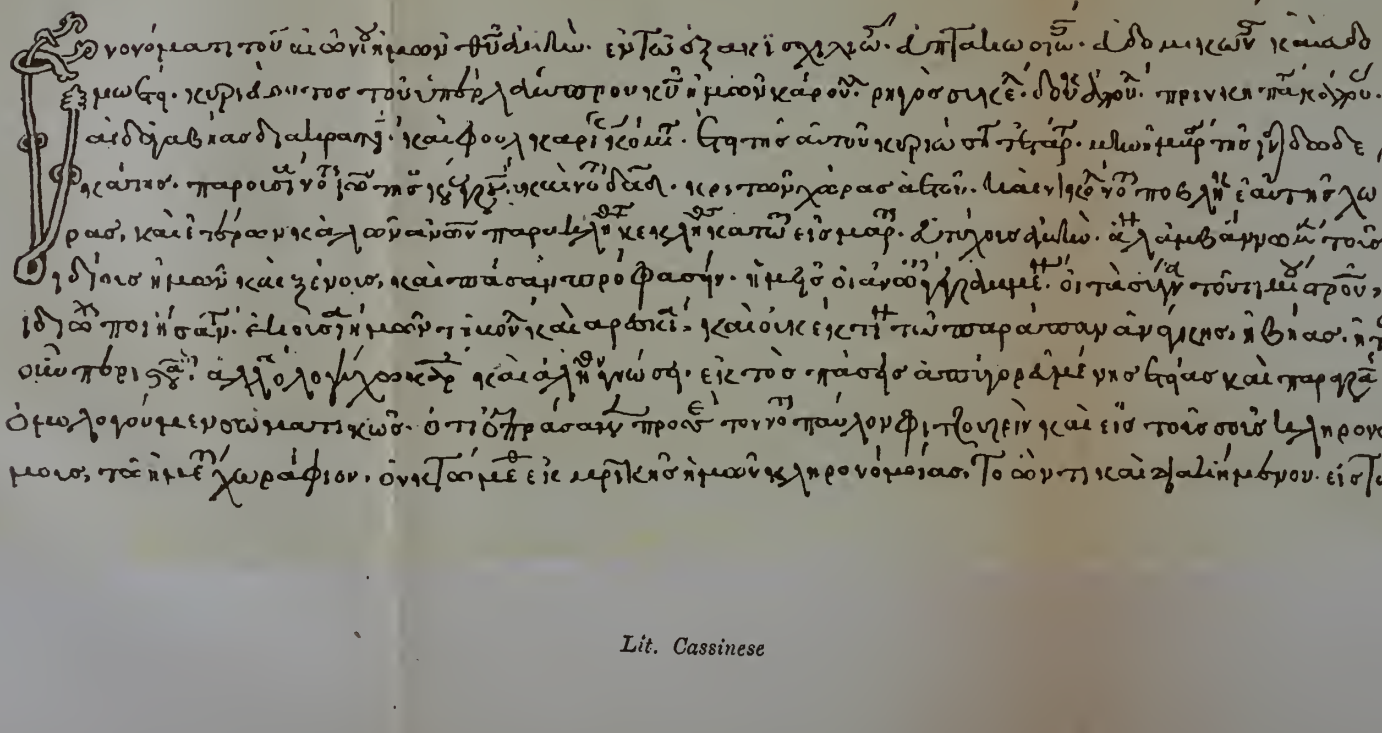

Lit. Cassinese

Prezzo Lire dieci.

Z
113
.R87
IMS

Russi, Michele.
Paleografia e diplomatica de' documenti delle province Napolitane. --

PONTIFICAL INSTITUTE
OF MEDIAEVAL STUDIES
59 QUEEN'S PARK
TORONTO 5, CANADA